

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Documento N. 76)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT

(LEGGE 22 MAGGIO 1964, n. 370)

Presidente: RUBINACCI Leopoldo, *senatore*

Commissari: AJROLDI Tomaso, *senatore*; ALICATA Mario, *deputato*; BARONI Cesare, *deputato*; BONACINA Ercole, *senatore*; BRESSANI Pier Giorgio, *deputato*; Busetto Franco, *deputato*; CATELLA Vittore, *deputato*; COVELLI Alfredo, *deputato*; CROLLANZA Araldo, *senatore*; CURTI Ivano, *deputato*; DEGAN Costante, *deputato*; DELL'ANDRO Renato, *deputato*; DE LUCA Angelo, *senatore*; DE UNTERRICHTER Guido, *senatore*; FERRONI Luigi, *senatore*; FODERARO Salvatore, *deputato*; FORTINI Nicola, *deputato*; GAIANI Luigi, *senatore*; GENCO Giacinto, *senatore*; GIANQUINTO Giovanni Battista, *senatore*; LIZZERO Mario, *deputato*; LO GIUDICE Barbaro, *senatore*; MOSCA Giovanni, *deputato*; SCOCCIMARRO Mauro, *senatore*; VECCELLIO Pietro, *senatore*; VERONESI Enzo, *senatore*; VIANELLO Gian Mario, *deputato*; VIDALI Vittorio, *senatore*; ZANNIER Attilio, *senatore*; ZUCALLI Lanfranco, *deputato*.

PRIMA RELAZIONE

Comunicata alle Presidenze delle Camere l'11 maggio 1965

I N D I C E

| | | |
|------------------------|------|---|
| INTRODUZIONE | Pag. | 5 |
|------------------------|------|---|

P A R T E P R I M A

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITOLO I. — <i>Gli interventi di pronto soccorso: il concorso dell'Esercito</i> | 9 |
| CAPITOLO II. — <i>L'attività del Commissariato straordinario del Governo:</i> | 12 |
| A) L'istituzione del Commissariato | 12 |
| B) Gli interventi assistenziali di carattere economico | 12 |
| C) Gli alloggi per i senza-tetto | 13 |
| D) Il recupero ed il riconoscimento delle salme | 13 |
| E) La tutela dei minori e la ripresa dell'attività scolastica | 14 |
| CAPITOLO III. — <i>Gli interventi assistenziali a carattere continuativo:</i> | 14 |
| A) Gli interventi a carico dello Stato | 14 |
| B) Il Fondo di solidarietà nazionale | 16 |
| C) Gli altri interventi di enti e di privati | 18 |
| CAPITOLO IV. — <i>L'attività degli Enti previdenziali ed assistenziali</i> | 18 |

P A R T E S E C O N D A

RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITOLO I. — <i>I danni provocati dalla catastrofe e le provvidenze di legge</i> | 23 |
| CAPITOLO II. — <i>I lavori di primo intervento e la ricostruzione delle opere pubbliche:</i> | 23 |
| A) Il ripristino della viabilità all'interno del bacino | 24 |
| B) Le opere stradali | 25 |
| C) Il ripristino della strada ferrata Belluno-Calalzo | 26 |
| D) I lavori di sistemazione idraulica | 27 |
| E) Le opere pubbliche varie | 28 |

P A R T E T E R Z A

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITOLO I. — <i>Le opere intese a ristabilire le condizioni di sicurezza</i> | 31 |
| CAPITOLO II. — <i>Gli studi e gli accertamenti condotti in ordine alla sicurezza della zona</i> | 36 |
| CAPITOLO III. — <i>Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 7 novembre 1964</i> | 39 |
| CAPITOLO IV. — <i>Le condizioni di sicurezza delle dighe esistenti nelle provincie di Belluno e di Udine</i> | 40 |

PARTE QUARTA

RICOSTRUZIONE E RIPRESA ECONOMICA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| CAPITOLO I. — <i>I piani comprensoriali</i> | Pag. | 43 |
| CAPITOLO II. — <i>La ricostruzione nella zona di Longarone e Castellavazzo:</i> . . . | | 46 |
| A) Lo stralcio del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo | | 46 |
| B) I problemi relativi alla realizzazione del piano particolareggiato di Longarone | | 47 |
| CAPITOLO III. — <i>La ripresa economica nel versante bellunese:</i> | | 47 |
| A) Il consorzio per gli agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo | | 47 |
| B) L'industrializzazione della valle del Piave | | 48 |
| CAPITOLO IV. — <i>I problemi degli abitati di Erto-Casso:</i> | | 48 |
| A) Le conseguenze del disastro nel comune di Erto-Casso | | 48 |
| B) Il trasferimento degli abitati e le possibili scelte che si offrono agli abitanti | | 49 |
| C) La volontà degli interessati al trasferimento | | 51 |
| D) Le difficoltà della ricostruzione connesse all'attuazione del piano comprensoriale | | 52 |
| CAPITOLO V. — <i>La ripresa economica nel versante udinese - I nuclei di industrializzazione</i> | | 53 |
| CAPITOLO VI. — <i>Le altre provvidenze disposte per le zone colpite dalla catastrofe:</i> | | 54 |
| A) Le provvidenze per la ricostruzione degli edifici privati | | 54 |
| B) L'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio | | 54 |
| C) Le provvidenze per la ricostruzione e la riattivazione delle imprese industriali, commerciali ed artigiane | | 55 |
| D) Le provvidenze a favore delle aziende agricole | | 55 |
| E) Le esenzioni fiscali | | 56 |
| F) La sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni | | 56 |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE | | 57 |

APPENDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| TESTO ORGANICO DELLE NORME EMANATE A SEGUITO DEL DISASTRO DEL VAJONT | 67 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

INTRODUZIONE

Con legge 22 maggio 1964, n. 370, fu istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont, del 9 ottobre 1963, con il compito di procedere all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti; di esaminare la rispondenza della legislazione e della organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva; di accertare l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

In data 24 giugno 1964 i Presidenti del Senato e della Camera procedettero alla nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione, che iniziò la sua attività il 14 luglio 1964.

Con le leggi n. 880 del 9 ottobre 1964 e n. 352 del 23 aprile 1965, il termine per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato, è stato definitivamente fissato al 15 luglio 1965.

La Commissione si è dedicata con doveroso impegno all'assolvimento dei compiti ad essa affidati, attraverso riunioni plenarie e di Gruppi di lavoro. Tutti i vari aspetti dei problemi che la Commissione deve esaminare, per riferirne al Parlamento, sono stati oggetto di accurate indagini anche attraverso lo studio approfondito dei numerosissimi documenti, amministrativi e tecnico-scientifici, acquisiti agli atti della Commissione stessa.

Sono stati anche utilizzati, come strumenti di lavoro, relazioni, sintesi e contributi di studio, alla cui elaborazione hanno partecipato i Gruppi di lavoro all'uopo costituiti.

La Commissione, mentre si avvia alla fase delle valutazioni conclusive in ordine ai primi due temi oggetto dell'inchiesta, ha già potuto condurre a termine l'esame del terzo tema, quello cioè relativo all'accertamento della idoneità delle provvidenze disposte e preventivate a favore delle popolazioni colpite dal disastro.

La Commissione, di fronte all'urgenza dei problemi che devono ancora essere risolti, ha avvertito l'esigenza di presentare, per

quanto riguarda quest'ultimo tema, una prima relazione al Parlamento, riferendo sulle misure di pronto soccorso, sull'assistenza a favore dei superstiti e degli sfollati, sul ripristino delle opere pubbliche, sulle condizioni di sicurezza del bacino, sulla ricostruzione degli abitati e sulla ripresa economica della zona del Vajont, con una dettagliata esposizione cui seguono le considerazioni conclusive, nelle quali sono anche indicati i provvedimenti più urgenti, legislativi ed amministrativi, che la Commissione ritiene debbano prontamente intervenire.

* * *

L'immane catastrofe del 9 ottobre 1963 ebbe conseguenze tremende: i centri abitati di Longarone, Pirago, Fornace, Faè e parte di Castellavazzo nella valle del Piave, di Pineda e San Martino ai bordi del lago, vennero letteralmente cancellati.

Angosciose e terrificanti furono le conseguenze sulle vite umane: nel giro di qualche minuto perirono 1.917 persone, di cui 1.450 a Longarone, 109 a Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originarie di altri comuni. Tra essi numerosi lavoratori addetti alla diga, provenienti anche da altre Regioni, accumulando così, nel dolore e nel sacrificio, simbolicamente, tutte le parti del nostro Paese.

Al lutto ed al dolore dei familiari delle vittime e dei superstiti, si aggiunse un'altra drammatica conseguenza: le popolazioni di Erto-Casso, per ragioni di sicurezza, dovettero immediatamente abbandonare le loro case, rinunciare alla loro sia pur modesta attività economica, distaccarsi dai propri averi e dai ricordi più cari, radicati nella memoria dei morti e nelle antiche tradizioni familiari.

Le due comunità di Erto e di Casso vennero in parte disperse, dovettero trovare sistemazione provvisoria nei comuni vicini e vivere precariamente di assistenza.

Le tragiche conseguenze del disastro richiamarono verso quel lembo di terra veneta l'amorevole, fraterna sollecitudine di tutto il popolo italiano e mentre si cercò, con il pronto intervento dei pubblici pote-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri, dei servizi civili e delle Forze armate e con la generosa solidarietà di privati cittadini, di lenire le sofferenze dei superstiti e di ristabilire condizioni minime di vita civile, furono adottate le prime provvidenze legislative e i primi provvedimenti amministrativi.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1963, fu istituito, innanzitutto, il Commissariato straordinario del Governo, nominandosi Commissario l'onorevole avvocato Giacomo Sedati e sub-Commissari il dottor Otello De Gennaro, prefetto e l'ingegnere Giovanni Travaglini, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Furono successivamente emanati il decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358 (convertito in legge 6 novembre 1963, n. 1523), il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408 (convertito in legge 27 dicembre 1963, n. 1868), la legge 4 novembre 1963, n. 1457, il decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150 (convertito in legge 28 maggio 1964, n. 356), la legge 31 maggio 1964, n. 357, il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1964, n. 767, per l'attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357 ed, infine, la legge 9 ottobre 1964, n. 858.

A tali provvedimenti legislativi, fece seguito la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, ad iniziativa dei deputati Mosca e Baroni, a seguito di indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta.

Fu così posto in essere un complesso organico di provvidenze legislative che, ai fini pratici di una sistematica esposizione, la Commissione ha ritenuto opportuno di ordinare per materia in un testo unificato, che viene allegato *in appendice* alla presente relazione.

La stessa Commissione ha portato il suo attento esame sul complesso dei provvedimenti legislativi adottati e sulle singole norme, soffermandosi particolarmente sulla loro concreta applicazione, valutando l'efficacia delle norme in rapporto alla realtà sociale ed identificando i problemi ancora aper-

ti che richiedono — a 19 mesi dalla catastrofe — una pronta soluzione.

* * *

La prima relazione che la Commissione ha l'onore di presentare al Parlamento è il risultato delle indagini condotte attraverso due sopralluoghi nelle zone interessate, numerosi interrogatori orali e l'accurata raccolta di una vasta e complessa documentazione.

In base alle direttive indicate dalla Commissione, un Gruppo di lavoro — composto dal Presidente della stessa Commissione e dagli onorevoli Baroni, Bressani, Ferroni, Genco, Mosca, Vidali e Zannier — procedette ad un approfondito esame di tutta la materia, sui vari aspetti della quale prepararono apposite relazioni gli onorevoli Baroni, Bressani, Genco, Mosca e Zannier.

L'attività preparatoria svolta dal Gruppo di lavoro permise alla Commissione plenaria di procedere ad un ampio dibattito, al termine del quale vennero fissate le posizioni della Commissione sui diversi problemi esaminati, dandosi mandato al Presidente di redigere la relazione.

Il Presidente — avvalendosi della collaborazione degli stessi onorevoli componenti del Gruppo che avevano compilato le succennate relazioni — ha provveduto a predisporre un testo che la Commissione ha, quindi, approvato *all'unanimità* nella seduta del 6 maggio 1965.

* * *

Nel presentare la sua prima relazione al Parlamento, la Commissione rivolge un riverente, accorato e commosso pensiero alle vittime innocenti di così immane sciagura. Il loro ricordo e la sollecitudine per i superstiti sono stati costantemente presenti nella mente e nel cuore di tutti i Commissari nel corso dell'attività svolta in lunghi mesi di lavoro.

PARTE PRIMA**INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA**

CAPITOLO I. — *Gli interventi di pronto soccorso: il concorso dell'Esercito*

CAPITOLO II. — *L'attività del Commissariato straordinario del Governo:*

- A) L'istituzione del Commissariato
- B) Gli interventi assistenziali di carattere economico
- C) Gli alloggi per i senza-tetto
- D) Il recupero ed il riconoscimento delle salme
- E) La tutela dei minori e la ripresa dell'attività scolastica

CAPITOLO III. — *Gli interventi assistenziali a carattere continuativo:*

- A) Gli interventi a carico dello Stato
- B) Il Fondo di solidarietà nazionale
- C) Gli altri interventi di enti e di privati

CAPITOLO IV. — *L'attività degli Enti previdenziali ed assistenziali*

CAPITOLO I

GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO: IL CONCORSO DELL'ESERCITO

Non appena avvenuta la catastrofe, il primo intervento fu quello dell'Esercito la cui opera fu caratterizzata dalla rapidità, dall'ampiezza, dallo spirito di umanità che la animò e si svolse con intensità diversa, dalla notte del disastro sino al 17 novembre 1963 per un arco di 39 giorni, nella zona di Longarone; proseguì fino agli ultimi giorni di novembre nella zona di Erto-Casso-Cimolais.

Esistono, per le due zone, due dettagliate relazioni, condotte prevalentemente in forma di diario, con ampio corredo di allegati e di documentazione fotografica: la prima, del Comando del IV Corpo d'Armata — affidato al Generale di C.A. Carlo Ciglieri — riguarda il concorso dell'Esercito nell'opera di soccorso nella zona di Longarone; la seconda, del V Comando Militare Territoriale della Regione Nord-Est — affidato al Generale di C. A. Alberto Mosca — riguarda il concorso dell'Esercito nell'opera di soccorso nella zona di Erto-Casso-Cimolais.

L'intervento dell'Esercito, promosso pochi momenti dopo il disastro dalla Prefettura di Belluno, fu immediato. Già nel primo giorno, gli effettivi impiegati ammontavano, nella zona di Longarone, a 368 ufficiali, 257 sottufficiali, 5643 uomini di truppa. Tali cifre assumono un particolare significato anche in relazione al massimo impiego di personale militare, raggiunto il 15 ottobre, con 378 ufficiali, 250 sottufficiali, 6.095 uomini di truppa. Ciò vuol dire che, fin dalle prime ore successive al disastro, l'Esercito fu in condizione di realizzare praticamente il massimo grado di intervento.

Al riguardo, sembra potersi rilevare che, in caso di disastri, il più efficace e, allo stato attuale delle cose, probabilmente l'unico adeguato strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per l'opera di pronto soccorso, è costituito dalle Forze Armate e, in particolare, dall'Esercito. L'auto-

rità militare, in tali deprecabili, ma pur ricorrenti circostanze, è effettivamente l'unica autorità in grado di disporre, liberamente e con adeguata rapidità, di uomini, mezzi e materiali.

Convieni, tuttavia, chiedersi se la rapidità di intervento realizzata dall'Autorità militare in occasione del disastro del Vajont non abbia trovato un ambiente particolarmente favorevole per la vicinanza alla frontiera nord-orientale e quindi per l'ampia disponibilità di uomini e di mezzi a brevissima distanza dal luogo del disastro medesimo.

Convieni, conseguentemente, chiedersi se analoga rapidità ed efficacia di intervento si sarebbe potuta realizzare in località lontana da una zona militarmente rilevante come l'Italia nord-orientale.

L'Esercito fu comunque in grado di assumere tempestivamente la pratica responsabilità dei soccorsi di emergenza e la conservò in modo pressochè esclusivo nel primo periodo. Infatti, l'organizzazione civile locale era stata distrutta e sconvolta.

Rileva la relazione del Comando del IV Corpo d'Armata che solo alla data del 15 ottobre « vengono restituite all'ANAS e al Genio civile le rispettive competenze in materia di viabilità, pur continuando l'Autorità Militare a concorrere largamente e ancora in modo preminente, con mezzi e personale, in vari lavori ».

Alla stessa data « la Prefettura di Belluno nomina un funzionario incaricato della direzione dei servizi di polizia nella zona. Anche la parte assistenziale viene affidata ad un funzionario della Prefettura ».

La stessa relazione, in data 16 ottobre, rileva che « nella giornata cessa la distribuzione di razioni viveri da parte degli enti militari ».

Alla data del 17 ottobre la relazione osserva che « il personale, i materiali ed i mezzi sanitari esistenti in zona sono praticamente tutti dell'Amministrazione militare, con poche eccezioni ».

Alla data del 19 ottobre, la relazione rileva che in quella giornata, « automezzi delle Ferrovie dello Stato iniziano un parziale servizio di trasporto delle persone tra le stazioni ferroviarie di Ponte nelle Alpi, For-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

togna e Calalzo. Continua, però anche il servizio con mezzi militari ».

La stessa relazione si conclude con una sintesi del concorso dei reparti dell'Esercito alla quale sembra opportuno fare testuale riferimento:

« Il concorso dei reparti dell'Esercito, che ha avuto inizio già nelle prime ore successive alla catastrofe, può essere così sintetizzato:

a) *aspetto igienico-sanitario:*

— feriti sgomberati sulle formazioni ospedaliere: 83;

— salme recuperate, disinfettate, intradate verso i centri di raccolta: circa 1.660, di cui oltre 200 trasportate a mezzo elicotteri;

— carogne di animali di grossa taglia rimosse e sotterrate: oltre un centinaio;

— medicinali distribuiti alla popolazione: circa una tonnellata;

— disinfettanti impiegati:

in polvere: 100 tonnellate;

liquidi concentrati (per soluzione): 5 tonnellate;

— materiali impiegati:

maschere per gas organici 700;

paia guanti gomma 700;

paia stivaloni in gomma 200;

sacchi per cadaveri 1.000;

— medici militari a disposizione diretta della popolazione civile: 15;

— personale di sanità (sez. disinfezione):

2 Ufficiali;

2 Sottufficiali;

56 Truppa;

— ambulanze: 40;

b) *aspetto assistenziale:*

— viveri distribuiti: per il periodo dal 10 al 16 compreso sono state distribuite in media 2.500 razioni di viveri al giorno; inoltre sono stati distribuiti viveri di conforto, bevande, panini imbottiti, eccetera in ragione di circa 1.500 presenze giornaliere per lo stesso periodo di tempo;

— coperte ed effetti lettereci: si è provveduto per il giaciglio di circa 500 persone;

— acqua potabile: fino alla riattivazione del servizio normale, tutto il personale (militare, civile e locale) esistente in zona ha fruito di servizi distribuzione acqua potabile a mezzo apposito deposito autocisterne;

c) *collegamenti:*

— nel periodo di massima estensione (18-25 ottobre) la rete dei collegamenti esclusivamente militari aveva assunto le seguenti dimensioni:

— 200 Km. di linee a filo, 55 dei quali in cavo pluricoppia;

— 6 centralini e 65 telefoni installati;

— 21 stazioni radio in rete;

— 1 collegamento in ponte radio (due stazioni terminali ed una rete intermedia);

— 26 enti e 20 località diverse collegati;

d) *trasporti:*

— civili trasportati (esclusi i servizi di emergenza precettati o svolti direttamente dalla Polizia Stradale ed incluso il servizio Fortogna-Castellavazzo in sostituzione delle FF.SS. tra il 10 ed il 23 ottobre): circa 20.000, dei quali oltre 6.000 a mezzo elicotteri;

— masserizie e bagagli trasportati (con l'esclusione di cui sopra): circa 2.000 tonnellate, di cui 250 circa con elicotteri;

— corrispondenza trasportata per conto delle Poste Statali: 3,2 tonnellate per 11.000 automezzi/chilometro;

— macerie, ghiaia, materiale da costruzione rimosso o trasportato (riferiti a soli mezzi militari): oltre 40.000 mc.;

— impianto di due teleferiche per complessivi 1.500 metri di lunghezza e 500 metri di dislivello che hanno effettuato trasporti per 360 quintali;

e) *viabilità:*

— concorso al riattamento di tutta la viabilità della zona sinistrata (Faè-Castellavazzo con le due successive varianti di Pirago e di Longarone est, tratto Castellavazzo-Codissago-Diga del Vajont, tratto Pirago-Rival-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta-Dogna, ponte diga per Soverzene, viabilità interna minore);

— costruzione di due ponti metallici per complessive 156 tonnellate di peso e 108 metri di luce;

— concorso alla costruzione di una passerella pedonale e di un ponte metallico tra Rivalta e Dogna;

— tre servizi di traghetto tra le opposte rive del Piave;

— organizzazione della disciplina del traffico;

— migliaia di metri cubi di legname rimossi dai ponti e dagli argini e accatastati;

f) *sicurezza e compiti di polizia:*

— concorso di personale e di mezzi (in ispecie: collegamenti, dispositivi d'allarme, elicotteri) per attuare la rete di osservazione ed allarme in zona M. Toc e diga;

— presenza costante di personale militare in ogni paese isolato e colpito, per prevenire tra la popolazione l'insorgere della psicosi del disastro, particolarmente latente nelle prime notti;

— raccolta ordinata di tutti gli averi, i preziosi, le casseforti degli istituti di credito, gli incartamenti di qualsiasi genere, ogni tipo di masserizia che potesse portare al riconoscimento di persone o gruppi familiari;

— compiti istituzionali di sorveglianza della zona sinistrata e di disciplina dell'accesso alla zona stessa, affidati ai Carabinieri dipendenti;

— concorso di mezzi per il miglior espletamento delle inchieste amministrativa e giudiziaria;

— ripristino cimiteri in Pirago e Codisago.

In tutte le forme di concorso suaccennate ed in quelle minori o saltuarie non citate sono stati giornalmente impiegati (periodi di forza massima):

— 6.000 militari dell'Esercito (esclusi i supporti logistici dell'ordine di oltre 2.000 unità);

— 300 Carabinieri;

— 100 Guardie di finanza;

— 500 Guardie di pubblica sicurezza;

— 700 Vigili del fuoco (più 300 Vigili volontari).

Il personale si è valso giornalmente dei seguenti mezzi (cifre riferite ai soli mezzi dell'Esercito):

— 600 automezzi di vario tipo ;

— 80 mezzi speciali ;

— fino a 25 elicotteri (Vigili del fuoco compresi),

per un totale di:

— 112.000 automezzi viaggio;

— 980.000 chilometri percorsi;

— 2.400 ore di lavoro;

— 1.726 missioni di volo compiute (Vigili del fuoco compresi) ».

L'attività svolta da reparti dell'Esercito nella zona di Erto-Casso-Cimolais fu diretta soprattutto all'assistenza alle popolazioni, allo sgombero degli abitati di Erto e Casso, alla prima sistemazione degli sfollati. Fu un compito molto delicato svolto con impegno umano, con piena considerazione del dramma delle popolazioni delle quali fu facilitato l'esodo.

L'impiego dell'Esercito in questa zona — 200-300 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa — fu proporzionato alle necessità.

Per quanto meno rilevante sotto il profilo quantitativo, va posta altresì in risalto la azione di soccorso — di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, del Ministero dell'interno — assolta dal Corpo dei Vigili del fuoco. Nella dolorosa circostanza hanno operato i Comandi e i Distaccamenti dei Vigili del fuoco delle provincie di Belluno e di Udine, oltre a quelli delle regioni più vicine. Ha, inoltre, operato anche una speciale unità, la « Colonna Mobile », costituita di recente — ad iniziativa del Ministero dell'interno — proprio allo scopo di svolgere interventi a largo raggio per sinistri di grave entità.

Si deve, infine, segnalare il notevole contributo dato dal Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e, in particolare, dalla Poli-

zia stradale e dai Reparti del « Battaglione Guardie di pubblica sicurezza di soccorso pubblico », con sede a Padova.

CAPITOLO II

L'ATTIVITA' DEL COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

A) L'istituzione del Commissariato

La legislazione in materia di pronto soccorso a seguito di disastri dispone che il Ministro dei lavori pubblici assuma sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi (R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1915, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con R.D.L. 9 dicembre 1926, numero 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833): a seguito del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, tale funzione è stata attribuita ai Provveditorati alle OO. PP., salvo tuttavia che il Ministro non ritenga di assumerla direttamente o di delegarla a un Sottosegretario di Stato o a un funzionario.

Fino a quando non sia giunto sul luogo del disastro il Provveditore alle opere pubbliche (oppure lo stesso Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'opportunità), le Autorità civili e militari dipendono dal Prefetto della Provincia colpita che provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi.

Appena il Ministro dei LL. PP. ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo può nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, un Commissario per provvedere alla direzione di tutti i servizi. Tale Commissario esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, a seconda della competenza dei rispettivi servizi.

A seguito del disastro del Vajont si provide, sette giorni dopo — con decreto del Presidente della Repubblica, del 16 ottobre 1963 — alla nomina del Commissario straordinario, nella persona dell'onorevole avvo-

cato Giacomo Sedati, e di due sub-Commissari, nelle persone del dottor Otello De Genaro, prefetto e dell'ingegnere Giovanni Travaglini, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Il Commissario, coadiuvato dai due sub-Commissari, rispettivamente, per i servizi assistenziali e i servizi tecnici, svolse la sua attività per quattro mesi e mezzo.

Il Commissariato dovette immediatamente affrontare problemi particolarmente difficili e complessi, fra i quali lo sgombero delle macerie e del materiale alluvionale trasportato dall'onda di piena nelle zone a valle e il ripristino delle comunicazioni e dei servizi essenziali.

Per il concreto svolgimento dei compiti affidatigli in base al decreto di nomina — direzione e coordinamento di tutti i servizi nella zona del Vajont — il Commissariato si avvale del concorso di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici: in particolare, del Genio civile, dell'ANAS, dell'Amministrazione ferroviaria, dell'Ispettorato forestale, della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco e dell'ENEL.

Il Commissariato straordinario rappresentò così il passaggio dal periodo di soccorso immediato, caratterizzato dalla prevalente attività dell'Esercito, al periodo del ritorno alla normalità amministrativa.

B) Gli interventi assistenziali di carattere economico

Particolare rilievo dovevano ovviamente assumere, nel primo periodo, gli interventi assistenziali. Al riguardo si deve ricordare che nel frattempo erano intervenuti i primi provvedimenti legislativi, in particolare il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, convertito in legge 27 dicembre 1963, n. 1868, contenente norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont e la legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

Il citato decreto-legge n. 1408 aveva autorizzato, per interventi urgenti di assistenza

e soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal disastro, la spesa di lire 3 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64.

La legge n. 1457 autorizzava la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, sempre per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

Il Commissariato dispose che venissero corrisposti:

1) sussidio giornaliero di lire 1.200 per il capo famiglia e di lire 400 per ogni altra persona a carico — integrato da una somma di lire 10 mila mensili per famiglia a titolo di contributo affitto (contributo successivamente elevato a lire 20 mila per alcuni casi particolari) e di lire 10 mila, limitatamente ai mesi invernali, per spese di riscaldamento — a tutti coloro che avevano trovato alloggio presso amici o parenti o in case d'affitto e che erano rimasti, a seguito degli avvenimenti, privi delle ordinarie fonti di entrata;

2) sussidio giornaliero di lire 400 per il capo famiglia più lire 200 per ogni componente la famiglia stessa, agli assistiti in via diretta in alberghi e colonie, a totale carico dell'Assistenza pubblica;

3) gratifica natalizia equivalente a 15 giorni di sussidio ordinario;

4) sussidio perequativo, nella misura di lire 50 mila mensili e per la durata di sei mesi, in favore dei nuclei familiari non ammessi al godimento di indennità di disoccupazione (in particolare artigiani, commercianti, coltivatori diretti con attività esclusiva, nonché le famiglie di lavoratori subordinati scomparsi nella catastrofe);

5) indennità di prima sistemazione, corrispondente a tre mensilità del sussidio ordinario per quei nuclei familiari per i quali venisse a cessare l'erogazione del sussidio stesso in seguito a ripresa dell'attività lavorativa;

6) rilascio di libretti di credito per acquisto di mobilio da arredamento.

A questi provvedimenti, adottati dal Commissariato, si devono aggiungere quelli adottati dai Prefetti di Belluno e di Udine, ai quali fu lasciata la possibilità di intervenire, mediante la concessione di sussidi straordinari, ogni volta che si fossero presentati casi particolari.

C) Gli alloggi per i senza-tetto

La catastrofe, come è noto, aveva completamente distrutto l'abitato di Longarone, parte di quello di Castellavazzo ed alcune case di Erto-Casso.

Misure di sicurezza imposero, inoltre, lo sgombero totale degli abitati di Erto-Casso.

Sorse, quindi, subito il problema di fornire un alloggio ai superstiti di Longarone e di Castellavazzo e agli sfollati di Erto-Casso.

Al riguardo, in un primo momento, furono predisposti alloggi collettivi improvvisati nei Comuni vicini, soprattutto nella zona di Cimolais e di Claut.

Successivamente si provvide a sgomberare gli alloggi collettivi, sia facilitando soluzioni individuali, sia effettuando il trasferimento delle persone ivi ricoverate in alloggi unifamiliari prefabbricati, la cui costruzione fu richiesta agli Uffici del Genio civile che vi provvidero con i fondi di primo intervento.

A Codissago venne costituito un piccolo rione di case prefabbricate per le famiglie di quella frazione rimaste prive di alloggio. A Longarone Alto vennero installate 21 case prefabbricate, richieste dall'Amministrazione comunale per ospitare gli emigranti ritornati nel periodo invernale. A Claut venne costruito un quartiere di case prefabbricate, di 50 unità, dotato di autonomo servizio idrico, destinato ad ospitare altrettante famiglie sfollate da Erto-Casso. Altre 10 case prefabbricate vennero installate a S. Quirino presso Pordenone.

D) Il recupero e il riconoscimento delle salme

Particolare cura fu dedicata alla ricerca sistematica ed organica delle salme, recuperate complessivamente nel numero di

1.659 sulle 1.917 presumibili vittime della sciagura.

Si procedette, quindi, alle delicate e complesse operazioni relative alla identificazione delle salme medesime, e, a tal fine, venne costituito un apposito Ufficio Riconoscimento Salme, sotto la direzione del dottor Mario Fabbri, Giudice del Tribunale di Belluno, e del dottor Roberto Sciacchitano, Pretore di Pieve di Cadore. Questo Ufficio provide, tra l'altro, alla raccolta di una notevole quantità di materiale fotografico, di dati descrittivi e di oggetti personali relativi a ciascuna delle salme ritrovate, il che contribuì ad agevolare la pietosa opera di identificazione.

Per la inumazione delle salme venne costruito un nuovo e decoroso cimitero in località Fortogna, frazione del comune di Longarone.

E) La tutela dei minori e la ripresa dell'attività scolastica

Particolare cura fu dedicata al problema dell'assistenza ai minori ed a quello della ripresa dell'attività scolastica.

Da un lato, il Giudice tutelare del Tribunale di Belluno provide a nominare i tutori per i 79 orfani di entrambi i genitori, svolgendo inoltre un'opera di continuo contatto con essi per il chiarimento di situazioni particolarmente complesse determinate dalla catastrofe.

Dall'altro, sotto l'impulso del Commissariato straordinario, l'Amministrazione della Pubblica istruzione (Provveditorati agli studi) assunse le prime iniziative per la ripresa dell'attività scolastica.

A Longarone era stato gravemente danneggiato l'edificio scolastico elementare, mentre erano andati completamente distrutti gli edifici della scuola materna, di quella media e di avviamento, nonché della scuola elementare della frazione di Faè. Pertanto, per far fronte alle sopravvenute necessità scolastiche si dovettero reperire nuovi locali.

Utilizzando allo scopo due locali della sede municipale, fu possibile fin dal 18 ottobre, riaprire la scuola elementare per i 30

alunni rimasti nel capoluogo, mentre il 31 ottobre entrava in funzione, nell'edificio della scuola elementare del capoluogo di Castellavazzo, previo sgombero dei militari in essa alloggiati, la scuola media e di avviamento. I 99 alunni che frequentavano la scuola elementare di Fortogna vennero, in un primo tempo, giornalmente trasferiti con appositi automezzi presso la Colonia POA di Belluno, dove funzionavano regolarmente cinque classi elementari. Le scuole elementari della frazione di Dogna e Provagna nel comune di Longarone e della frazione di Codissago nel comune di Castellavazzo vennero riaperte non appena riattivate le strade di comunicazione.

Dal 10 ottobre al 30 ottobre, 42 alunni delle scuole elementari della zona sinistrata vennero ospitati nella colonia « Villa Pat » di Bribano di Sedico (Belluno).

Per quanto riguarda gli sfollati di Erto e Casso, si provide ad avviare gli scolari presso le scuole dei centri ove le loro famiglie avevano trovato temporanea sistemazione.

CAPITOLO III

GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A CARATTERE CONTINUATIVO

A) Gli interventi a carico dello Stato

In aggiunta e ad integrazione di quanto già esposto nel paragrafo B, del Capitolo II, è opportuno riferire dettagliatamente sulle misure e sugli interventi di carattere assistenziale sotto un profilo più generale, senza la limitazione temporale del periodo immediatamente successivo al disastro, caratterizzato dall'attività del Commissariato straordinario.

In primo luogo viene in considerazione l'assistenza, che si può definire istituzionale, di competenza del Ministero dell'interno, erogabile con criteri di larga discrezionalità.

Si è già avuto modo di precisare l'entità dei fondi messi a disposizione con il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408 e con la legge 4 novembre 1963, n. 1457 (lire 4 miliardi). Riferendo sull'attività del Commissariato

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

straordinario, sono stati illustrati i criteri seguiti nell'erogazione di tali fondi. I sussidi, i contributi, le gratifiche e le indennità — elencati a pagina 13 della presente relazione — sono stati erogati anche nel periodo successivo, in modo continuativo.

In proposito la Commissione dispone dei dati trasmessi dalla Prefettura di Belluno e dall'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone.

Per la provincia di Belluno, alla data del 31 marzo 1965, risultavano erogate le seguenti somme:

1) sussidio ordinario, gratifica natalizia e indennità di prima sistemazione: lire 798.417.190;

2) indennità di alloggio e di riscaldamento: lire 52.030.585;

3) sussidi perequativi: lire 70.865.200;

4) sussidi straordinari: lire 55.323.105;

5) spese per acquisto vestiario: lire 100.011.875;

6) spese per ricerca, trasporto e tumulazione salme e funerarie: lire 70.730.670;

7) spese ospedaliere e rette in istituti per ricovero minori sinistrati: lire 7.694.360;

8) spese per alberghi e acquisto generi alimentari: lire 12.093.950;

9) spese per assistenza varia: lire 40.869.460;

10) spese per libretti di credito per acquisto mobilio: lire 171.106.165.

Riassumendo, per la provincia di Belluno la spesa sostenuta per le diverse forme di intervento, dall'inizio dell'assistenza al 31 marzo 1965, è risultata di complessive lire 1.379.142.560. Secondo la Prefettura di Belluno, non torna agevole specificare per ogni forma di assistenza il numero dei beneficiari, in quanto la maggior parte di essi ha fruito contemporaneamente di diverse forme di intervento e per periodi di tempo diversi secondo il modificarsi delle condizioni di assistibilità di ciascun nucleo familiare. Tuttavia, sempre secondo la stessa Prefettura di Belluno, complessivamente può indicarsi che hanno beneficiato dei vari interventi una media mensile di 446 nuclei fami-

liari, corrispondente a una media mensile di 1.200 unità.

* * *

Per la provincia di Udine, dai dati forniti dall'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone, risultavano erogate, a tutto il 31 marzo 1965, somme per complessive lire 1.022.990.660, così ripartite:

1) fornitura diretta di generi alimentari ai sinistrati singoli o raccolti in collettività nel primo periodo dell'emergenza: lire 17.956.455;

2) pagamento vitto ed alloggio per sinistrati in locande, alberghi e pensioni, in quanto privi di altre possibilità di alloggio: lire 44.113.730;

3) spese per recupero e trasporto mascherizie dei sinistrati, per inoltro delle stesse ai luoghi di sfollamento, per trasporto malati in luoghi di cura, per assicurare collegamenti costanti tra i centri di maggiore sfollamento di sinistrati: lire 14.804.055;

4) fornitura diretta vestiario e calzature nel primo periodo di emergenza: lire 8.524.810;

5) fornitura combustibili a collettività e singoli sinistrati nel primo periodo dell'emergenza: lire 2.599.265;

6) spese varie assistenza (affitto immobili per ricovero sinistrati, gestione di collettività, dotazione attrezzature delle medesime, fornitura energia elettrica e stufe ai 50 alloggi prefabbricati di Claut, spese telefoniche e telegrafiche nel periodo dell'emergenza e in quello immediatamente successivo, installazione ed esercizio posti di allarme nella Valcellina Superiore): lire 30.856.455;

7) prestazioni lavorative per allestimento colonie, facchinaggio carico e scarico materiali di pronto intervento, personale addetto ai servizi vari di assistenza: lire 9.220.645;

8) sussidi straordinari nei casi di comprovato bisogno: lire 53.827.135;

9) sussidi ordinari secondo le direttive del Commissariato del Governo per il Va-

jont, e successivamente del Ministero dell'interno — Assistenza pubblica (lire 1.200 per capo famiglia e lire 400 per componente convivente a carico, per giorno; lire 10.000 o 20.000 mensili per contributo affitto a quanti avessero trovato alloggio in case private; lire 10.000 mensili per contributo riscaldamento nei mesi invernali; sussidio perequativo per quanti non sono stati ammessi al sussidio speciale di disoccupazione dell'INPS): lire 525.032.735;

10) fornitura mobilio, stufe, cucine economiche e utensili casalinghi nel primo periodo dell'emergenza: lire 10.785.915;

11) trasporto, ricovero, mantenimento bestiame recuperato e allestimento mercati di vendita dello stesso: lire 12.102.365;

12) affitto locali per uffici, magazzini, servizi assistenza: lire 609.000;

13) acconti per indennizzo mobili, arredi, oggetti di uso, vestiario, biancheria, a mezzo di libretti di credito rilasciati ai capi famiglia danneggiati: lire 267.841.395;

14) rette per ricovero minori in istituti di istruzione: lire 19.981.700;

15) acconti a coltivatori diretti per acquisto terreni nei luoghi di sfollamento: lire 4.735.000.

Totale somme erogate: lire 1.022.990.660.

Per quanto attiene al numero dei beneficiari per ciascuna forma di assistenza, secondo informazioni dell'Ufficio Circondariale di Prefettura di Pordenone, alla data del 31 marzo 1965, risultava la seguente situazione:

— ammessi al sussidio ordinario: n. 345 nuclei familiari per complessive 1.010 unità;

— riammessi temporaneamente al sussidio ordinario per il periodo invernale in dipendenza dello stato di involontaria disoccupazione: n. 48 capifamiglia e 115 componenti (totale 163 unità);

— ammesse all'indennità di fitto: 389 famiglie (erano esclusi coloro che abitavano le case prefabbricate a titolo gratuito);

— ammesse all'indennità di riscaldamento: 455 famiglie;

— assistite in alberghi: n. 4 persone;

— per la ricostituzione del mobilio erano stati rilasciati n. 410 libretti ad altrettanti nuclei familiari;

— minori ricoverati in istituti di istruzione con retta a carico dello Stato: n. 47.

* * *

Nel concetto di assistenza, in senso molto ampio, si possono far rientrare anche gli straordinari interventi previsti a favore delle Amministrazioni Provinciali di Belluno e di Udine e dei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, al fine di conseguire il pareggio economico del bilancio per gli anni 1963, 1964 e 1965 (legge 4 novembre 1963, n. 1457, articoli 9, 10 e 11; legge 31 maggio 1964, n. 357, articoli 8 e 9). Dalle informazioni acquisite sembra potersi rilevare che di tali straordinarie provvidenze gli Enti locali interessati si siano avvalsi con molta parsimonia, il che torna a lode del senso di responsabilità di quegli Amministratori.

B) Il Fondo di solidarietà nazionale

Mentre lo Stato, con le leggi ricordate, provvide ad idonei stanziamenti per l'assistenza alle popolazioni tragicamente colpite, larga e generosa fu la solidarietà nazionale, che si espresse nell'invio di fondi e nella raccolta di mezzi finanziari che, per la maggior parte, affluirono alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rese così possibile una più ampia assistenza a fianco di quella pubblica.

Con decreto del 31 ottobre 1963 del Presidente del Consiglio dei ministri, fu affidata ad una apposita Commissione — di cui si parlerà in seguito — il compito di provvedere alla erogazione delle somme raccolte, che costituirono il cosiddetto « Fondo di solidarietà nazionale ».

Detto Fondo è stato alimentato:

a) dalle offerte di enti e privati pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri e da questa versate in varie riprese alle Tesorerie provinciali di Belluno e di Udine;

una parte notevole di tali offerte è rappresentata dalle somme raccolte dalla RAI-TV;

b) dalle offerte pervenute direttamente alle due Prefetture di Belluno e di Udine;

c) dall'ammontare degli interessi maturati sul primo versamento fatto dalla Presidenza del Consiglio, per il periodo di tempo in cui le somme rimasero depositate presso la Cassa di risparmio di Belluno.

Nel complesso, alla data del 31 marzo 1965, la consistenza del predetto Fondo di solidarietà nazionale ammontava a lire 3 miliardi 300.820.708.

A questo proposito è opportuno rilevare che le somme costituenti il Fondo di solidarietà nazionale furono inizialmente depositate presso la Cassa di risparmio di Belluno, la quale corrispose i relativi interessi. Successivamente — in relazione a direttive governative di carattere generale, in materia monetaria, concernenti il deposito di somme appartenenti ad Enti pubblici — le somme del Fondo di solidarietà nazionale furono trasferite presso le Tesorerie provinciali di Belluno e di Udine e, infine, presso la sola Tesoreria provinciale di Belluno, la quale non corrisponde alcun interesse.

* * *

La destinazione delle somme costituenti il Fondo in questione — dapprima attribuita a una Commissione presieduta dal Commissario straordinario del Governo e composta dai due sub-commissari, dai prefetti di Belluno e di Udine, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine, dai sindaci di Longarone, Castellavazzo, Belluno, Erto-Casso e da un rappresentante della RAI-TV (decreto del Presidente del Consiglio 31 ottobre 1963) — è stata quindi attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio 24 aprile 1964, ad una Commissione interprovinciale presieduta dal Prefetto di Belluno e composta dal Prefetto di Udine (sostituito, in data 19 gennaio 1965, dal Vice-prefetto dirigente dell'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone), dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di

Belluno e di Udine, dai Sindaci di Longarone, Castellavazzo, Belluno, Erto-Casso.

Secondo una relazione del Prefetto di Belluno, in data 31 marzo 1965, sull'ammontare dell'intero fondo la somma di lire 223.804.981 è stata legata dagli offerenti a particolari destinazioni. Per la restante parte del fondo (lire 3.077.015.727) la Commissione interprovinciale ha fissato il seguente programma assistenziale di massima, seguendo sostanzialmente indicazioni che erano già state anticipate nel periodo del Commissariato straordinario, come risulta dalla relazione del Commissario del Governo:

1) contributo di lire 1 milione per ogni unità alloggiativa ricostruita: lire 1 miliardo e 600 milioni;

2) premi di incentivazione ripresa attività artigianali, commerciali ed agricole: lire 100 milioni;

3) rendite agli orfani fino al compimento del 21° anno di età e vitalizio alle vedove: lire 1 miliardo e 200 milioni;

4) interventi straordinari: lire 177 milioni 15.727.

Secondo la succitata relazione del Prefetto di Belluno, per quanto riguarda il punto primo nessun contributo risultava erogato, prevedendo le disposizioni adottate la corresponsione ad unità alloggiativa ricostruita.

I premi di incentivazione per la ripresa delle attività artigianali, commerciali ed agricole erano stati corrisposti nella misura complessiva di lire 76.251.440: a ciascuna ditta era stato corrisposto il premio nella misura del 20 per cento dell'importo del mutuo di favore contratto con la locale Cassa di Risparmio.

La spesa per la stipulazione di contratti di rendita agli orfani (fino al 21° anno) e vitalizi alle vedove, era stata di complessive lire 858.971.520.

Hanno beneficiato di rendite n. 189 orfani e n. 95 vedove.

Il servizio è stato affidato, dopo gara ufficiale tra le più importanti società assicurative, all'Istituto Nazionale Assicurazioni.

La misura della rendita mensile, decorrente per tutti gli assistiti dal 1° ottobre 1964, è la seguente:

- orfani di entrambi i genitori, lire 40 mila;
- orfani di solo padre, lire 30 mila;
- orfani di sola madre, lire 20 mila;
- vedove sole, lire 25 mila.

Per le vedove con prole la misura della rendita mensile è ridotta a lire 10 mila, mentre viene portata alla misura normale (lire 25 mila) dalla stessa data in cui cesserà la rendita per i figli.

Per interventi straordinari particolari, alla data del 31 marzo 1965, era stata corrisposta la somma di lire 50.620.000.

Tenuto conto della consistenza del Fondo (lire 3.300.820.708) e delle erogazioni effettuate fino al 31 marzo 1965 (1.033.011.271), la disponibilità attuale del Fondo medesimo risulta essere di lire 2.267.809.437.

C) Gli altri interventi di enti e di privati

Altre offerte, da parte di enti e di privati cittadini, per un importo non esattamente precisato, ma che secondo notizie raccolte dalla Prefettura di Belluno si aggira sulla somma di circa lire 2 miliardi e 300 milioni, sono state dagli stessi offerenti direttamente distribuite alle popolazioni colpite dal disastro; ci si intende, soprattutto, riferire alle somme raccolte attraverso le sottoscrizioni promosse da alcuni organi di stampa.

Si deve aggiungere che altri fondi, da parte di enti pubblici, enti privati e cittadini, sono affluiti direttamente alle Amministrazioni provinciali di Belluno (lire 160.412.791) e di Udine (lire 10.777.500).

Va, inoltre, ricordata l'attività svolta, nei settori di rispettiva competenza, dall'ONMI e dalla CRI. Particolarmente attiva fu pure la Pontificia Opera di Assistenza. Si devono particolarmente segnalare, sia agli immediati fini assistenziali, sia ai fini della successiva ricostruzione del tessuto sociale delle comunità lacerate e disperse dal disastro, le indagini svolte dalla Sezione Regionale Veneta dell'Associazione nazionale Assistenti Sociali « Per un piano di servizio sociale

a Longarone » e dal Servizio Sociale della Amministrazione Provinciale di Udine sulla situazione dei nuclei familiari del Comune Erto-Casso.

Non si possono, infine, trascurare gli interventi di molti enti locali e non solo di quelli più vicini al luogo del disastro. La relazione del Comando del IV Corpo d'Armata segnala particolarmente, nei giorni immediatamente successivi al disastro, l'intervento delle stazioni mobili di disinfezione delle Amministrazioni provinciali di Padova, Milano, Vicenza e Bergamo. Gli elementi acquisiti dalla Commissione d'inchiesta permettono di rilevare l'importanza del contributo delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine e delle Amministrazioni comunali di Belluno, Cimolais e Claut: dimostrazione ancora una volta di quanto sia importante e possa essere utile, anche nelle circostanze più difficili, l'organizzazione estremamente capillarizzata degli enti locali.

Al riguardo pare doveroso dare atto di questa spontaneità dell'intervento da parte degli enti locali che effettivamente, anche in questa circostanza, hanno dimostrato la loro grande sensibilità di fronte ai drammatici eventi della vita del Paese.

CAPITOLO IV

L'ATTIVITA' DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La legislazione straordinaria adottata a seguito del disastro ha previsto anche interventi che rientrano nella competenza dei grandi organismi previdenziali e assistenziali controllati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Considerata la relativa novità della materia, tali interventi hanno dato luogo ad alcuni problemi in sede di applicazione pratica.

È stata introdotta un'indennità speciale di disoccupazione, a carico dell'INPS, pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni colpiti dalla catastrofe in relazione alla qualifica professionale del richiedente. A tale indennità è stata attri-

buita durata massima fino al 31 luglio 1964 (legge 4 novembre 1963, n. 1457, articoli 24, 25 e 27; legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 24).

Il totale complessivo degli ammessi all'indennità speciale di disoccupazione è stato di 4.043 unità, per un importo complessivo di 895 milioni e per un importo medio per indennizzato di lire 221.440.

È stata anche prevista (articolo 26, legge 4 novembre 1963, n. 1457), in caso di rioccupazione dei lavoratori, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà dell'indennità speciale. L'importo complessivo delle somme erogate per l'indennità di nuova occupazione è stato di 493 milioni.

Complessivamente l'onere per i provvedimenti disposti con le leggi n. 1457 e n. 357 in favore dei lavoratori colpiti dalla catastrofe del Vajont risulta di circa lire 1.388 milioni.

È stata prevista — a favore dei lavoratori delle zone colpite, dei loro familiari e dei superstiti di lavoratori — l'ultrattività quinquennale dell'assistenza sanitaria di malattia a carico dell'INAM o comunque dei competenti Istituti, Enti o Casse, a decorrere dal 9 ottobre 1963 (articolo 23, legge 31 maggio 1964, n. 357).

All'ENAOI è stata affidata — in base all'articolo 25 della legge n. 357 — l'assistenza a favore degli orfani dei lavoratori periti nella catastrofe del Vajont; detto Ente ha svolto una sollecita e proficua attività a favore di 158 orfani così suddivisi: 129 in provincia di Belluno e 29 in provincia di Udine.

È stata anche prevista (articolo 22 della legge 31 maggio 1964, n. 357) — a favore di coloro che siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe e dei superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa — una rendita di invalidità o di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile in base alle norme suddette, la deter-

minazione della rendita medesima deve essere effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tali rendite debbono essere anticipate dall'INAIL, salvo rimborso annuale da parte dello Stato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

Circa la concreta applicazione che tali provvidenze hanno avuto, risulta che l'INAIL ha già provveduto alla liquidazione ed al pagamento delle rendite in favore di 72 beneficiari ai quali erano applicabili le vigenti norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per tutti gli altri casi, invece, non è stato ancora possibile procedere alla liquidazione delle rendite a favore degli aventi diritto, in quanto non sono stati ancora stabiliti i redditi convenzionali sulla cui base devono essere calcolate le rendite. Nè è stata, fino ad oggi, stipulata la convenzione tra il Ministero del tesoro e l'INAIL prevista dal succitato articolo 22.

Risulta, comunque, che sono in corso contatti tra il Ministero del tesoro, il Ministero della previdenza sociale e l'INAIL per la definizione di tutta la complessa materia.

È stata, infine, prevista — dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357 — la esenzione, fino al 31 dicembre 1965, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e all'assistenza malattia a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località colpite dal disastro.

Alla concreta attuazione di tale norma ha provveduto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto in data 9 dicembre 1964.

Lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha, tuttavia, espresso qualche perplessità circa l'attribuzione dell'onere derivante dalla predetta esenzione e circa la sua copertura.

PARTE SECONDA

RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPITOLO I. — *I danni provocati dalla catastrofe e le provvidenze di legge*

CAPITOLO II. — *I lavori di primo intervento e la ricostruzione delle opere pubbliche:*

- A) Il ripristino della viabilità all'interno del bacino
- B) Le opere stradali
- C) Il ripristino della strada ferrata Belluno-Calalzo
- D) I lavori di sistemazione idraulica
- E) Le opere pubbliche varie

CAPITOLO I**I DANNI PROVOCATI
DALLA CATASTROFE E LE PROVVIDENZE
DI LEGGE**

L'enorme ondata causata dal crollo del Monte Toc non solo provocò circa duemila vittime, ma isolò completamente la zona colpita a causa delle interruzioni stradali e ferroviarie oltre che di quelle telefoniche e telegrafiche. Insieme con gran parte dell'abitato di Longarone furono cancellate del tutto la linea ferroviaria, per un tratto di circa 2 chilometri, della ferrovia Padova-Belluno-Calalzo-Pieve di Cadore, con la stazione di Longarone, sita ad immediato contatto del paese ed una parte della strada statale n. 51, detta dell'Alemagna, di cui fu asportato tutto il tratto attraversante il paese con i due tronchi di accesso, per una estensione di chilometri 4.

Dopo la prima fase di immediato intervento per l'assistenza ai superstiti, per la opera pietosa di ricerca delle vittime, per il ripristino dei servizi pubblici più urgenti e per lo sgombero delle macerie, furono emanate, con legge 4 novembre 1963, n. 1457, le norme che prevedevano provvidenze a favore delle zone devastate.

Tale legge poneva a totale carico dello Stato la ricostruzione delle opere pubbliche, oltre a prevedere la concessione di contributi ed agevolazioni varie a favore di privati, di industrie e di aziende agricole.

Successivamente, con legge 31 maggio 1964, n. 357, furono apportate modifiche ed integrazioni alla precedente legge n. 1457. Questa ultima legge prevede, tra l'altro, la adozione di piani urbanistici per i due comprensori ricadenti nelle provincie di Belluno e di Udine, per estendere il concetto della ricostruzione e del ripristino delle opere distrutte a quello più ampio di uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati.

Per l'attuazione di tutti gli interventi nel settore delle opere pubbliche e private, per il ristabilimento delle condizioni di sicurezza nella zona e per i necessari contatti con le altre amministrazioni interessate, centrali e periferiche, il Ministro dei lavori pub-

blici, con suo decreto, in data 15 giugno 1964, istituì un apposito Ufficio di coordinamento, alle sue dirette dipendenze, alla cui direzione fu preposto l'ingegnere Luigi Giangrossi, Ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici.

Questo Ufficio si è rivelato particolarmente utile nel seguire e stimolare le varie attività amministrative e ha potuto dare seguito e sviluppo all'opera del Commissariato del Governo e, in ispecie, a quella del sub-Commissario per i servizi tecnici, Ispettore generale Giovanni Travaglini, che aveva già dato una prima impostazione ai vari problemi.

Successivamente, in adempimento alle prescrizioni della legge 31 maggio 1964, numero 357 — che stabiliva che il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, delimitasse le zone per i due comprensori delle provincie di Belluno e di Udine — il Ministro dei lavori pubblici, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei criteri per tale delimitazione, con suo decreto, in data 17 novembre 1964, delimitò le zone dei due comprensori, indicando le opere di competenza dei comuni e delle provincie che, per il loro carattere di interesse generale, sono da eseguirsi a carico dello Stato. Questo atto è di notevole importanza per l'impostazione di tutti gli interventi che, nel loro complesso, costituiscono la premessa per l'organico sviluppo economico e sociale dei territori interessati.

In adempimento alla stessa legge n. 357, furono pure emanate, con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1964, n. 767, alcune norme atte a snellire le procedure, con deroghe alle competenze ordinarie di alcune amministrazioni statali.

CAPITOLO II**I LAVORI DI PRIMO INTERVENTO
E LA RICOSTRUZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE**

Come già si è avuto occasione di riferire, i primi lavori necessari all'immediato ristabilimento dei più indispensabili colle-

gamenti furono eseguiti dalle Forze Armate alle quali ben presto si associò il Genio civile che assunse, successivamente, tutta la cura e l'onere delle opere.

I lavori di primo intervento eseguiti direttamente dagli Uffici del Genio civile di Belluno e di Udine — diretti, rispettivamente, dagli ingegneri-capo Carlo Del Pecchia e Giovanni Maraffi — hanno comportato una spesa complessiva così ripartita: Ufficio del Genio civile di Belluno: lire 626.500.000; Ufficio del Genio civile di Udine: lire 399.334.630; totale lire 1.025.834.630. Tali somme riguardano in particolare, per la parte di spesa sostenuta dall'Ufficio del Genio civile di Belluno, lo sgombero delle macerie, il recupero e la inumazione delle salme, demolizioni e puntellamenti, apprestamento di ricoveri per senza-tetto, allacciamenti stradali con i centri isolati, opere di ripristino delle difese di abitati ed arginature provvisorie.

La spesa sostenuta dall'Ufficio del Genio civile di Udine riguarda principalmente la fornitura e la messa in opera, con i relativi allacciamenti, di alloggi prefabbricati in numero di 50 a Claut e di 10 a S. Quirino presso Pordenone, compreso il costo delle aree relative e la spesa per la costruzione della rete stradale, idrica ed elettrica, oltre ad altre piccole somme erogate per opere varie.

* * *

A parte le opere di primo intervento sopra riferite, sono state, in una prima fase, programmate, e solo in parte eseguite, opere pubbliche per una spesa di circa lire 5 miliardi, con i fondi stanziati dalla legge n. 357.

La realizzazione di gran parte delle opere pubbliche interessanti i comuni di Longarone e Castellavazzo era, però, subordinata alla redazione ed approvazione del piano comprensoriale.

È intervenuta successivamente la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, che ha consentito l'attuazione immediata — ed anticipata rispetto al piano comprensoriale — dei piani regolatori di detti Comuni. Quando anche

i piani particolareggiati di Longarone e di Castellavazzo avranno ricevuto l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, le suddette opere di interesse pubblico potranno essere portate avanti con sollecitudine. È sperabile che per il compimento delle medesime gli organi tecnici ed esecutivi competenti possano approfittare dello scorcio della stagione primaverile e di quella estiva del 1965.

Per le opere pubbliche finora già eseguite o programmate, la Commissione dispone dei dati che seguono.

A) Il ripristino della viabilità all'interno del bacino

In ottemperanza a disposizioni del Ministero dei lavori pubblici, l'ENEL ha provveduto al ripristino della viabilità all'interno del bacino del Vajont procedendo alla costruzione:

a) della pista camionabile tra la diga e l'abitato di Erto (progetto in data 2 marzo 1964) allo scopo di collegare celermente i cantieri della zona della diga con quelli in vicinanza della sella di S. Osvaldo. La pista inizia allo sbocco della galleria stradale nei pressi della diga (quota 727,90) e raggiunge la strada statale poco prima dell'abitato di Erto con tracciato svolgentesi interamente in sponda destra. La lunghezza è di 2.904 m., la pendenza massima del 13 per cento, la larghezza utile della carreggiata, completamente bitumata, è di 3,50 m. con banchine e cunette di 0,50 m. La pista, iniziata contemporaneamente dal lato diga e dal lato Erto nel febbraio 1964 era già percorribile nel marzo successivo; i lavori di rifinitura sono stati completati nei mesi scorsi. Tale pista permette il collegamento con la statale 251-bis verso Erto, si collega alla preesistente strada statale nei pressi della diga, percorre la medesima sino alla località « I Pascoli » (zona cantieri ENEL) e quindi raggiunge Codissago attraverso l'utilizzo di circa 700 m. di strada privata di proprietà della società cementifera locale;

b) delle strade di collegamento di Pineda con Erto e con la diga del Vajont (pro-

getto in data 8 luglio 1964) distrutte dalla frana e comprendenti il rifacimento del tratto in sponda sinistra (m. 2.760) interessante la zona della frana ed il tronco di collegamento (m. 1.650) stradale Erto-Pineda. Attualmente sono costruiti i due tronchi stradali. Restano da fare opere varie di rifinitura ed i ponti sul coronamento della diga e sul Vajont. L'esecuzione di queste ultime opere è peraltro subordinata ad ulteriori accertamenti e decisioni da parte del Ministero dei lavori pubblici;

c) della strada di collegamento di Casso con la pista Erto-diga Vajont. Il lavoro, completato, ha richiesto la sistemazione della sede stradale, la costruzione di muri di sostegno ed opere di rifinitura.

B) Le opere stradali

La strada statale n. 51, detta dell'Alemagna, che corre lungo la valle del Piave, fu danneggiata gravemente per una estesa di oltre 4,5 chilometri. Una buona metà fu asportata interamente e del tutto cancellata dal terreno dalla enorme ondata provocata dal franamento del Monte Toc.

Con lodevole prontezza l'ANAS, dopo aver provveduto immediatamente a creare una pista sull'enorme cumulo di macerie per ristabilire le comunicazioni del tutto interrotte, ha proceduto a ricostruire *ex novo* il tratto mancante della detta strada, appaltando lavori per 800 milioni, costruendo un ponte in cemento armato precompresso e portandosi a monte della strada ferrata, per mezzo di sovrappassaggio sulla ferrovia, per cui si sono eliminati due passaggi a livello, il primo per l'ingresso all'abitato di Longarone, il secondo, a nord di questo, per l'attraversamento della ferrovia. I lavori su questa strada sono quasi del tutto ultimati, non mancando che modeste opere di rifinitura.

Per quanto concerne la strada di collegamento tra la predetta strada statale n. 51 dell'Alemagna e Soverzene, il ripristino è stato già effettuato a cura dell'ENEL.

La strada statale n. 251, di collegamento tra Longarone, Erto, Cimolais e la Val Cellina, di cui il tratto in fregio ed a nord

del lago fu interamente coperto dal materiale franato, è stata ripristinata a cura dell'ENEL mediante una pista carrabile, provvisoria e perciò inadeguata agli sviluppi del traffico.

Il ponte sul Piave di detta strada numero 251, situato sotto Longarone, fu completamente asportato ed attualmente il collegamento avviene attraverso un ponte Bailey gettato sul Piave poco più a monte, a sud dell'abitato di Codissago, da cui si diparte una tratta che si raccorda mediante un percorso di circa tre chilometri alla strada preesistente che, in salita e in gran parte in galleria, raggiungeva la zona a nord del lago. Per detta strada l'ANAS ha predisposto un progetto tale da congiungere comodamente Longarone alla Val Cellina, per un importo previsto di lire 1.150 milioni. A detti lavori il cui impegno di spesa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, non è stato dato ancora inizio sia perchè ora i collegamenti sono assicurati, sebbene con qualche difficoltà, attraverso la pista apprestata dall'ENEL sulla frana, sia perchè, essendo ancora in corso i lavori da parte dell'ENEL, non si sono volute creare interferenze, sovrapposizioni, confusione di opere, di competenze e di spese. È stata inoltre dall'ANAS prevista la costruzione di un ponte, da rifare a monte di quello asportato, che era in cemento armato e sito in corrispondenza dell'abitato di Longarone. Il nuovo ponte sarà quasi certamente ubicato nei pressi dell'abitato di Codissago, dove trovasi ora quello provvisorio a travata metallica. L'ANAS ha inoltre stanziato per la predetta strada altri 450 milioni da servire sia per il ripristino di tratti preesistenti che per altre possibili varianti e deviazioni.

A tale proposito è stata anche prevista la possibilità di un ampliamento di detta strada statale n. 251, che da Erto, attraverso il passo di S. Osvaldo, raggiunge in discesa Cimolais e, attraversando la Val Cellina, scende a Maniago per proseguire fino a Pordenone.

Al riguardo non si può, tuttavia, non tener conto della difficile condizione dei luoghi: l'attuale strada si snoda, infatti, su un

fianco della Val Cellina in una gola piuttosto stretta e la sede stradale è ricavata con notevoli tagli in roccia sotto pareti talvolta a strapiombo.

Devono essere, quindi, definitivamente abbandonati quei progetti di ampliamento troppo arditi che erano stati ad un certo momento adombrati e che avrebbero comportato una spesa di notevolissima entità e sproporzionata alle effettive esigenze dei traffici.

Ciò posto, è chiaro che, nei limiti sopra indicati, un ampliamento della strada in questione è comunque necessario, anche in considerazione del fatto che il transito è attualmente limitato, per motivi di sicurezza, a veicoli di portata non superiore ai 60 quintali, essendo la strada parzialmente costruita al disopra del canale che alimenta la centrale di Malnisio; tale situazione comporta un notevole pregiudizio allo sviluppo dell'economia della zona.

Quanto alla strada di congiunzione tra la statale n. 51, tratto Belluno Longarone, e Soverzene, trasversalmente al Piave, esisteva, prima del disastro, una passerella larga poco più di 3 metri, costruita a cura e spese della SADE, tale da consentire il passaggio, su una fila, anche di autocarri. Asportata detta passerella dalla ondata riversatasi nel fiume, l'ENEL ha provveduto, a sua cura e spese, ad attivare il collegamento stradale a mezzo di un ponte metallico del tipo Bailey, sistemando anche le rampe di accesso sui due lati, sicchè le comunicazioni sono ristabilite, anche se l'aspirazione degli abitanti di Soverzene è quella di avere un ponte in muratura o in cemento armato.

Premesso quanto innanzi detto relativamente alla riattivazione di strade statali preesistenti, è necessario aggiungere che sono in corso di esecuzione:

1) la strada per la zona residenziale alta del capoluogo di Longarone: importo lire 499.500.000. Avanzamento dei lavori: circa il 20 per cento;

2) la sistemazione ed il ripristino della via Roma di Longarone: importo lire 145.000.000. Avanzamento dei lavori circa il 50 per cento;

3) la sistemazione della strada Castellavazzo-Codissago: importo lire 16.500.000; già ultimata;

4) il ripristino della strada Codissago-Dogna: importo lire 498.000.000. Avanzamento dei lavori circa il 35 per cento;

5) la sistemazioni e l'allargamento della strada Dogna-Provagna: importo lire 160.000.000. Avanzamento dei lavori il 28 per cento;

6) il ripristino della strada Longarone-bivio strada Codissago-Dogna: prevista la costruzione di un ponte per l'attraversamento del Piave. Importo lire 310.000.000. Avanzamento dei lavori il 20 per cento;

7) la costruzione della strada Provagna-Faè con ponte sul fiume Piave: importo lire 499.800.000. Avanzamento dei lavori il 10 per cento;

8) la sistemazione della strada interna dell'abitato di Fortogna: importo lire 6.700.000; ultimata.

C) Il ripristino della strada ferrata Belluno-Calalzo

Di tale linea ferroviaria fu asportato o gravemente danneggiato un tratto di oltre 2 chilometri, con distruzione di tutti gli impianti e fabbricati della stazione di Longarone.

L'ammontare dei danni è di lire 600 milioni, pari alla somma occorrente per il ripristino delle opere, con armamento e lavori di impianti elettrici.

I lavori eseguiti fino alla data del 31 marzo 1965 consistono in: ricostruzione di opere d'arte; costruzioni di nuovi muri di sostegno; formazione di gabbionate a protezione del piede della scarpata della sede ferroviaria; splateamento e formazione di rilevati; sgombero e riparazione della galleria a sud della stazione; riparazione del binario di corsa per circa 2 chilometri; installazione di un binario di incrocio e di un binario-tronco di sicurezza (quest'ultimo è stato necessario perchè la stazione si trova su un tratto in pendenza); costruzione di baracche prefabbricate, con riscaldamento a termosifone, per uso provvisorio

di fabbricato viaggiatori; bar e gabinetti. Importo lire 300 milioni.

Rimangono da eseguire lavori per la ricostruzione di una casa cantoniera, del nuovo fabbricato viaggiatori, essendo provvisorio quello prefabbricato attualmente esistente, di un terzo binario e dello scalo merci; di impianti elettrici e di sicurezza con un magazzino merci che, peraltro, mancava nella preesistente stazione di Longarone.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avrebbe già dato corso alla costruzione di tutti questi impianti connessi con la stazione di Longarone, se non ci fosse stato il problema dell'inserimento nel piano particolareggiato della stazione, dei fabbricati per l'alloggio dei ferrovieri, ecc.

Essendo ora stato approvato il piano regolatore, la soluzione definitiva non dovrebbe essere ritardata e, nel dare atto all'Amministrazione ferroviaria dell'immediatezza del suo intervento per il ripristino della strada ferrata, la Commissione fa voti perchè, con uguale prontezza, siano appaltate ed eseguite le opere da farsi, il cui importo previsto è di lire 300 milioni che, con la somma già spesa di lire 300 milioni, danno il totale dell'importo previsto per il ripristino dei servizi ferroviari.

D) I lavori di sistemazione idraulica

Per quanto riguarda i lavori di sistemazione idraulica, i dati relativi sono i seguenti:

1) le opere di difesa idraulica sulla sponda destra del fiume Piave furono suddivise in 3 lotti. Di queste, il tratto dal ponte di Malcom (strada Castellavazzo-Codissago) allo sbocco del torrente Maè è stato ultimato per un importo di lire 477.500.000;

2) le opere di difesa idraulica alla destra e alla sinistra del Maè, per un importo di lire 236.700.000, sono stati del pari ultimati;

3) il tratto di difesa idraulica dallo sbocco del Maè al nuovo ponte di Faè — per un importo di lire 100.000.000 — si trovano in un notevole stato di avanzamento;

4) il ripristino delle opere di difesa degli abitati di Longarone, Castellavazzo e Provagna fu invece eseguito con i lavori di pronto intervento (sotto la vigilanza del Commissariato straordinario) per un importo di lire 57.200.000 e fu ultimato sollecitamente.

Si deve aggiungere che, avendo l'ondata cambiato il corso dello sbocco del Maè nel Piave, per il ripristino di questo sbocco furono asportati 20 mila metri cubi di materiale con un taglio nel greto; sul primitivo percorso fu costruito anche un grosso repellente (si chiamano pennelli, moli o repellenti quelle opere che servono per allontanare dalle sponde il corso delle acque) in maniera da difendere lo stabilimento di faesite. Per effetto della costruzione di questo repellente il lavoro nello stabilimento venne ripreso poche settimane dopo il disastro.

Per queste opere idrauliche sono state spese complessivamente finora lire 714.200.000, che — sommate all'importo delle predette opere di pronto soccorso a difesa degli abitati di Longarone, Castellavazzo e Provagna (lire 57.200.000) e ai 100.000.000 dei lavori in corso — danno un totale di lire 871.400.000.

Sono stati, inoltre, avviati i lavori per il ripristino dell'acquedotto di Longarone. La spesa prevista per l'opera è di lire 196 milioni. Lo stato di avanzamento dei lavori è del 20 per cento circa.

Nel quadro delle opere eventualmente da realizzare, secondo le sistemazioni urbanistiche di cui ai piani comprensoriali, va fatto cenno al progetto di costruzione dell'acquedotto del medio Piave, che, partendo da Castellavazzo, dovrebbe servire i Comuni fino a Ponte delle Alpi. Per la realizzazione di tale acquedotto fu costituito, anteriormente al disastro del Vajont, un apposito consorzio; l'opera prevista comportava una spesa di circa lire 6 miliardi.

Al riguardo si fa presente che, in base ai pareri espressi da Sindaci dei Comuni di Longarone, Castellavazzo e Soverzene — nel corso degli incontri nella sede della Prefet-

tura di Belluno — è apparso che tale opera non sarebbe necessaria in quanto, con una spesa di gran lunga inferiore, può egualmente essere assicurato il rifornimento idrico occorrente alle comunità interessate mediante l'utilizzazione di sorgenti locali. Ed è proprio per tali ragioni che i Comuni sopra menzionati ritengono, a suo tempo, di non dare la propria adesione al consorzio anzidetto.

Urgente appare, invece, la costruzione dell'acquedotto di Erto mediante l'utilizzazione della sorgente sita in località Val Zemola.

L'opera, progettata a suo tempo dal Comune di Erto, comporta una spesa di circa lire 50 milioni; in proposito va rilevato che tale acquedotto sarà in ogni caso utilizzabile, qualunque sia la soluzione che sarà data al problema degli insediamenti abitativi di Erto-Casso, di cui si tratterà diffusamente nella Parte quarta, Capitolo IV della presente relazione.

E) Le opere pubbliche varie

1) *Costruzione del cimitero di Fortogna.*

Nella frazione di Fortogna del Comune di Longarone è stato costruito un nuovo e decoroso cimitero, con una cappella. Sono stati spesi 22 milioni per la costruzione di loculi e 6 milioni per la sistemazione del cimitero. Si tratta di un'opera meritevole di considerazione; nel cimitero sono state collocate tutte le salme che è stato possibile recuperare.

2) *Costruzione della fognatura nera a Longarone per la zona nord e sud.*

L'importo previsto è di lire 397 milioni. L'avanzamento dei lavori è del 20 per cento. Questa opera, in corso di esecuzione, ha subito un rallentamento sia per la difficoltà di approvvigionamento dei materiali tubolari, sia per la costruzione dei collettori primari, secondari e terziari, la cui ubicazione è condizionata dalle definitive indicazioni del piano particolareggiato.

PARTE TERZA

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

- CAPITOLO I. — *Le opere intese a ristabilire le condizioni di sicurezza*
- CAPITOLO II. — *Gli studi e gli accertamenti condotti in ordine alla sicurezza della zona*
- CAPITOLO III. — *Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 7 novembre 1964*
- CAPITOLO IV. — *Le condizioni di sicurezza delle dighe esistenti nelle provincie di Belluno e di Udine*

CAPITOLO I

**LE OPERE INTESE A RISTABILIRE
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA**

In relazione alla situazione determinatasi nel bacino del Vajont in seguito alla dislocazione tettonica del monte Toc che determinò la creazione di un lago residuo a monte della frana di notevole capacità — fonte di ulteriore pericolo sia per gli abitanti siti lungo l'asta del Piave, sia per quelli del versante verso Cimolais qualora si verificasse la caduta del residuo monte Toc — il Consiglio superiore dei lavori pubblici deliberava una serie di provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti per ristabilire la sicurezza nella zona del Vajont.

I provvedimenti consigliati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 18 ottobre 1963 vennero fatti propri dal Governo che, con l'emanazione del decreto-legge n. 1408 del 31 ottobre 1963, provvedeva ad assicurare l'avvio dei lavori ritenuti indispensabili per la sicurezza del bacino ed autorizzava, per far fronte ai predecreti interventi di urgenza, la spesa di 4 miliardi.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici impartiva quindi direttive per l'approntamento dei progetti di sistemazione e difesa idraulica al Magistrato alle acque, e, nel contempo, disponeva che alcuni lavori di carattere urgente fossero eseguiti dall'ENEL sotto il controllo del Magistrato alle acque.

Successivamente con la legge 4 novembre 1963, n. 1457 ed, infine, con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, venivano integrati i precedenti stanziamenti di fondi anche per il settore delle opere pubbliche. Gli interventi previsti in questo campo riguardano specificatamente due settori e precisamente: uno, che consiste nel ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche distrutte; l'altro, nell'attuazione di quelle opere necessarie a ridare la sicurezza alla zona.

Per quanto concerne il ripristino delle opere pubbliche, tale materia è stata am-

piamente illustrata nella Parte seconda della presente relazione.

Per quanto riguarda, poi, le opere intese a ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza nella zona del Vajont, esse vanno suddivise in due categorie e precisamente:

— la *prima* riguarda le opere di primo intervento e di sistemazione idraulica direttamente eseguite dagli Uffici del Genio civile di Belluno e di Udine;

— la *seconda* riguarda le opere di progettarsi e da eseguirsi da parte dell'ENEL sotto il controllo del Magistrato alle acque.

Queste ultime opere sono quelle più direttamente intese ad eliminare eventuali situazioni di pericolosità, sia per la presenza della frana, sia soprattutto per il pericolo dell'ulteriore franamento del cosiddetto diedro (parte residua del monte Toc non franata) nel lago rimasto senza possibilità di scarico.

Tali opere possono così riassumersi:

1) *Lavori per contenere il sovrizzo del lago residuo mancante di emissario:*

a) impianto di pompaggio in prossimità del passo di S. Osvaldo;

b) galleria di sfioro a quota 720;

c) impermeabilizzazione della sella di S. Osvaldo;

d) sgrondo del torrente Tuora;

e) sgrondo dei torrenti Zemola e Vajont.

2) *Lavori per conseguire lo svuotamento del lago residuo:*

a) galleria a quota 640;

b) riattivazione della galleria di sorpasso (*by-pass*).

3) *Lavori per la sicurezza del bacino:*

a) accertamenti sulla stabilità della diga;

b) sorveglianza e segnalazione d'allarme;

c) sondaggi nel corpo della frana ed in località Pineda e sulle pendici del diedro;

d) sistemazione del fronte della frana a monte della diga;

e) sistemazione con briglie dell'alveo del Vajont a valle diga.

* * *

Sembra ora opportuno un esame particolare dei lavori precedentemente menzionati:

1) *Impianto di pompaggio*: è stato costruito per effettuare il sollevamento meccanico degli afflussi naturali al serbatoio da parte dei torrenti Vajont, Zemola e Tuora aventi un bacino imbrifero complessivo di Km² 55 e per riversare gli afflussi stessi nella valle del Cimoliana. L'impianto è stato inizialmente progettato per una portata di pompatura di 2 m³/sec.; successivamente, in seguito al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 20 dicembre 1963, è stato ulteriormente potenziato, così da raggiungere una portata massima di 2,75 m³/sec. È stato realizzato in due stadi: il primo costituito da 10 pompe scorrevoli su piani inclinati, con prevalenza di circa 40 m., le cui tubazioni di mandata fanno capo ad una apposita vasca; il secondo costituito da 14 pompe fisse aventi prevalenza di circa 100 m. che pescano nell'anzidetta vasca ed immettono le portate di pompatura, a mezzo di tre condotte metalliche del diametro di 510 mm., in una canaletta in legno della lunghezza di circa 2.300 m. che le convoglia nella Val Cimoliana dopo aver superato la sella di S. Osvaldo.

L'impianto ha una potenza di 5.135 kw e per la sua alimentazione sono stati costruiti 36 km di elettrodotto a 20 kV.

I lavori sono stati iniziati alla metà del novembre 1963; la stazione è entrata in servizio il 19 febbraio 1964 per la portata di 2 m³/sec. ed il 17 aprile successivo per l'ulteriore portata di 0,7 - 0,8 m³/sec. L'impianto ha funzionato a pieno regime fino al 25 agosto 1964 ed a regime ridotto fino al 12 settembre successivo quando è stato fermato per mancato pescaggio delle pompe essendo nel frattempo il lago residuo disceso dal livello iniziale di 723,95 al livello di

m. 718,63 s.m. con il contributo anche dei due fori di spillamento dalla galleria del *bypass*, della quale si parlerà in seguito.

2) *Galleria di sfioro a quota 720*: la costruzione della galleria Vajont-Cimoliana era stata iniziata dalla SADE per convogliare le acque del torrente Cimoliana nel grande serbatoio del Vajont e dalla parte terminale del serbatoio era già stata scavata per circa 990 m. L'attuale completamento della galleria, effettuato con lo scopo di mettere in comunicazione il serbatoio residuo con la valle del Cimoliana, ha comportato lo scavo di circa 2.168 m. di galleria con sezione di 6,2 m² eseguiti per 1.908 m. dall'attacco di Cimolais e per 260 m. da un apposito pozzo di manovra paratoia scavato dall'alto in località « Prà di Tegn » per una profondità di 92,90 m.

Le opere di sbocco nella valle Cimoliana hanno comportato la messa in opera di una tubazione metallica del diametro di 1,60 m., la costruzione di un dissipatore alla base e del susseguente canale di scarico in gabbionate nella Val Tremenigia.

I lavori di scavo sono stati iniziati il 28 novembre 1963 e terminati il 17 maggio 1964; quelli di finitura sono stati completati nell'agosto successivo.

La galleria è entrata in servizio il 25 ottobre 1964 quando il livello del lago residuo, che alla data dell'8 ottobre aveva raggiunto la quota minima di m. 717,17 s.m., in seguito ad abbondanti precipitazioni, raggiunse la quota d'imbocco della galleria stessa. Il massimo livello raggiunto dal serbatoio si è verificato il 31 ottobre successivo con quota 722,05. La galleria ha travasato acqua nella Val Cimoliana fino all'8 gennaio 1965 con portate variabili in funzione del carico idraulico all'imbocco.

3) *Impermeabilizzazione mantello morenico sella di S. Osvaldo*: è stata effettuata allo scopo di elevare la soglia di sicurezza rappresentata dalla base rocciosa della sella (q.ta minima 740 m. circa) ed allontanare i rischi connessi con l'eventuale travasamento di acqua dal lago residuo verso la Val Cimoliana attraverso la coltre inconsistente della sella medesima. L'impermeabilizzazione è

stata ottenuta creando a mezzo di iniezioni cementizie un diaframma sotto la sella di S. Osvaldo. Lo schermo, della lunghezza di 54 m., è stato realizzato mediante perforazioni ad interasse di m. 5 disposte su tre file parallele alla reciproca distanza di 2 m.; i fori della fila centrale erano intermedi a quelli di monte e di valle.

Nei fori venne iniettata a pressione miscela di cemento, sabbia e silicati per una profondità massima di circa 25 m. Complessivamente sono state eseguite perforazioni per 1.691,5 m., riproforazioni, causa smottamenti interni, per 1.733 m. e sono stati iniettati 41.479 quintali di miscela di cemento, sabbia e silicati.

I lavori, iniziati il 15 gennaio 1964, sono terminati il 5 maggio 1964.

4) *Sgrondo del torrente Tuora*: in base al voto del 20 dicembre 1963 del Consiglio superiore dei lavori pubblici era stato previsto di raccogliere le acque che confluiscono al serbatoio residuo e di convogliarle a gravità oltre la sella di S. Osvaldo nella valle del Cimoliana. I relativi progetti prevedevano la realizzazione di una rete di canali di gronda in tubazioni di acciaio, per uno sviluppo complessivo di una quindicina di km.

È stato completato lo sgrondo del Tuora costruendo una briglietta di ritenuta sullo stesso e convogliando i relativi deflussi, a mezzo di una tubazione del diametro di 1,0 m. nella canaletta in legno dell'impianto di pompaggio.

5) *Sgrondo dei torrenti Zemola e Vajont*: poichè con la costruzione dell'impianto di pompaggio prima e della galleria di sfioro poi, è stato assicurato lo smaltimento degli afflussi naturali al serbatoio residuo, valutati in 2-2,5 m³/sec. medi annui, il Consiglio superiore dei lavori pubblici con suo voto del 16 settembre 1964 ha espresso la non opportunità dell'esecuzione dei lavori suddetti.

6) *Galleria a quota 640*: con questa soluzione è prevista la realizzazione dello scarico profondo del serbatoio residuo a monte della frana utilizzando il tronco già costruito di una galleria che doveva, nei progetti

della SADE, collegare i serbatoi del Piave con quelli del Cellina.

Nei progetti SADE era prevista l'esecuzione di una serie di impianti a cascata lungo la Val Cellina il primo dei quali in località « Rio Cuvil » sulla sponda sinistra del Cellina, prevedeva l'utilizzazione di una derivazione d'acqua dal serbatoio del Vajont della portata massima di 50 m³/sec. che una volta utilizzata ai fini idroelettrici veniva scaricata nel serbatoio di mezzo canale a monte del lago di Barcis (salto utilizzato: Vajont quota 722,50, Centrale Rio Cuvil quota 505).

Il tronco costruito a suo tempo secondo le predette finalità, ha una lunghezza di 853,20 m. ed imbocca in sponda destra del serbatoio del Vajont a quota 640; quello rimanente da costruire è invece lungo 3.486,50 m., sbocca nel Cimoliana a quota 636,84, ed ha una sezione di scavo di 6,3 m². Il tracciato di tale galleria è solo in parte conforme a quello del progetto SADE.

All'esecuzione del progetto suddetto è stato dato parere favorevole dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 18 settembre 1964.

I relativi lavori sono stati appaltati soltanto di recente, e la loro durata è prevista in 12 mesi, qualora allo scavo della galleria si proceda con attacco da due parti e, cioè, dalla Valle Cimoliana e dall'attuale pozzo esistente verso il lago, costruito a suo tempo — come innanzi accennato — dalla SADE; la durata dei lavori è prevista, invece, in 15 mesi, qualora la galleria venga attuata con il solo attacco dalla parte della Valla Cimoliana.

Una volta entrata in funzione la galleria, lo svuotamento del lago residuo richiederà 4-5 mesi, tenendo conto della necessaria prudenziale gradualità con la quale esso dovrà realizzarsi al fine di evitare eventuali scosciamenti dal corpo del « diedro » del monte Toc, in località Pineda; è previsto un abbassamento graduale di 30 cm. al giorno da quota 720 a quota 700, di 15 cm. al giorno da quota 700 a quota 680, di 1 m. al giorno da quota 680 a quota 640. Il volume d'acqua che resterà invasato a quota 640 sarà di circa 7,5 milioni di metri cubi con un'altezza

massima di circa 10 m. nella coda del serbatoio.

7) *Riattivazione della galleria di sorpasso (by-pass)*: la galleria di sorpasso venne costruita dalla SADE nell'anno 1961 in sponda destra del serbatoio del Vajont con l'intento di realizzare un immediato collegamento idraulico nell'eventualità che verificandosi altre frane dopo quella del novembre 1960 potesse venire interrotta la continuità del serbatoio. Tale galleria della lunghezza di 2.092,4 m., ha sezione policentrica rivestita in calcestruzzo del diametro finito di 4,50 m., imbocca a valle dell'abitato di Erto a quota 624,32 e sbocca subito a monte della diga del Vajont a quota 613,78. Il suo imbocco è attualmente ricoperto da uno strato limoso dello spessore di circa 17 m. da fondo della platea mentre lo sbocco, nei primi mesi del 1964, è stato tamponato mediante iniezioni cementizie per evitare che il progressivo dislivello tra il serbatoio residuo ed il piccolo laghetto formatosi dopo la frana a tergo della diga potesse provocare il travaso repentino da quello in questo.

La soluzione proposta dall'ENEL col progetto 21 agosto 1964 prevedeva lo scarico del serbatoio verso il Piave mediante spillamento dalla galleria di sorpasso per la cui riattivazione erano già stati eseguiti numerosi lavori regolarmente ordinati dal Ministero dei lavori pubblici, quali: ricognizione attraverso sondaggi; prove con traccianti radioattivi per l'accertamento del transito di una certa portata in galleria; costruzione di un cunicolo di accesso, (febbraio-giugno 1964) della lunghezza di 327 m. parallelo al *by-pass*; camera di manovra dalla quale sono stati eseguiti 2 fori di spillamento del diametro di 224 mm. che, a seguito di particolari opere, sono entrati in funzione il 31 luglio ed il 26 agosto 1964 ed hanno consentito di spillare una portata costante di circa 2,15 m³/sec. Per assicurare l'accesso e la manutenzione ai tubi di spillamento indispensabili per mantenere la portata di spillamento in atto (voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 18 settembre 1964) si è provveduto alla costruzione di un nuovo cunicolo in galleria destina-

to al solo convogliamento delle acque spillate.

Con l'intento di assicurare la predetta portata di spillamento era stata prevista l'esecuzione di altri fori; purtroppo la messa in funzione di un terzo foro ha determinato un aumento di velocità e di portata che ha dato origine ad un fenomeno di risucchio del materiale sito all'imbocco del *by-pass*; tale fatto ha determinato la quasi totale occlusione anche dei due precedenti fori, per cui attualmente la portata si è ridotta a mezzo metro cubo al secondo.

8) *Accertamenti sulla stabilità della diga*: gli accertamenti sulla stabilità della diga e delle imposte hanno fatto oggetto di una prima relazione da parte del professor G. Oberti, del Politecnico di Torino, che riassume gli studi effettuati e cioè:

calcoli analitici circa la stabilità della struttura nelle nuove condizioni di carico, previste in base alle ipotesi più pessimistiche riguardanti futuri movimenti della frana;

prove su modelli della diga esistenti presso l'Istituto sperimentale modelli e strutture di Bergamo;

determinazione delle caratteristiche elastiche delle imposte della diga eseguite dal professor P. Caloi dell'Istituto nazionale di geofisica col metodo geosismico; (serve a determinare le proprietà elastiche della roccia — modulo elastico — mediante il calcolo della velocità di propagazione dell'onda provocata da piccoli scoppi);

parere geomeccanico dottor L. Müller sulle condizioni delle imposte rocciose.

La relazione conclude con l'affermazione che non vi sono pericoli per la struttura e le sue imposte e che peraltro sono necessari alcuni lavori di ripristino dei tiranti distrutti e di consolidamento di alcune zone a valle della diga, oltre alla rimessa in efficienza degli strumenti annegati nel corpo della struttura.

Detto consolidamento è stato già parzialmente eseguito e sono pure stati controllati numerosi tiranti sia in destra che in sinistra con risultato positivo, mentre sono iniziati i lavori per mettere in opera nuovi ti-

ranti. Inoltre dopo la costruzione di cinque passerelle metalliche sul paramento di valle della diga si è provveduto alla rimessa in efficienza di grande parte degli strumenti annessi nel corpo della struttura ed all'installazione di un pendolo nell'ex pozzo montacarichi mentre sono stati rimessi in servizio buona parte degli estensimetri a lunga base esistenti nelle spalle della diga e ne sono stati posti in opera numerosi altri. Tali strumenti servono per il controllo della diga.

9) *Sorveglianza e segnalazione*: fin dai primi giorni dopo la catastrofe sono stati costituiti dall'ENEL, su richiesta delle Autorità, due posti di sorveglianza: uno in corrispondenza della spalla sinistra della diga ed uno sopra l'abitato di Erto, per il controllo del diedro sovrastante Pineda. Detti posti sono continuamente presidiati ed il loro scopo è di segnalare ogni eventuale situazione di pericolo. Mediante triangolazioni e collimazioni vengono controllati dei punti fissi collocati opportunamente sul « Diedro » per accertare eventuali movimenti della residua parte del monte Toc.

Qualora ciò si verificasse, a mezzo di una vasta rete di sirene installate tra Longarone e Busche (Feltre) e ad Erto, tale situazione può venire immediatamente resa nota dalle Autorità alle rispettive popolazioni.

Nel maggio 1964 è entrata in servizio la nuova stazione sismografica (a tre componenti: verticale, N-S e E-O) installata in sponda sinistra della diga per consentire una accurata sorveglianza delle condizioni della zona con particolare riguardo a quella della frana. La spesa per tali impianti si aggira su circa 45 milioni.

10) *Sondaggi nel corpo della frana ed in località Pineda e sulle pendici del diedro*: sulla scorta delle considerazioni espresse nel voto 6 dicembre 1963 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'invito contenuto nel telegramma 27 dicembre 1963 del Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle indagini da compiersi sulla dislocazione tettonica allo scopo di trarne utili elementi circa la conoscenza dell'evoluzione della dislocazione stessa, l'ENEL a partire dal febbraio 1964 ha dato inizio ad una serie di

sondaggi di medio diametro sia sulla massa dislocata che in località Pineda e sulle pendici del diedro sovrastante la località stessa. Il programma dei sondaggi è contenuto nel progetto in data 24 marzo 1964; la situazione attuale dei lavori è la seguente:

sondaggi sulla massa dislocata: eseguiti n. 2 a carotaggio continuo con diametro finale 65 mm. per complessivi 600 m.; in corso di esecuzione n. 3 con produzione di 380 m. al 10 gennaio 1965. Si ritiene che l'esecuzione di questi sondaggi sarà numericamente molto inferiore a quelli previsti;

sondaggi in località Pineda: completato il programma con l'esecuzione di n. 3 fori a carotaggio continuo per complessivi 452 m.;

sondaggi sul diedro: eseguiti n. 8 per complessivi 1.304 m.; in corso di esecuzione n. 2 con produzione al 10 gennaio 1965 di 164 m. Per la completa esplorazione della costa restano da effettuare n. 2 sondaggi che saranno portati a termine entro il prossimo mese di marzo.

I risultati di tali sondaggi sono riportati nella relazione dei vari geologi interpellati.

11) *Sistemazione del fronte della frana a monte della diga con convogliamento delle acque del bacino di dominio nello scarico di alleggerimento del precedente serbatoio*: detti lavori hanno lo scopo di raggiungere un effettivo grado di tranquillità per quanto riguarda la diga e Longarone. Difatti il dislocamento tettonico ha provocato un franamento di materiale anche contro la diga con colmata della valle fino alla quota 680 circa.

Attualmente la struttura è caricata in modo sostanzialmente diverso dall'originale sia per la diversa natura del materiale che per la sua irregolare distribuzione.

I lavori prevedono: l'eliminazione del carico dissimetrico contro la diga mediante spianamento dello stesso a quota 680; la sistemazione delle scarpate del fronte della frana secondo profili stabili e la predisposizione sulle stesse di opportune canalizzazioni per raccolta dell'acqua; l'adduzione dei deflussi di dette canalizzazioni in un colletto-

re per il loro convogliamento nella galleria dello scarico di alleggerimento del serbatoio mediante una serie di lavori che permetteranno di raggiungere tale scopo. L'esecuzione delle opere sopramenzionate è subordinata all'approvazione totale o parziale dei lavori previsti. Attualmente l'ENEL è in attesa di decisioni da parte del Ministero dei lavori pubblici e la Commissione si augura che esse intervengano tempestivamente.

12) *Sistemazione con briglie dell'alveo del torrente Vajont a valle della diga*: in un primo tempo il Ministero dei lavori pubblici aveva prospettato l'utilità di sistemare con briglie l'alveo del torrente Vajont a valle della diga ed in tal senso si era pronunciato già favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 5 novembre 1963.

Successivamente peraltro venne riconosciuta la non indispensabilità di dette opere, tenuto conto anche dell'avvenuto drenaggio del laghetto a monte della diga e la non opportunità di dar corso alla loro esecuzione (voto Consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 settembre 1964).

* * *

Tra le opere eseguite direttamente dall'Ufficio del Genio civile di Belluno e di Udine vanno segnalate le seguenti:

1) *Soprassoglio sulla Sella di S. Osvaldo* (quota 827 m. sul livello del mare). — Subito dopo la catastrofe, allo scopo di fronteggiare una eventualità simile a quella verificatasi nella notte del 9 ottobre che mettesse in pericolo l'abitato di Cimolais per la caduta del residuo monte Toc, in base alle disposizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici venne costruito un soprassoglio a Sella di S. Osvaldo della progettata altezza di m. 25 sopra la Sella stessa. Trattasi di una enorme muraglia costruita in gabbioni riempiti di pietrame; tale opera è stata ridimensionata, in corso di lavoro, riducendo l'altezza di 5 m.;

2) *Opere di difesa idraulica sul fiume Piave*, consistenti nell'arginatura in destra del precipitato fiume, dal ponte Malcom allo sbocco del Maè, con lo scopo di proteggere

la zona destinata al nuovo insediamento di Longarone e di regolarizzare l'alveo in corrispondenza dell'abitato;

3) *Opere di inalveamento del torrente Maè* sino al suo sbocco nel Piave;

4) *Costruzione di un argine* che partendo da Valle del Ponte, in corrispondenza del Maè, permetta la sistemazione dell'alveo del Piave e costituisca argine di difesa per il nuovo insediamento industriale.

Sulla concreta esecuzione delle predette opere di difesa idraulica e sul relativo stato di avanzamento dei lavori, si è già ampiamente riferito nella Parte seconda, Capitolo II, paragrafo D, della presente relazione.

CAPITOLO II

GLI STUDI E GLI ACCERTAMENTI CONDOTTI IN ORDINE ALLA SICUREZZA DELLA ZONA

In relazione ai sondaggi operati nel corpo della frana ed in corrispondenza del diedro in località Pineda, ed anche precedentemente a tali sondaggi, venne eseguita, per incarico del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'industria (Servizio geologico) e dello stesso ENEL, una serie di studi geologici tendenti a conoscere le condizioni di stabilità della frana ed in particolare del diedro ai fini soprattutto della sicurezza dell'abitato di Erto. Vanno a tal fine ricordate le relazioni: Gortani, Milli, Müller, Moretti-Valdinucci, Rossi-Semenza.

Proprio per le non concordanti valutazioni espresse nelle predette relazioni in ordine alle condizioni di stabilità della falda del monte Toc ad oriente della parte franata, venne — con nota ministeriale 10 luglio 1964, n. 12696, Div. 1^a — nominata una Commissione incaricata di acquisire, anche in base agli studi già fatti, tutti gli elementi di giudizio sulla situazione geologica della zona interessata dalla frana del Vajont ed in particolare sul problema riguardante l'abitato di Erto. Di tale Commissione, oltre al Presidente della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ingegner Luigi Giangrossi in-

caricato del coordinamento dei lavori ed interventi per il Vajont, facevano parte tre esperti geologi e precisamente il professor Milli, il professor Beneo, il professor Selli.

Dai sopralluoghi effettuati e dai vari studi eseguiti, i tre geologi — nella relazione del 10 agosto 1964 — elencarono una serie di elementi a favore della stabilità ed una serie di elementi che, più che deporre a sfavore della stabilità, denotano — secondo il parere degli stessi geologi — « una incompleta conoscenza geologica e geotecnica del diedro della Pineda ».

Elementi favorevoli alla stabilità:

« a) Nel diedro della Pineda mancano quegli indizi di movimento del suolo, che, viceversa, precedettero la grande frana del Vajont. Infatti le triangolazioni e livellazioni giornaliere hanno fino ad oggi rivelato la stabilità dei molti capisaldi di controllo; intatti sono i manufatti (così i muri di sostegno della strada); non sono state osservate fessure nel terreno.

« b) Lo sprone della Pineda è rimasto immobile malgrado la sollecitazione laterale subita ad opera della grande frana del 9 ottobre 1963 e malgrado l'inclinazione di 50°-60° verso occidente (cioè verso la frana stessa) del piano di faglia che delimita ad occidente il diedro.

« c) Gli strati del diedro sono a franapoggio: però, mentre nella parte alta essi sono paralleli al versante, nella parte bassa, invece, sono più inclinati del versante stesso. Perciò anche ammettendo una potenziale instabilità della parte alta del « diedro » (e che quindi possa esistere una superficie potenziale di distacco in corrispondenza dei calcari selciferi del Malm come per la grande frana del Vajont) si ha una buona resistenza da parte del piede del diedro, dove cioè gli strati hanno un'inclinazione maggiore del versante. Questi strati infatti dovrebbero essere tagliati obliquamente o normalmente nell'eventualità di un franamento. Tale resistenza è anche un po' accresciuta dai materiali di frana accumulati alla base dello sprone della Pineda.

« d) Fra il versante del monte Toc prima della grande frana e il diedro della Pine-

da esiste una somiglianza di giacitura degli strati, manca però una completa identità. Anzitutto diversa si presenta la direzione e la pendenza degli strati. Essi nel diedro inclinano verso NNW con la ricordata maggior pendenza al piede del diedro stesso. Nel tratto adiacente del versante franato del Toc gli strati inclinavano invece verso N e NNE e con una minor pendenza al piede. La faglia che ha delimitato ad oriente la frana del Vajont separava perciò due zolle con giacitura abbastanza diversa. Inoltre nel versante franato il 9 ottobre 1963 si potevano distinguere due parti: una occidentale e più estesa dove i calcari selciferi del Malm (entro cui si determinò poi la superficie di distacco) affioravano sia a monte e sia sul fondo valle; un'altra più orientale e meno estesa, dove i medesimi calcari affioravano solo a monte. Secondo l'interpretazione data per la grande frana del Vajont, questa parte più orientale è stata quella che ha offerto la maggiore resistenza al franamento stesso ed è anche quella che ha maggiori analogie col diedro della Pineda. Senza entrare in particolari si può dire cioè che il diedro in questione presenta analogie solo con quella parte della frana del Vajont che ha offerto una maggiore resistenza sia prima, sia durante il moto franoso. Si deve quindi concludere che la giacitura degli strati nel diedro della Pineda è diversa e nettamente più favorevole di quanto non fosse in questa parte più orientale dell'antico versante del Toc prima della grande frana.

« e) I sondaggi finora eseguiti rivelano una buona compattezza generale della roccia, mancanza di falde idriche e impermeabilità delle rocce ».

Elementi di perplessità circa la stabilità:

« a) mancano notizie complete sulle condizioni geologiche e geotecniche dell'area al piede del diedro, perchè coperta da detriti e dalle acque del lago.

« b) Esiste una generica somiglianza col versante del Toc prima della grande frana, pur con le differenze messe in evidenza più sopra.

«c) Non si ha la possibilità di eseguire un calcolo attendibile di stabilità del diedro della Pineda, date le numerose incognite che intervengono (resistenza al taglio della massa rocciosa, coesione, attrito interno, fratture, eccetera)».

Dopo aver illustrato tutti i suaccennati elementi, i tre esperti geologi così concludevano:

« Come risulta da quanto si è qui esposto sinteticamente, gli elementi che depongono a favore della stabilità del diedro della Pineda sono senza dubbio numerosi e di notevole peso. Resta però un margine di incertezza dovuto essenzialmente alla mancanza di alcune conoscenze per un giudizio completo e definitivo.

« Per limitare eventualmente questo margine di dubbio, si consigliano la perforazione di pozzi e lo scavo di cunicoli al di sotto del detrito che copre la base del diedro, per una migliore conoscenza di questa parte, essenzialmente per la stabilità dello sprone della Pineda. Naturalmente dovrà essere continuata e intensificata la triangolazione giornaliera dei capisaldi di controllo. Si consiglia anche di tentare calcoli teorici circa la stabilità del diedro e circa l'altezza dell'eventuale onda di piena che si potrebbe determinare nell'ipotesi più catastrofica di un improvviso distacco del diedro con la velocità e i tempi della grande frana del 9 ottobre 1963. Può darsi infatti che anche in tale caso il paese di Erto non venga raggiunto dall'onda.

« Non ci nascondiamo però la difficoltà e l'incertezza dei risultati di una tale ricerca.

« Evidentemente la tranquillità assoluta per il paese di Erto si potrà avere solo con un notevole abbassamento del livello attuale del lago ».

* * *

Le surriportate argomentazioni svolte dai tre geologi nella citata relazione del 10 agosto 1964, furono approvate all'unanimità dalla Commissione ministeriale, come risulta dalla relazione conclusiva del 15 ottobre 1964.

Al riguardo sembra opportuno riferire testualmente le conclusioni alle quali la suddetta Commissione pervenne:

« Benchè non si siano acquisiti elementi tali che consentano di escludere la possibilità di franamento del diedro, questo avvenimento si dimostrerebbe come una eventualità piuttosto remota.

« Si può infatti confermare, come esposto nell'allegata relazione geologica, che tutti i dati di osservazioni dirette, quali i sondaggi, le triangolazioni e l'assenza di fessurazioni sul terreno e sui manufatti, eccetera, depongono a favore della stabilità del diedro e dell'antistante penisola della Pineda direttamente a questo addossata.

« Allo scopo di raccogliere, ove possibile, maggiori informazioni, sono stati suggeriti e quindi iniziati altri sondaggi ubicati opportunamente nella zona del piede del diedro medesimo. I dati finora ottenuti, relativamente ai risultati di detti sondaggi in corso di esecuzione, non hanno fornito elementi contrari al giudizio sopra espresso.

« L'ipotesi, pertanto, di un crollo improvviso apparirebbe alquanto lontana, pur non essendo da escludere in via assoluta, specialmente dopo il tragico ammaestramento del 9 ottobre 1963. Al riguardo occorre, però, sottolineare che la grandiosa frana del Toc, pur nella sua complessità, era stata preceduta da numerosi e vistosi segni di movimenti in atto (benchè non tali da farne prevedere le catastrofiche conseguenze), mentre nella zona in questione non si sono manifestati segni del genere.

« Occorre al proposito ricordare che sul diedro della Costa delle Ortiche sono stati sistemati numerosi punti di osservazione, che vengono periodicamente rilevati trigonometricamente, appunto allo scopo di accertare se vi si producono spostamenti anche di minima entità.

« Poichè l'imbibizione al piede del diedro costituisce elemento che può influire negativamente sulla stabilità, il livello del lago è un fattore di notevole peso per il problema in discussione. A questo riguardo si osserva che tale livello è stato abbassato a quota 717 circa, con possibilità di ulteriore diminuzione, e che in ogni caso non potrà superare la quota d'imbocco (m. 720) della

completata galleria di scarico verso Cimoliana.

« Ciò posto, si ritiene di poter esprimere il parere che dovrebbe sussistere una ragionevole condizione di sicurezza per l'abitato di Erto, condizione che migliorerà ulteriormente abbassando ancora il livello del lago, la cui quota massima di sicurezza assoluta, agli effetti di un'improvvisa caduta nell'ipotesi (per altro estrema) dell'improvviso crollo del diedro, potrebbe essere precisata con un apposito studio idraulico ».

CAPITOLO III

IL VOTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI DEL 7 NOVEMBRE 1964

La predetta relazione della Commissione ministeriale venne successivamente trasmessa — da parte della Direzione generale servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici — al Consiglio superiore, affinché prima che fosse adottato qualsiasi provvedimento sulla base delle conclusioni in essa contenute, il Consiglio stesso portasse il suo esame sulla situazione generale della zona ed esprimesse il proprio parere anche sui seguenti specifici punti:

1) sicurezza della zona dell'invaso del Vajont, alla luce della relazione in argomento, tenendo presenti le precedenti pronunce al riguardo;

2) possibilità di determinare una quota di sicurezza al di sopra della quale sia consentito di realizzare insediamenti senza timore per la pubblica incolumità, e sempre che la natura geologica del terreno lo consenta;

3) se in rapporto alla determinazione della quota di sicurezza e ad ogni altra considerazione di carattere urbanistico, economico e sociale che possa dedursi dagli studi condotti, debbano dichiararsi da trasferire in tutto o in parte, e dove, gli abitati del Comune di Erto e Casso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, tenendo conto dei precedenti voti espressi dal Consiglio superiore su tale argomento;

4) se possa essere consentito, sia pure in maniera precaria, che, in attesa delle definitive determinazioni sul trasferimento degli abitati di Erto e Casso, gli abitanti interessati possano rientrare nelle proprie abitazioni.

Al riguardo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici — riunito in assemblea straordinaria il 7 novembre 1964 — espresse il seguente parere:

« 1) la sicurezza assoluta della zona dell'invaso del Vajont si potrà ottenere soltanto con lo svuotamento dell'invaso medesimo, mediante i provvedimenti a suo tempo prescritti;

« 2) tenuto conto che gli studi in corso per la sistemazione generale del comprensorio lasciano intravedere che potrà anche ravvisarsi la convenienza di mantenere l'invaso predetto ad un certo livello, in base agli elementi a disposizione è possibile indicare soltanto in linea di larga massima in m. 830 s. m. la quota di sicurezza al di sopra della quale si possa consentire la realizzazione di insediamenti, pur subordinando ogni definitiva decisione in merito alla zona da utilizzare ad un apposito esame di carattere idraulico e geologico. Attualmente, come già detto, sono in corso sondaggi per conoscere la stabilità del terreno;

« 3) gli abitati di Erto e Casso siano da trasferire totalmente ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nelle località da determinare opportunamente in sede di compilazione dei piani comprensoriali di cui alla legge stessa. Fra tali località da determinare potrà eventualmente anche includersi la zona del territorio di Erto a monte del vecchio abitato, sempre subordinatamente agli accertamenti di idoneità nei riguardi idraulico-geologici, e previo regolare studio urbanistico ed economico-sociale;

« 4) allo stato attuale la minaccia di crollo della pendice del Monte Toc (Diedro della Pineda), risulta sempre temibile, sebbene non presenti segni evidenti di immediata pericolosità.

« Il rientro alle loro abitazioni dei cittadini di Erto sia pure a titolo precario, potrà essere preso in esame allorchè saranno

espletati gli studi geologici ed idraulici di cui alla relazione in oggetto.

« Potrà consentirsi l'esercizio della viabilità delle zone e delle normali attività lavorative diurne, con l'osservanza delle cautele indicate nei considerando.

« Nei riguardi di Casso resta confermata la sua abitabilità in attesa dei provvedimenti di trasferimento ».

In relazione ai sondaggi ai quali fa riferimento il voto sopra riportato, va precisato che il Ministero dei lavori pubblici ha incaricato l'ENEL di effettuare una campagna esplorativa mediante sondaggi geognostici, allo scopo di determinare le condizioni geostrutturali per un eventuale nuovo insediamento a quota 830 m. a monte dell'attuale abitato di Erto.

La campagna prevede l'esecuzione di n. 7 sondaggi, della profondità media di 60-70 m.; tali sondaggi, per i quali è prevista una spesa complessiva di lire 10 milioni circa, sono tuttora in corso di esecuzione.

CAPITOLO IV

LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE DIGHE ESISTENTI NELLE PROVINCE DI BELLUNO E DI UDINE

Il disastro del Vajont ha generato, come era logico, motivi di apprensione negli abitanti dei paesi siti in prossimità di altri laghi artificiali e particolarmente per quelli esistenti nella provincia di Belluno e di Udine.

Il Ministero dei lavori pubblici, in base anche alle sollecitazioni da più parti pervenutogli, ha nominato, con proprio provvedimento in data 15 gennaio 1964, una Commissione per l'esame delle condizioni di sicurezza delle dighe e dei bacini ricadenti nelle predette province. La Commissione, formata da esperti in costruzioni idrauliche, da geologi e da funzionari del Ministero dei lavori pubblici e dell'Enel, ha visitato gli sbarramenti che ricadono nelle due province e, per ognuno dei vari impianti visitati, ha riportato le conclusioni in ottemperanza al mandato conferitole nella relazione in data 31 maggio 1964.

Per quanto riguarda le dighe le indagini hanno permesso di constatare che i fenomeni osservati sono tutti nel campo delle deformazioni elastiche. La Commissione ha elaborato una serie di proposte tendenti alla limitazione di alcuni invasi al fine di assicurare un più elevato grado di sicurezza alle zone sottese dai laghi artificiali esistenti e comunque da essi interessate. Dalla relazione della Commissione si avverte che giustificate sono le apprensioni degli abitanti della frazione di Vallesella in Comune di Domegge. Infatti gli invasi e svassi del serbatoio di Pieve di Cadore incrementano il preesistente naturale, seppur lento, fenomeno di dissoluzione dei gessi ad opera delle acque meteoriche e quindi il pericolo di crollo dei sovrastanti conglomerati con formazione di doline. Secondo la Commissione occorre un provvedimento radicale che preveda lo spostamento della parte più bassa dell'abitato in prossimità alla sponda del serbatoio; provvedimento, questo, da estendersi gradualmente anche a quei fabbricati più lontani nei quali si manifestassero delle lesioni. Per il Capoluogo di Domegge, la Commissione, non riconosce motivi di pericolo agli episodi di cedimenti sporadici che si sarebbero verificati e che non sono da attribuirsi alla stessa causa riconosciuta per Vallesella.

Senza addentrarsi in un esame dei singoli casi, dettagliatamente descritti nella relazione ed illustrare le precise prescrizioni di ordine tecnico riferentisi ad ogni singolo impianto, la Commissione esclude l'esistenza, allo stato attuale, di situazioni pericolose per gli altri bacini esaminati. Per ogni impianto, comunque, è stato redatto un rapporto con la prescrizione delle eventuali opere ritenute necessarie per assicurare la più ampia funzionalità agli impianti e, nel contempo, eliminare anche quelle condizioni marginali di non rilevante pericolo di possibile esistenza.

Nella relazione, pregevole in ogni sua parte, si raccomanda infine che le periodiche ispezioni, attualmente previste dalla legge alle dighe ed ai loro organi di scarico, vengano estese anche alle pendici dei serbatoi per accertarsi della loro stabilità.

PARTE QUARTA**RICOSTRUZIONE E RIPRESA ECONOMICA**

CAPITOLO I. — *I piani comprensoriali*

CAPITOLO II. — *La ricostruzione nella zona di Longarone e Castellavazzo:*

- A) Lo stralcio del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo
- B) I problemi relativi alla realizzazione del piano particolareggiato di Longarone

CAPITOLO III. — *La ripresa economica nel versante bellunese:*

- A) Il consorzio per gli agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo
- B) La industrializzazione della valle del Piave

CAPITOLO IV. — *I problemi degli abitati di Erto-Casso:*

- A) Le conseguenze del disastro nel comune di Erto-Casso
- B) Il trasferimento degli abitati e le possibili scelte che si offrono agli abitanti
- C) La volontà degli interessati al trasferimento
- D) Le difficoltà della ricostruzione connesse all'attuazione del piano comprensoriale

CAPITOLO V. — *La ripresa economica nel versante udinese - I nuclei di industrializzazione*

CAPITOLO VI. — *Le altre provvidenze disposte per le zone colpite dalla catastrofe:*

- A) Le provvidenze per la ricostruzione degli edifici privati
- B) L'indennizzo per la perdita di vestiario, mobilio e biancheria
- C) Le provvidenze per la ricostruzione e la riattivazione delle imprese industriali, commerciali ed artigiane
- D) Le provvidenze a favore delle aziende agricole
- E) Le esenzioni fiscali
- F) La sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni

CAPITOLO I

I PIANI COMPRENSORIALI

La legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente modifiche ed integrazioni rispetto alla precedente legge 4 novembre 1963, n. 1457, ha previsto che i criteri da adottare per la ricostruzione dei centri abitati colpiti dal disastro dovessero inquadrarsi in un assetto organico e programmato di tutta la zona e dovessero inserirsi nell'ambito di un « piano comprensoriale ».

Il « piano comprensoriale » rappresenta, nella nostra legislazione urbanistica, uno strumento del tutto nuovo.

L'articolo 3 della succitata legge 31 maggio 1964, n. 357, ai commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12°, 13°, 14° e 15°, così recita:

« Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

« I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

« L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei Comuni di cui al-

l'articolo 1 e limitrofi, nonchè dei Comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

« Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

« Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

« Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

« Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

« Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni »

* * *

Il Ministero dei lavori pubblici affidò lo studio e l'elaborazione dei piani comprensoriali al professor architetto Giuseppe Samonà, il quale, nella sua prima relazione di massima del settembre 1964, ha definito in via generale i criteri di base dei piani.

Nella predetta relazione sono indicati alcuni elementi geoeconomici atti a determinare le zone degli abitati da includere nei comprensori, nonché le zone ove stabilire nuclei di industrializzazione; la relazione stessa contiene anche l'indicazione di massima delle opere di carattere infrastrutturale interessanti l'intero comprensorio.

In particolare, la citata relazione:

a) ha individuato innanzitutto quelle che appaiono le strutture essenziali, dal punto di vista fisio-geologico, demografico ed economico delle zone interessate alla ricostruzione ed ha posto in rilievo l'esistenza di due direttrici essenziali: la valle del Piave, da nord a sud, e l'asse trasversale ovest-est che, partendo dalla Val Zoldana, passando per Longarone — che viene così a costituire il perno delle due direttrici — e seguendo il tracciato della strada statale n. 251, si snoda fino a Maniago; questa cittadina, infatti, è destinata a rappresentare un altro fondamentale punto di gravitazione ed un centro notevole di attività economiche;

b) per quanto attiene alle prospettive economiche dei due comprensori, ha individuato nel turismo e nelle attività industriali di Longarone e Ponte nelle Alpi le principali risorse del comprensorio del versante bellunese; e in una attività agricola modernizzata e rigenerata e negli insediamenti industriali di Maniago quelle del comprensorio del versante udinese;

c) ha indicato poi, in via di larga massima, le opere pubbliche di interesse generale da costruirsi a carico dello Stato;

d) ha individuato infine, enumerandoli, i comuni da comprendere nei due sub-comprensori: 29 in provincia di Belluno e 13 in provincia di Udine.

Il Ministro dei lavori pubblici accolti, salvo alcune precisazioni, i criteri della relazione del professor Samonà, firmò il 17 novembre 1964 il decreto che delimita l'estensione dei comprensori.

Per quanto concerne, in particolare, gli incarichi affidati al professor Samonà, da una lettera inviata alla Commissione parla-

mentare d'inchiesta dal Ministro dei lavori pubblici, risulta che gli incarichi sono due: uno è relativo allo studio per la determinazione dell'estensione dei comprensori; il secondo si riferisce alla redazione dei piani urbanistici comprensoriali per la quale il professor Samonà si avvarrà della collaborazione di una *équipe* di sei studiosi.

* * *

I piani comprensoriali sono stati un tema lungamente dibattuto ed hanno formato oggetto di discussione e considerazioni approfondite nel corso degli incontri, degli interrogatori e dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione d'inchiesta.

Essi, come si detto, sono previsti dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e, secondo il dettato di questa norma, devono essere adottati dai Comuni interessati costituiti in consorzio per essere successivamente approvati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto, previo concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.

L'impostazione del problema della rinascita economica delle zone più o meno direttamente colpite dalla catastrofe secondo una visione urbanistica « comprensoriale » e non sulla base di ristretti criteri a carattere parziale, locale o settoriale, risponde senza dubbio ad una esigenza moderna e razionale.

I pareri espressi, nel corso dei predetti incontri, da parte di esponenti del Governo, di funzionari e di tecnici a favore dei piani comprensoriali hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni locali interessate i quali non hanno mancato di rilevarne l'opportunità e di apprezzarne le finalità.

Il Sindaco di Longarone, ad una precisa domanda rivoltagli in questo senso, rispondeva: « Noi, e credo di esprimere il parere di tutti i Sindaci, consideriamo che l'economia di Longarone e Castellavazzo non potrebbe essere indipendente dall'economia di tutta la provincia. Il piano comprensoriale risponde ad una esigenza della nostra ter-

ra ». « Noi ci auguriamo che il comprensorio venga realizzato ». Ed il Sindaco di Castellavazzo aggiungeva: « Vediamo con favore la possibilità, per tutto il bellunese, di beneficiare del nuovo sviluppo, approfittando della ricostruzione ».

Tuttavia, da parte dei competenti organi tecnici e da parte dei Ministeri interessati si è data alla norma di cui all'articolo 3 della legge n. 357, una interpretazione letterale e restrittiva che, dal punto di vista formale, può essere ritenuta corretta, ma che è risultata tale da far divenire il piano comprensoriale una remora per l'opera di ricostruzione. Si è cioè vista, nella preventiva formulazione dei piani comprensoriali, la condizione indispensabile da realizzarsi per il successivo scatto e l'attuazione di tutte le provvidenze di legge; si è ritenuto che i piani regolatori già esistenti o in corso di studio non potessero avere efficacia fino a quando non fossero recepiti nel più vasto ambito del piano comprensoriale; si è subordinata l'acquisizione delle aree ed il loro utilizzo alla conoscenza dei criteri particolari del piano, il che ha determinato la stasi totale sia nella costruzione di unità abitative, sia nella installazione dei nuclei industriali.

Sarebbe stato più opportuno considerare i criteri di cui all'articolo 3 della legge n. 357 non come sostitutivi dei criteri preesistenti, concernenti la materia urbanistica, ma predisposti a completamento e perfezionamento dei medesimi.

Anche per ciò che concerne l'installazione di agglomerati industriali, la soluzione preferibile sarebbe stata quella di non attendere, ai fini dell'individuazione delle aree destinate all'industria, le indicazioni scaturite dal piano comprensoriale, ma di procedere subito alla creazione di piccoli consorzi industriali nell'ambito di alcuni Comuni, in attesa del consorzio previsto dall'articolo 19-bis, sub articolo 16, della legge 357, la cui costituzione resta, in base al citato articolo, subordinata alla definizione dei piani urbanistici comprensoriali.

In definitiva, la fase dell'immediata ricostruzione avrebbe potuto attuarsi senza indugi sulla base dei piani regolatori e della

normativa preesistente, mentre quella, logicamente successiva, della rinascita economica della zona avrebbe avuto modo di svilupparsi secondo le indicazioni dei piani comprensoriali. Le due attività, quella della ricostruzione immediata e quella dell'inserimento di Longarone, Castellavazzo, Erto-Casso e degli altri centri del bellunese e dell'udinese in un piano di ripresa economica generale, avrebbero dovuto procedere parallelamente.

In sostanza, sarebbe stato opportuno prevedere un processo di osmosi fra ricostruzione immediata delle zone distrutte, da una parte, e definizione dei piani comprensoriali, dall'altra.

Invece le cose sono andate per le lunghe; è sembrato, come sopra accennato, che non si potesse procedere all'acquisizione nemmeno parziale delle aree fino a quando il comprensorio non fosse stato definito. D'altra parte gli stessi studi per definire il comprensorio hanno assunto un carattere così ampio e complesso che, con tutta la buona volontà, non si è riusciti, e ancora non si riesce, a completare la fase preparatoria e a dare il via alle opere. A questo riguardo è significativa una lettera inviata dal professor Samonà al Sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici, in data 8 gennaio 1965, nella quale, di fronte alla prospettiva di un lasso di tempo ancora notevolmente lungo, necessario al completamento degli studi del comprensorio, si consiglia di iniziare almeno l'opera di ricostruzione delle unità abitative attraverso « piani di fabbricazione ».

* * *

In merito allo stato delle procedure per la costituzione dei consorzi obbligatori dei Comuni — previsti dall'articolo 3 della legge n. 357, per l'adozione dei piani comprensoriali — è stato accertato che, per quanto riguarda il consorzio dei Comuni facenti parte del comprensorio del versante *bellunese*, il relativo statuto è stato già adottato da tutte le amministrazioni comunali interessate; è quindi, intervenuto, in data 9 marzo 1965, il decreto del Prefetto di Belluno con il quale è stato costituito il consorzio e ne è stato approvato lo statuto.

Per quanto concerne il consorzio dei Comuni facenti parte del comprensorio del versante *udinese*, il relativo statuto è stato già adottato da 12 dei 13 Comuni interessati; non è stato, invece, accettato dal comune di Claut.

Dall'esame dei predetti statuti risulta che, nell'assemblea del consorzio, ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato; peraltro, lo statuto del consorzio del versante *udinese* stabilisce che i comuni di Erto-Casso e di Cimolais siano rappresentati — oltre che dal Sindaco — rispettivamente da 3 e da 1 membro, eletti dai consigli comunali nel loro seno.

Nel corso delle discussioni in seno alla Commissione, da parte di alcuni Commissari è stato posto il problema della composizione delle assemblee dei consorzi in questione, relativamente alla partecipazione ed alle modalità di designazione di rappresentanze delle maggioranze e delle minoranze delle singole amministrazioni comunali.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di non trattare l'argomento in questa prima relazione, riservandosi, se del caso, di esaminare ulteriormente la materia nel corso delle discussioni che precederanno la redazione della relazione finale.

CAPITOLO II

LA RICOSTRUZIONE NELLA ZONA DI LONGARONE E CASTELLAVAZZO

A) Lo stralcio del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo

Il problema più urgente del versante bellunese, dopo la catastrofe, è stato e rimane quello della ricostruzione di Longarone e del vicino centro di Castellavazzo.

A Longarone — investita in pieno dalla enorme ondata che, nella notte del 9 ottobre 1963, scalfacò la diga e precipitò a valle mietendo ben 1450 vittime — le unità immobiliari distrutte sono state 754, di cui 403 adibite ad abitazione; a Castellavazzo — dove i morti furono 109 — le unità immobiliari distrutte sono state 86 di cui 63 adibite ad abitazione.

* * *

Considerata la rigida interpretazione data all'articolo 3 della legge n. 357, la Commissione parlamentare d'inchiesta avvertì subito che, se si fosse voluta attendere la definizione dei piani comprensoriali per la ricostruzione di Longarone, l'inizio di questa avrebbe tardato ancora di qualche anno.

La Commissione fu concorde nel ritenere che bisognasse stralciare dal piano comprensoriale la parte concernente la ricostruzione di Longarone e di Castellavazzo; da tale orientamento nacque la proposta di legge degli onorevoli Mosca e Baroni — componenti di questa Commissione — tramutata poi nella legge 6 dicembre 1964, numero 1321. In base a detta legge il piano regolatore di Longarone e Castellavazzo, approvato dal Ministero dei Lavori pubblici fin dal 7 giugno 1964, ha piena efficacia ed è ad ogni effetto considerato come un anticipo rispetto al piano comprensoriale che, poi, dovrà riceverlo.

L'avvio concreto della ricostruzione restava subordinato solo alla redazione e successiva approvazione dei piani particolareggiati. Attualmente il piano particolareggiato di Longarone — adottato il 21 gennaio 1965 dal Consiglio comunale che provvede, con rapida procedura, ad esaminare le opposizioni prodotte nei termini ed a formulare le proprie controdeduzioni — ha pressochè concluso il suo « iter »: in data 8 aprile 1965, infatti, esso è stato esaminato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; al voto del predetto Consesso (il cui testo non è ancora noto) dovrà poi seguire il decreto di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto concerne il piano particolareggiato di Castellavazzo, il 14 aprile ultimo scorso è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Fra breve quindi, il piano stesso, unitamente alle opposizioni, alle osservazioni ed alle controdeduzioni del Comune, sarà trasmesso, per l'esame e l'approvazione, ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

B) I problemi relativi alla realizzazione del piano particolareggiato di Longarone

L'attuazione del piano particolareggiato di Longarone — che è stato naturalmente predisposto sulla base del piano regolatore, redatto dal prof. Samonà e divenuto definitivo, come sopra accennato, il 7 giugno 1964, con la intervenuta approvazione ministeriale — richiede allo Stato un impegno finanziario corrispondente: *a)* all'obbligo, sancito dall'articolo 1 della citata legge 1321, di provvedere all'acquisizione delle aree occorrenti per la ricostruzione degli abitati, da assegnare successivamente ai privati, sulla base delle indicazioni del piano particolareggiato; *b)* alla necessità di provvedere alle opere di urbanizzazione primaria delle aree suddette; *c)* alla necessità di provvedere alle opere di sistemazione delle aree stesse riguardanti essenzialmente l'eliminazione dei dislivelli e la parificazione delle quote conseguenti all'ubicazione del nuovo insediamento urbano.

Per fronteggiare un tale impegno occorre reperire al più presto i fondi necessari, non essendo evidentemente sufficiente il residuo ancora disponibile sullo stanziamento di lire 3 miliardi, di cui all'articolo 1, n. 3, *sub* art. 1 della legge 31 maggio 1964, numero 357.

La Commissione rileva infatti che, superate finalmente le difficoltà normative, di tempo, di progettazione e di approvazione del piano particolareggiato di Longarone — nonché, augurabilmente presto, del piano particolareggiato di Castellavazzo — sarebbe intollerabile una nuova battuta d'arresto per la mancata integrazione dei fondi necessari alla realizzazione degli impegni che lo Stato stesso si è assunto, relativamente alla ricostruzione degli abitati.

A proposito delle soluzioni urbanistiche, ed anche dei tempi trascorsi, la Commissione osserva che sarebbe stato bene se fosse stata consentita ai Comuni una partecipazione alla elaborazione dei piani urbanistici. Ciò, comportando la collaborazione di elementi tecnici designati dai Comuni interessati, avrebbe consentito una migliore conoscenza dei problemi locali e, conseguente-

mente, la ricerca di una soluzione urbanistica eventualmente anche più economica.

CAPITOLO III**LA RIPRESA ECONOMICA
NEL VERSANTE BELLUNESE****A) Il consorzio per gli agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo**

Il nucleo industriale di Longarone e Castellavazzo è stato (ex articoli 2, 3 e 4 della succitata legge n. 1321) anch'esso sottratto alla lunga procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 3 e 19-*bis* della legge 31 maggio 1964, n. 357, e potrà essere realizzato in anticipo sia rispetto al piano comprensoriale, sia rispetto alla definitiva delimitazione del nucleo di industrializzazione del comprensorio bellunese ed alla creazione del relativo consorzio, così previsto dal secondo comma dell'articolo 19-*bis* della legge n. 357.

Attualmente, il consorzio per i soli agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo è stato costituito ed il relativo statuto è già all'esame dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici. La legge prescrive, infatti, che detto statuto debba essere approvato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con gli altri Ministeri sopra indicati.

Successivamente, con un analogo decreto, saranno determinate le aree da destinare agli insediamenti industriali.

Al riguardo, va tenuto presente che l'articolo 19-*bis* della legge n. 357 ha stabilito una riserva del 30 per cento della superficie totale dei nuclei industriali dell'intero comprensorio a favore di Longarone e Castellavazzo. Circa il modo di intendere questa riserva, sembra sia prevalsa l'interpretazione più ragionevole per cui l'estensione delle aree industriali dell'intero comprensorio non sarà condizionata da quella degli agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo; essendo, infatti, limitata — in questi due Comuni — l'estensione dei suoli

utilizzabili a fini di industrializzazione, ciò avrebbe posto dei limiti illogici e determinato sperequazioni a danno degli altri centri della zona del Vajont.

Un problema di notevole importanza è quello concernente il finanziamento necessario per l'acquisto, in Longarone, delle aree industriali da parte del costituendo consorzio. Occorrerebbe al riguardo uno specifico stanziamento, mancando il quale le autorità locali interessate sembra che si siano orientate verso la seguente soluzione: i Comuni, attraverso una operazione di tesoreria, potrebbero reperire i mezzi necessari per l'acquisizione delle aree; al rimborso si procederebbe, poi, con le somme che i privati imprenditori verseranno al consorzio al momento in cui acquireranno le aree.

A questo proposito va rilevato che numerose sono le richieste avanzate da parte di privati imprenditori per iniziative industriali nella zona di Longarone e Castellavazzo.

B) L'industrializzazione della valle del Piave

In base alle indicazioni contenute nella relazione presentata dall'architetto prof. Samonà, contenente i criteri di massima del futuro piano comprensoriale, nella vallata del Piave è prevista, oltre al nucleo principale di Longarone e Castellavazzo, una serie di piccoli agglomerati industriali disseminati a Ponte nelle Alpi, a Ospitale e a Belluno; l'idea di questo decentramento può senz'altro essere accettata, purchè esso venga veramente inserito in una visione economica comprensoriale, con la creazione di tutte le infrastrutture e dei servizi necessari, con il rischio di risolversi, altrimenti, in una dannosa polverizzazione di attività industriali che, alla lunga, non potrebbero sopravvivere.

Mentre per Longarone la fase di attesa della ripresa economica sembra — per lo meno per ciò che concerne il reperimento delle aree industriali — prossima al termine, per gli altri comuni essa è destinata a protrarsi.

Anche le numerose disposizioni di legge previste al fine della riattivazione degli im-

pianti sono restate inoperanti per le stesse ragioni per cui non hanno potuto entrare in azione le norme per la costruzione e la ricostruzione delle unità abitative: si attende, cioè, che nell'ambito del comprensorio, vengano individuate le aree da destinarsi all'industria, e ciò potrà avvenire solo quando il piano comprensoriale — a tutt'oggi ancora in fase di elaborazione — sarà stato redatto ed approvato.

CAPITOLO IV

I PROBLEMI DEGLI ABITATI DI ERTO-CASSO

A) Le conseguenze del disastro nel comune di Erto-Casso

Occorre appena ricordare come il disastro abbia avuto, nel bacino del Vajont, una dinamica del tutto diversa da quella che si è constatata nella zona di Longarone; e che diversi sono stati gli effetti e le conseguenze dannose prodotti nel medesimo bacino del Vajont rispetto a quelli verificatisi nella Valle del Piave.

Basti rammentare, a questo riguardo, alcune cifre. La composizione della popolazione del comune di Erto-Casso, *antecedentemente alla sciagura*, era la seguente: ad Erto, 1.467 abitanti, a Casso, 380; in totale, 1.847 abitanti residenti nel comune di Erto-Casso, suddivisi in 425 nuclei familiari. A *seguito della sciagura* risultano decedute, nell'ambito del Comune stesso, 158 unità; di cui, famiglie totalmente scomparse: ad Erto 10, a Casso 4. In totale, 14.

Si ha pertanto una popolazione residua, un nucleo di sopravvissuti, che si compone di 1.333 abitanti di Erto e di 351 abitanti di Casso; per un totale di 1.684 unità suddivise in: 328 famiglie ad Erto, 83 famiglie a Casso, il che dà un totale di 411 nuclei familiari.

Anche i danni materiali hanno una configurazione e una distribuzione diversa da quella che si può notare nella Valle del Piave, dove l'ondata ha investito massicciamente un centro, l'agglomerato urbano di Longa-

rone. Secondo le indagini svolte dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, i dati sono i seguenti. Frazione di Casso: per effetto dell'ondata di rigurgito, è andato distrutto un certo numero di fabbricati, alcuni dei quali non censiti perchè di nuova costruzione, siti in prossimità della diga, e lungo la strada che va da questa alla località Le Spesse. Sono stati inoltre danneggiati, perchè lambiti dalla stessa ondata di rigurgito o perchè colpiti dalla proiezione di sassi, quasi tutti i fabbricati siti all'estremo sud, compresi quelli a valle dell'abitato della frazione, ed i fabbricati sparsi situati a sud della mulattiera Casso-Frasen-Le Spesse.

In località Monte Toc, tutti i fabbricati esistenti sulla falda del monte sono andati distrutti in quanto sepolti dal materiale franato. In Erto, capoluogo, l'abitato, non investito dall'ondata che si è infranta sul costone di Le Spesse, è rimasto praticamente indenne. Si sono verificati solo danni trascurabili dovuti allo spostamento d'aria.

Pertanto, nel comune di Erto-Casso, la situazione è la seguente: su un totale complessivo di 1.220 fabbricati, 914 sono rimasti indenni, 64 sono stati danneggiati e 242 sono stati distrutti. I fabbricati adibiti ad abitazione erano 550: di questi 410 sono rimasti indenni, 35 sono stati danneggiati e 105 distrutti.

Per quanto attiene alla situazione delle aziende agricole, possiamo indicare un dato significativo: 800 ettari di terreno destinato a pascolo o a colture, sconvolto dalla frana o devastato dall'ondata.

Questi i danni alle persone ed i danni materiali provocati dall'evento catastrofico del 9 ottobre 1963, in comune di Erto-Casso; situazione, come si vede, caratterizzata dalla sopravvivenza della maggior parte della popolazione e dal fatto che i principali nuclei di abitati non hanno subito distruzioni.

Un altro elemento peculiare del versante friulano, nell'area interessata alle conseguenze dell'evento catastrofico, è la situazione di pericolo che si è registrata immediatamente dopo il 9 ottobre per gli abitati rimasti indenni nel disastro, pericolo determinato dalla incertezza sulla stabilità della parte del Monte Toc, denominata « diedro », e situata proprio di fronte all'abitato di Erto.

Detta situazione di pericolo ha imposto — immediatamente dopo il disastro — l'esigenza di provvedere allo sgombero degli abitati e alla conseguente assistenza in favore della popolazione sfollata. Il perdurare del pericolo ha posto, altresì, il problema della sistemazione definitiva degli insediamenti abitativi di Erto-Casso.

B) Il trasferimento degli abitati e le possibili scelte che si offrono agli abitanti

Il problema dell'eventuale trasferimento degli abitati di Erto e Casso era presente al legislatore già in sede di discussione della legge 4 novembre 1963, n. 1457. In quel testo legislativo, infatti, si prevedeva, agli articoli 3 e seguenti, la possibilità di disporre il trasferimento di nuclei abitati in località diverse da quella in cui si trovavano insediati prima del disastro. Una previsione più completa e più organica di tale ipotesi è stata poi fatta nella legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il trasferimento degli abitati va considerato sotto un triplice profilo: quello relativo alle condizioni di sicurezza del bacino del Vajont; quello concernente le condizioni sociali ed economiche dell'ambiente; quello, infine, della volontà delle popolazioni interessate, in ordine alla scelta delle località in cui si devono costruire i nuovi insediamenti.

Per quanto riguarda il problema della sicurezza, ci si richiama alla diffusa trattazione fattane nella Parte terza della presente relazione e, specificatamente, nei Capitoli II e III, nei quali si è ampiamente riferito sugli studi fatti al riguardo, sui sondaggi eseguiti nella zona, e, in modo particolare, sulle conclusioni alle quali sono pervenute la Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici e, quindi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto del 7 novembre 1964.

In detto voto il trasferimento degli abitati e la conseguente indicazione di massima delle zone da destinare a nuovi insediamenti abitativi, sono stati considerati — oltre che sotto l'aspetto della sicurezza — anche sotto lo aspetto delle condizioni socio-economiche ed ecologiche della zona.

A tale proposito, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già in un precedente voto, emesso il 6 dicembre 1963, aveva espresso l'avviso che si dovesse promuovere la procedura di trasferimento stabilita dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, « oltre che per i dubbi manifestati circa la sicurezza offerta dalla zona sotto il profilo geologico e circa la situazione di pericolo determinata dalla presenza del residuo lago del Vajont, *più specificatamente ed essenzialmente per la mancanza di ammissibili condizioni urbanistiche economiche e sociali* ».

Questo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato confermato con il citato voto del 7 novembre 1964, che si conclude in senso favorevole al trasferimento totale degli abitati del Comune di Erto-Casso « nelle località da determinare opportunamente in sede di compilazione dei piani comprensoriali ».

A tale conclusione il Consiglio superiore è pervenuto, dopo aver considerato:

« che la catastrofe del 9 ottobre 1963 ha portato profonde modificazioni allo stato dei luoghi, provocando la devastazione di molta parte dei terreni forestali ed agrari, dai quali traevano fonte di vita le popolazioni montane di Erto-Casso; ha ulteriormente ridotto le risorse economiche della zona, talchè solo in misura limitatissima dette popolazioni possono ancora trovare lavoro e sostentamento *in loco*;

« che, peraltro, in funzione delle difficoltà di carattere urbanistico e socio-economiche di cui si è fatto cenno, e che impongono il trasferimento degli abitati di Erto-Casso in zone più adatte alla ripresa della vita associativa, dovrà essere compiuta un'apposita indagine atta ad accertare quale parte della popolazione possa eventualmente trovare fonte di sostentamento nell'ambito del territorio comunale, mediante nuovo insediamento da ubicare in zona di sicurezza e quale parte invece convenga trasferire nell'ambito dei comprensori di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

« che, nei confronti della suddetta zona di sicurezza si deve osservare che la

sua eventuale destinazione per un parziale insediamento degli abitanti di Erto-Casso risulta inquadrabile nei criteri per la delimitazione dei piani comprensoriali, sui quali si è già pronunciato favorevolmente questo consesso con il voto del 17 settembre 1964, previo regolare studio urbanistico ed economico che determini quale possa essere l'aliquota di popolazione ivi trasferibile, in relazione alla entità della superficie edificabile, come in rapporto alle limitate risorse di cui è possibile disporre ».

Al riguardo va posto subito in rilievo che, con il voto del 7 novembre 1964, il Consiglio superiore ha praticamente subordinato la determinazione dei criteri secondo cui deve effettuarsi il trasferimento alla attuazione del piano comprensoriale del versante udinese.

A seguito del più volte citato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 7 novembre 1964, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, in data 1° marzo 1965, ha disposto il « totale trasferimento » degli abitati di Erto e Casso; peraltro, in tale decreto, non sono indicate la località o le località nelle quali il trasferimento dovrebbe avvenire.

In proposito è da rilevare, inoltre, che mentre per l'abitato di Erto il trasferimento è stato disposto sia per motivi di sicurezza che per le condizioni socio-economiche della zona, per Casso invece — la cui abitabilità, una volta accertate le condizioni di sicurezza del terreno, era stata confermata dal predetto voto del Consiglio superiore — il trasferimento è stato disposto unicamente in considerazione della mancanza di adeguate risorse di vita, della deplorabile situazione urbanistica e della scarsa ricettività delle case esistenti.

* * *

Negli studi preliminari condotti per la compilazione del piano comprensoriale del versante udinese, si è tenuto conto, in misura prevalente, dell'eventualità di costituire nell'ambito del comprensorio nuovi insediamenti per gli abitanti che si devono trasferire da Erto-Casso ad altra località. Tale

località è stata genericamente individuata nel territorio del comune di Maniago, almeno per una parte della popolazione, mentre si afferma la possibilità che un'altra parte, non precisata quantitativamente, possa insediarsi in una zona di sicurezza sita nel territorio del comune di Erto, secondo le possibilità economiche che offre questa stessa zona.

Al suddetto orientamento si è ispirato anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, nel voto del 7 novembre 1964, ha espresso, tra l'altro, l'avviso che fra le località nelle quali dovranno trasferirsi gli abitanti di Erto-Casso « potrà eventualmente anche includersi la zona del territorio di Erto a monte del vecchio abitato (indicata, soltanto in linea di larga massima, a quota 830), sempre subordinatamente agli accertamenti di idoneità nei riguardi idraulico-geologici, e previo regolare studio urbanistico ed economico-sociale ».

A tale proposito, tuttavia, la Commissione deve rilevare che mancano, allo stato, elementi atti ad indicare quali siano le possibili risorse economiche nella zona di Erto-Casso dopo le distruzioni verificate *in loco*.

L'unico elemento obiettivo di cui si dispone è il dato relativo all'entità della distruzione di terreno agrario o adibito a pascolo: circa 800 ettari. Va, inoltre, considerato che quelle modeste risorse turistiche che derivavano dal potenziamento della strada attraversante il bacino del Vajont e dal formarsi di un bacino d'acqua che aveva le caratteristiche di un lago, sono andate annullate a seguito del disastro. Si può, peraltro, presumere che per una parte di quel nucleo di abitanti di Erto e Casso, che ivi desiderasse conservare la propria residenza, ci sia la possibilità di scendere quotidianamente a Longarone e di partecipare, quindi, alle attività produttive nell'ambito di quel Comune. Ma si tratta di elementi di cui la Commissione può disporre soltanto in linea ipotetica o congetturale e che comunque non si desumono da dati precisi e dalle indagini che si sarebbero dovute effettuare da parte di chi ne era stato incaricato.

C) La volontà degli interessati al trasferimento

Nel quadro delle determinazioni relative agli insediamenti abitativi di Erto-Casso, è necessario tener conto — come elemento rilevante — della volontà delle popolazioni locali.

È un elemento, questo della volontà delle popolazioni, che ha rilievo anche nella normativa della legge n. 357, sia pure in maniera indiretta, perchè la legge fa riferimento ad una intesa con le amministrazioni comunali interessate al trasferimento.

Ma, oltre al fatto che vi sia una norma nella disciplina legale, è evidente che c'è un problema psicologico e sociale, per cui non si possono ignorare gli orientamenti delle persone fisiche interessate al trasferimento. Va ricordato come questo problema abbia un'evidenza drammatica nello stato d'animo della popolazione, così come si è potuto constatare interpellando i rappresentanti del Comune di Erto-Casso nell'indagine sul luogo. In quella circostanza è anche emerso un contrasto di orientamenti, di cui si sono fatti portavoce i rappresentanti di quella comunità.

Al fine di risolvere nella maniera più giusta il problema, e per tener conto della volontà dei singoli interessati, il Consiglio comunale di Erto-Casso, ancora in data 18 marzo 1964, decise di indire una consultazione (impropriamente definita « referendum ») tra la popolazione per la scelta della località nella quale la popolazione sinistrata preferisse la ricostruzione del Comune. All'uopo fu disposta una circolare, che venne inviata a tutti gli iscritti nelle liste elettorali di Erto e Casso, nonchè ai proprietari maggiorenni di immobili esistenti nel territorio comunale affinché, con dichiarazione da firmarsi dinanzi al segretario comunale di Erto-Casso su scheda predisposta dal Comune, coloro che aspiravano al trasferimento dell'abitato, optassero per una delle tre zone prospettate da una Commissione di tecnici presieduta dall'architetto professor Samonà, scegliessero cioè tra Maniago, in provincia di Udine, San Quirino, in provincia di Udine, e una zona in comune di Longarone (Codissago) in pro-

vincia di Belluno. Furono concessi 15 giorni di tempo per il deposito delle dichiarazioni ed ebbero facoltà di partecipare alla consultazione i 1.141 iscritti nelle liste elettorali del Comune, dedotti s'intende i morti e i dispersi nell'evento del 9 ottobre, oltre a circa 150 proprietari di immobili siti nel comune stesso, ma non iscritti nelle liste elettorali perchè residenti altrove. Ebbero a votare 448 persone, di cui 389 per la zona di Maniago, 50 per la zona di San Quirino e 9 per Codisago. Si astennero dal rendere questa dichiarazione, secondo quanto fu allora detto, coloro che avrebbero preferito tornare ad Erto e a Casso, nonchè un buon numero di indifferenti o di indecisi.

Con deliberazione n. 29 del 30 agosto 1964, il Consiglio comunale di Erto-Casso con dieci voti favorevoli ed una astensione, determinò di richiedere al Ministero dei lavori pubblici l'immediato trasferimento degli abitati di Erto e Casso, parte in zona ritenuta sicura nel territorio comunale, zona sita 50 metri a monte dell'attuale abitato di Erto, e parte — la parte maggiore — nel maniaghese, lasciando la popolazione libera di scegliere una delle due soluzioni o ovviamente di chiedere la liquidazione dell'indennizzo previsto per chi non ricostruisca l'immobile dall'articolo 39 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il Consiglio comunale, trovandosi dinanzi al permanere di un dissenso profondo della popolazione, ebbe ad adottare una soluzione di compromesso, offrendo l'alternativa della scelta tra la permanenza ad Erto o il nuovo insediamento in comune di Maniago, secondo le propensioni e l'orientamento di ciascun nucleo familiare.

Per quanto concerne le preferenze circa le zone ove gli abitanti di Erto-Casso — aventi diritto al contributo per la ricostruzione di unità immobiliari — intenderebbero ricostruire gli immobili, una più recente indicazione è offerta dai dati relativi alle domande presentate al Genio civile di Udine, alla data del 18 marzo 1965, per beneficiare delle provvidenze di legge ai fini della ricostruzione; tali dati sono stati forniti alla Commissione dall'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone.

Dai dati in questione — relativi a 1.140 domande — risulta che in complesso i fabbrica-

ti che si vorrebbero ricostruire a Maniago sono 642, mentre i fabbricati che si vorrebbero ricostruiti ad Erto sono complessivamente 343. Le restanti 155 domande indicano zone diverse, ma, nella maggior parte, si riferiscono a località della provincia di Belluno (115).

A questo proposito va rilevato che, mano a mano che crescono le possibilità di un reinsediamento nella zona di Erto, si potrebbe determinare un certo riflusso di opzioni verso questa zona: un fenomeno del genere, tutt'altro che improbabile, sarebbe preoccupante se posto in relazione a quanto detto innanzi circa le scarse possibilità di risorse economiche che la zona di Erto può offrire.

Non può, infine, essere taciuto il contrasto esistente ad Erto — sia pure entro un ambito limitato — tra la situazione *di diritto* (inabitabilità confermata dal voto del Consiglio superiore del 7 novembre 1964 e decreto ministeriale di trasferimento del 1° marzo 1965) e la situazione *di fatto* relativa alla circostanza per cui alcune famiglie sono già tornate ad abitare ad Erto, mentre un certo numero di persone vi si reca soltanto nelle ore diurne per lo svolgimento di attività lavorative agricole.

D) Le difficoltà della ricostruzione connesse all'attuazione del piano comprensoriale

A proposito del piano comprensoriale del versante udinese, va rilevato che le procedure particolarmente complesse ed elaborate previste dalla legge n. 357, ed in particolare gli studi che dovranno avere carattere particolarmente approfondito su un'area molto estesa, possono di fatto procrastinare, ancora per lungo tempo, una sollecita soluzione del problema pratico ed immediato di acquisire delle aree non molto vaste sia in comune di Erto, che in comune di Maniago, aree da destinarsi alla costruzione di unità di abitazione.

Il problema è divenuto ora, dopo il decreto di trasferimento degli abitati di Erto-Casso, particolarmente urgente perchè ci si trova di fronte alla necessità di disporre di aree dove eseguire le opere pubbliche necessarie

ai nuovi insediamenti e dove consentire la costruzione di case di abitazione.

E questo vale per l'insediamento a quota di sicurezza in comune di Erto, ma vale anche per l'insediamento che si farà in comune di Maniago. Qui sussiste una ulteriore difficoltà da superare: il comune di Maniago aveva adottato, con deliberazione del Consiglio comunale del 22 giugno 1963, un proprio piano regolatore; si tratta, quindi, di un piano redatto molto tempo prima che venisse presa in considerazione l'area ricadente nel comune di Maniago ai fini dell'insediamento di una parte degli abitanti trasferiti da Erto e che non tiene, pertanto, conto di tale ipotesi.

Ora, esiste il problema di coordinare il piano regolatore adottato dal comune di Maniago, ma non ancora approvato dall'autorità governativa, con le eventuali indicazioni contenute nel piano comprensoriale in corso di elaborazione, ma soprattutto di coordinarlo con le eventuali scelte da fare in ordine all'insediamento, nell'ambito del territorio comunale, di un nucleo di abitanti di Erto-Casso che potrebbe anche ammontare ad oltre 1.000 unità.

CAPITOLO V

LA RIPRESA ECONOMICA NEL VERSANTE UDINESE - I NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Le possibilità di ripresa economica del comprensorio del versante udinese — con particolare riferimento all'esigenza di fornire adeguate risorse di vita alle popolazioni di Erto e Casso — sono legate, oltre che ad una razionale riorganizzazione dell'attività agricola, anche alla creazione di una zona industriale, che potrebbe sorgere nel territorio di Maniago, e di un altro nucleo di industrializzazione nell'alta Val Cellina, tenendo conto, inoltre, che — come già accennato nel precedente Capitolo IV, paragrafo B — qualche possibilità di assorbimento di mano di opera, per una parte degli abitanti di Erto e Casso, potrebbe sussistere anche nell'ambito delle attività produttive di Longarone.

Senonchè, lo stesso problema di accelerare i tempi, al fine di disporre di strumenti idonei all'immediato reperimento e all'immediata acquisizione del terreno necessario per eventuali nuove costruzioni, si pone anche per gli eventuali insediamenti industriali. Il piano comprensoriale dovrebbe dare indicazioni anche a questo proposito, dovrebbe, cioè, identificare le zone ove costituire nuclei di industrializzazione. A questa indicazione del piano comprensoriale la legge subordina l'emissione del decreto ministeriale — previsto dal primo comma dell'articolo 19-bis, sub articolo 16, della legge n. 357 — con il quale, sarà identificata la zona destinata all'insediamento del nucleo industriale e dell'altro decreto ministeriale — previsto dal 2° comma dell'articolo 19-bis — con il quale sarà approvato lo statuto del consorzio per la gestione dello stesso nucleo di industrializzazione.

A questo proposito, va ripetuto il rilievo già formulato con riferimento alla ricostruzione degli abitati, che è quello derivante dalla preoccupazione che, dovendosi attendere ancora per molto tempo la redazione e l'approvazione del piano comprensoriale, la determinazione delle aree da destinare ai nuclei di industrializzazione avvenga con eccessivo ritardo.

Al riguardo, un acceleramento dei tempi potrebbe senz'altro realizzarsi ove, in via legislativa, fossero adottate, anche per gli agglomerati industriali del versante udinese, le stesse disposizioni adottate a suo tempo per l'agglomerato industriale di Longarone e Castellavazzo, con la legge n. 1321 del 6 dicembre 1964.

In conclusione, il complesso dei problemi inerenti alla ricostruzione ed alla ripresa economica di quella parte della zona colpita dal disastro del Vajont ricadente nella provincia di Udine, è notevole: non tutti i problemi, sembrano avviati ad una rapida soluzione e, mano a mano che il tempo passa, le esigenze si acuiscono.

Nelle popolazioni esiste una seria volontà di ripresa, forte è il desiderio di uscire dallo stato di disagio in cui attualmente si trovano; esse non vogliono il perdurare di una situazione che le pone a carico dell'assistenza

pubblica, ma vogliono invece giungere ad una definitiva sistemazione dei loro nuclei familiari e dei loro interessi.

Il protrarsi di questa situazione di incertezza e di disagio esaspererebbe gli animi già tanto provati dalla sventura ed impedirebbe che le provvidenze disposte dal legislatore diventino effettivamente operanti.

CAPITOLO VI

LE ALTRE PROVVIDENZE DISPOSTE PER LE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE

La legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, e la successiva legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente modifiche ed integrazioni alla precedente, hanno previsto — oltre agli organici e specifici interventi per il ripristino delle opere pubbliche, e per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite, interventi dei quali si è ampiamente trattato in precedenza — tutta una serie di provvidenze particolari, anch'esse intese a favorire la ripresa economica nel comprensorio del Vajont.

Sembra, pertanto, opportuno riferire, sia pure sinteticamente, sulla concreta attuazione che è stata data alle predette provvidenze disposte dal legislatore.

A) Le provvidenze per la ricostruzione degli edifici privati

La legge n. 357, all'articolo 6, ha previsto un contributo variante da 5 a 8 milioni — a seconda del numero dei vani e del numero dei componenti della famiglia — a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe.

La stessa norma prevede anche la concessione di mutui a basso tasso di interesse (3 per cento) per la parte di spesa eccedente il contributo anzidetto fino a lire 12 milioni; i mutui in questione saranno concessi dagli Istituti di credito fondiario, i cui rapporti con lo Stato devono essere regolati da apposite

convenzioni da stipularsi con il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro: dette convenzioni non sono state ancora stipulate.

È opportuno, inoltre, ricordare che le surriferite provvidenze disposte dalla legge numero 357, a favore dei proprietari di abitazioni private che intendano ricostruire gli immobili, saranno integrate da un ulteriore contributo di lire 1 milione, per ciascuna unità abitativa da ricostruire, erogato con le somme a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale: la parte di detto Fondo destinata ai suaccennati contributi ammonta ad 1 miliardo e 600 milioni, com'è stato precisato nel Capitolo III, paragrafo B, della Parte prima della presente relazione

La concreta attuazione delle suaccennate provvidenze per la ricostruzione degli edifici privati, è evidentemente subordinata — allo stato attuale della legislazione — alla redazione ed approvazione dei piani comprensoriali e, limitatamente ai comuni di Longarone e Castellavazzo, alla definitiva approvazione dei piani particolareggiati.

B) L'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio

L'articolo 38 della legge n. 357 ha previsto, per la perdita di vestiario, biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe, un indennizzo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti, a titolo di contributo, per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare.

A tale proposito va osservato che — data la connessione stabilita dalla legge tra la misura dell'indennizzo in questione e quella del contributo per la ricostruzione degli edifici privati — la predetta norma non ha potuto avere finora concreta attuazione a causa dei ritardi che si frappongono all'effettivo inizio dell'opera di ricostruzione nel campo dell'edilizia privata.

Al riguardo deve essere, tuttavia, precisato che ad un indennizzo sia pure parziale per perdite di vestiario, biancheria e mobilio si è provveduto con i fondi dell'assistenza pubblica, a carico del bilancio del Ministero

dell'interno, stanziati con il decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408 e con la legge 4 novembre 1963, n. 1457. Degli interventi già operati a tale titolo dal Commissariato straordinario e, successivamente, dalla Prefettura di Belluno e dall'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone, si è già avuto modo di riferire nei Capitoli II e III, della Parte prima della presente relazione.

C) Le provvidenze per la ricostruzione e la riattivazione delle imprese industriali, commerciali e artigiane

La legge n. 357, all'articolo 10, ha disposto un contributo del 50 per cento a favore delle imprese industriali e commerciali e del 70 per cento a favore delle piccole imprese commerciali e di quelle artigiane — i cui beni siano andati perduti — sull'importo della spesa occorrente per la riattivazione o la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte.

La norma sopra citata ha previsto, altresì, un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Inoltre, per la parte di spesa eccedente il contributo per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature, è stato previsto un finanziamento, con garanzia dello Stato, ad un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, ammortizzabile in 15 anni.

La concessione di tale finanziamento — come anche la concreta attuazione di altre agevolazioni previste a favore delle imprese dall'articolo 12 della legge n. 357 — è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'Industria e del commercio, e gli istituti o aziende di credito. Tali convenzioni, che avrebbero dovuto essere stipulate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge numero 357, a distanza di circa un anno non sono state ancora definite.

Infine, a norma dell'articolo 13 della legge n. 357, è stata stipulata — in data 11 settembre 1964 — tra il Ministero del tesoro e l'IMI (Istituto Mobiliare Italiano), una convenzione con la quale il Tesoro ha

anticipato all'IMI un fondo di lire 1.500 milioni. Con detto fondo il predetto Istituto provvede al pagamento delle obbligazioni contratte dalle imprese che ricostruiscono o riattivino gli impianti e le attrezzature danneggiati o distrutti, salvo rivalsa del capitale anticipato, con l'interesse del 3 per cento, nei confronti delle imprese debtrici — da esercitarsi decorsi quattro anni dalla scadenza delle obbligazioni — secondo un piano di graduale smobilizzo della durata di tre anni.

Oltre alle provvidenze disposte per legge a favore delle imprese, devono essere anche ricordati i « premi di incentivazione » — per un ammontare di lire 100 milioni, in buona parte già erogati — corrisposti con le somme costituenti il Fondo di solidarietà nazionale, e di cui già è stato riferito nel Capitolo III, paragrafo B, della Parte prima della presente relazione.

D) Le provvidenze a favore delle aziende agricole

Da parte degli organi locali dell'Amministrazione finanziaria si è rapidamente provveduto, subito dopo la catastrofe, ad accertare l'entità dei danni subiti dalle colture agricole, ai fini del risarcimento previsto dall'articolo 18 della legge n. 357.

Eguale solerzia non è stato dato di riscontrare per ciò che concerne la liquidazione dei danni accertati; solo di recente, infatti, e con una certa lentezza, ha avuto inizio il pagamento delle somme relative ai frutti pendenti andati distrutti.

Per quanto concerne, poi, i danni che si riferiscono al terreno coltivato, le pratiche relative al risarcimento non hanno potuto finora avere esito, in quanto il risarcimento è condizionato al ripristino delle colture, il quale è, a sua volta, subordinato alla eventuale destinazione ad uso agricolo di quei terreni, in base alle previsioni dei redigenti piani comprensoriali.

Un altro problema che riguarda le aziende agricole e la liquidazione dei danni da queste subiti, si pone in sede di applicazione del succitato articolo 18 della legge n. 357, in relazione alla precedente disciplina dettata

dalla legge n. 1457: infatti, la disposizione di cui all'articolo 18 della legge n. 357 prevede la liquidazione dei frutti pendenti unicamente a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane *distrutte o danneggiate* a causa dell'evento catastrofico, e non anche a favore delle aziende agricole *abbandonate* a seguito delle sgombero degli abitati, delle quali invece era fatta esplicita menzione nell'articolo 21 della precedente legge n. 1457.

Da ciò deriva un grave danno per tutti quelli che hanno abbandonato, a seguito di sgombero forzoso, gli abitati di Erto e Casso; costoro, infatti, non hanno potuto attendere alla coltivazione dei fondi ed hanno perso quindi la possibilità di raccogliere i frutti dei loro terreni: essi, tuttavia, in base alla normativa vigente, sembra non abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Sempre a tale proposito, si deve rilevare la grave limitazione inerente alla facoltà di acquisto, da parte dell'Azienda per le foreste demaniali, dei terreni in comune di Erto-Casso: l'Azienda, infatti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 357, può acquistare, a richiesta degli interessati, solo i terreni delle aziende *distrutte o danneggiate*; sembrerebbe, invece, opportuno — ai fini di un organico assetto idraulico e forestale della zona — dare all'Azienda per le foreste demaniali la possibilità di intervenire su scala assai più vasta acquisendo anche la proprietà dei terreni *abbandonati* a seguito del trasferimento dei loro proprietari in altra zona. Bisognerebbe, inoltre, prevedere che parte dei terreni distrutti, danneggiati o abbandonati, acquisiti dal Demanio forestale, possano successivamente essere ceduti e utilizzati ai fini della ricomposizione di unità agricole a favore di quegli abitanti che intendano ritornare nella zona di Erto-Casso.

E) Le esenzioni fiscali

Gli articoli 26 e seguenti della legge n. 357 hanno stabilito, a favore degli abitanti delle zone colpite dal disastro del Vajont, una ge-

nerale, vastissima esenzione fiscale comprendente indistintamente i tributi erariali, provinciali e comunali, fino al 31 dicembre 1965.

Nella concreta applicazione delle disposizioni di legge sono affiorate difficoltà e problemi, fra cui quello relativo alla estensione della esenzione per quanto riguarda l'IGE: essa è stata applicata soltanto ai contratti di appalto non potendosi tecnicamente procedere alla estrazione del tributo con riferimento agli altri scambi e negozi.

Vi è stata, inoltre, e vi è tuttora qualche divergenza di opinioni tra gli uffici finanziari ed i contribuenti a proposito della estensibilità o meno della esenzione ad alcuni particolari tributi, come la tassa di bollo sulle patenti di guida e l'imposta di fabbricazione sulla benzina.

Gli organi competenti, soprattutto quelli locali, si sono comunque adoperati al fine di dare alle norme in questione, nei limiti del possibile, l'interpretazione più favorevole al contribuente.

F) La sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni

L'articolo 36 della legge n. 357 — modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 858 — ha disposto la sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni a seguito della catastrofe del Vajont.

Mentre per le obbligazioni in generale, il pagamento è stato subordinato alla riscossione degli indennizzi e dei contributi previsti dalle leggi n. 1457 e n. 357 (ma la sospensione non potrà protrarsi oltre il 9 ottobre 1965), per i vaglia cambiali, le cambiali e gli altri titoli di credito, i termini di scadenza sono stati senz'altro prorogati al 9 ottobre 1965.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Esaurita la esposizione delle misure adottate con legge o per iniziativa del potere esecutivo, e della concreta attuazione che esse hanno avuto nei diversi settori (pronto soccorso, assistenza, nelle sue varie forme, ripristino delle opere pubbliche e delle condizioni di sicurezza, ricostruzione e ripresa economica), la Commissione ritiene suo dovere di sottoporre al Parlamento le proprie valutazioni, con l'indicazione dei provvedimenti legislativi e degli interventi amministrativi che appaiono necessari ed urgenti.

La Commissione si riserva di aggiornare, se sarà necessario, i dati forniti, di integrare le proprie considerazioni e di sottoporre eventualmente nuove proposte con la relazione finale, che sarà presentata al Parlamento nei termini di legge.

I.

La Commissione ritiene che il pronto soccorso alle popolazioni colpite dalla tragedia ed il ristabilimento delle elementari condizioni di vita, siano intervenuti con rapidità ed efficacia — nonostante le enormi difficoltà connesse all'entità ed alle caratteristiche del disastro — soprattutto ad opera delle Forze armate, alle quali la Commissione esprime il suo vivo apprezzamento, rivolgendo un caldo elogio ai Generali comandanti, agli Ufficiali, ai Sottufficiali, ai Soldati, che si prodigarono tutti con generoso senso di umanità e con efficienza operativa.

Apprezzamento meritano pure i Vigili del fuoco per il concorso all'attività di pronto soccorso, nonché i funzionari ed impiegati delle diverse Amministrazioni che furono chiamati a partecipare all'opera di soccorso ed ai primi interventi per ristabilire le comunicazioni e provvedere alle esigenze assistenziali. Fra essi vanno menzionati le Prefetture e gli Uffici del Genio civile di Belluno e di Udine, l'ANAS, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, i Provveditorati

agli studi delle due provincie, nonché i Magistrati che organizzarono e diressero l'Ufficio riconoscimento salme.

II.

Il Commissariato straordinario, istituito il 16 ottobre 1963 — pur non avendo il potere decisionale necessario per risolvere tutti i complessi problemi che si presentarono dopo la catastrofe — assolse bene i compiti che gli erano stati affidati, adottando le prime misure, impostando, nei diversi settori, i vari problemi ed indicando le soluzioni, che ebbero successivamente sviluppo, sia per quanto riguarda le varie forme, la misura ed i modi dell'assistenza, sia per quanto riguarda l'alloggio degli sfollati, sia per quel che concerne il ripristino delle opere pubbliche e della sicurezza nella zona.

III.

Per il coordinamento delle attività delle diverse Amministrazioni nel settore delle opere pubbliche, delle misure di sicurezza e della ricostruzione, opportunamente il Ministro dei lavori pubblici istituì un apposito Ufficio.

Tuttavia, la mancanza di potere decisionale, escluso del resto dal nostro ordinamento amministrativo, fece sì che l'iter delle varie misure da adottarsi finì col non aver impresso quel corso rapido che le esigenze nate dalla tragedia avrebbero richiesto. È però certo che un'azione sollecitatrice fu utilmente svolta.

L'esigenza del coordinamento, ai fini di rapide decisioni e di pronti interventi, permane e, nel sottolineare questo dato di fatto, la Commissione auspica che, sulla base dell'esperienza maturata, siano adottate iniziative idonee a risolvere il problema.

IV.

Per quanto riguarda l'assistenza ai superstiti della catastrofe, ai congiunti delle vitti-

me, agli sfollati di Erto-Casso, si può sicuramente affermare che essa è stata ampia e che si è articolata in forme diverse: sussidi, commisurati alla composizione dei nuclei familiari, indennità di affitto e riscaldamento, gratifiche, indennità di disoccupazione e indennità per la ripresa dell'attività lavorativa.

A tali provvidenze si sono aggiunte le possibilità offerte dal Fondo di solidarietà nazionale, per il quale la Commissione all'uopo costituita ha adottato un piano di destinazione delle somme che integra la pubblica assistenza e che ha previsto, fra l'altro, un ulteriore concorso nella spesa di ricostruzione delle abitazioni e la costituzione di rendite vitalizie per le vedove e gli orfani delle vittime.

Vanno, infine, ricordati gli altri interventi assistenziali dovuti al generoso slancio di solidarietà della Nazione, che fu direttamente stimolato da enti vari e da alcuni organi di stampa.

Va ricordato, con commosso apprezzamento, che aiuti in varie forme pervennero anche da molti Paesi esteri.

Qualche lacuna è stata lamentata per alcuni casi particolari che non hanno usufruito delle provvidenze. La Commissione confida che tali casi possano essere riesaminati dalle Autorità competenti.

Il concorso delle varie forme di assistenza, derivate da fonti diverse, ha fatto sì che ad un certo momento si sia riscontrata una saturazione di interventi assistenziali, che hanno avuto qualche influenza negativa. Ma, a parte ciò, va rilevato che l'assistenza non può non avere carattere temporaneo: la mancanza di pronte, idonee iniziative tendenti a creare nella zona e nei centri vicini delle occasioni di lavoro, in attesa di una rapida impostazione e realizzazione della ripresa economica, ha fatto sì che l'assistenza si sia prolungata e debba ancora durare, con il grave inconveniente di attribuire a cittadini, che pure avrebbero desiderato di essere inseriti nell'attività economica, lo *status* di assistiti cronici, smorzando l'iniziativa dei singoli a ricercare o accettare utili occasioni di lavoro.

V.

Per quanto concerne le rendite a favore degli invalidi e dei superstiti, previste dall'articolo 22 della legge n. 357, la Commissione raccomanda che si giunga al più presto alla definizione dei redditi convenzionali sulla cui base dovrà calcolarsi la rendita per infortunio e che si proceda sollecitamente al perfezionamento e alla stipulazione della convenzione tra il Ministero del tesoro e l'INAIL, prevista dalla citata norma, ai fini della erogazione delle rendite a favore di coloro che, in mancanza della definizione di cui sopra, non ne hanno potuto finora fruire, e, quindi, ai fini del rimborso al predetto Istituto delle somme che questo è tenuto ad anticipare.

VI.

Si è già avuto occasione di ricordare che le cospicue somme costituenti il Fondo di solidarietà nazionale si trovano depositate presso la Tesoreria provinciale di Belluno, la quale non corrisponde alcun interesse; a tale proposito la Commissione raccomanda agli Organi competenti l'opportunità di trasformare l'attuale deposito « infruttifero » in deposito « fruttifero ».

All'uopo bisogna considerare che il Fondo in questione è stato alimentato da contributi di privati, anche se è gestito da organismi pubblici, e che, comunque, appare giusto attribuire ai destinatari gli incrementi, sia pure modesti, derivanti dalla giacenza dei fondi in attesa della loro prevista utilizzazione.

VII.

Il ripristino delle opere pubbliche è avvenuto con prontezza notevole, salvo per quelle a cui non si è ancora potuto provvedere in attesa che siano redatti i piani comprensoriali o quanto meno quelli particolareggiati delle singole località.

Il fervore dei dirigenti e funzionari delle diverse amministrazioni ha fatto sì che

si potessero rapidamente definire progetti, appaltare ed eseguire lavori, con un ritmo veramente eccezionale, data la complessità delle procedure amministrative richieste dal nostro ordinamento. Un positivo apprezzamento va, pertanto, rivolto al sub-Commisario straordinario per i servizi tecnici, all'Ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, preposto all'Ufficio di coordinamento, ai dirigenti e dipendenti del Magistrato alle acque di Venezia e del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, agli uffici del Genio civile di Belluno e di Udine, all'ANAS, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonchè ai dirigenti e tecnici dell'ENEL che hanno provveduto ad effettuare i lavori affidati a detto Ente.

Per quanto riguarda le opere pubbliche la cui esecuzione appare più urgente, la Commissione raccomanda la sollecita realizzazione, da parte dell'ANAS, della strada statale n. 251, di fondamentale importanza per i collegamenti tra la Valle del Piave e la Val Cellina e la cui costruzione non è in alcun modo subordinata al problema della sicurezza.

La Commissione, inoltre, raccomanda la sollecita realizzazione dell'acquedotto della Val Zemola, per l'approvvigionamento idrico degli insediamenti abitativi previsti nella zona di Erto-Casso.

VIII.

In relazione alle opere realizzate ed a quelle in corso di esecuzione per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza nella zona del Vajont, la Commissione ritiene di poter esprimere un giudizio positivo in ordine alla idoneità delle misure adottate al riguardo.

L'unica opera la cui utilità è apparsa discutibile, ai fini della sicurezza, è quella relativa alla costruzione del soprassoglio sulla sella di S. Osvaldo; al riguardo, tuttavia, trattandosi di un'opera eseguita subito dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963, la Commissione si è resa conto dei motivi di prudenza che indussero gli organi tecnici competenti ad adottare le relative deci-

sioni, motivi che vanno ricercati nella particolare, comprensibile situazione psicologica determinatasi all'indomani della catastrofe.

Sempre a proposito delle molteplici opere eseguite nella zona — sia di quelle attinenti alla sicurezza, sia di quelle per il ripristino delle opere pubbliche — la Commissione ritiene doveroso segnalare l'impegno ed il sacrificio che operai, maestranze e dirigenti, in concorde unione, hanno compiuto nell'eseguire i delicati e pericolosi lavori, spesso volte in condizioni climatiche avverse, se non proibitive, nell'intento di dare tranquillità alle popolazioni della zona, così duramente colpite.

Detto ciò, la Commissione non può, tuttavia, non rilevare il ritardo davvero notevole con il quale sono stati appena iniziati i lavori per la realizzazione della galleria a quota 640, opera assolutamente indispensabile per procedere allo svuotamento del lago residuo: al riguardo va precisato che il progetto della predetta galleria venne approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 18 settembre 1964, mentre all'effettivo inizio dei lavori si è finalmente proceduto soltanto nella prima decade dell'aprile 1965, cioè a distanza di circa sette mesi. È dato, inoltre, rilevare che l'avvio dei lavori sembra procedere con un ritmo piuttosto lento.

Per quanto riguarda, poi, la sostanza del problema relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona del Vajont, la Commissione — tenuto conto dei molteplici approfonditi studi svolti in proposito e dei pareri espressi dagli organi competenti, altamente qualificati — è stata concorde nell'affermare la necessità e l'urgenza dello svuotamento del lago residuo.

A tal fine, la Commissione raccomanda che siano sollecitamente eseguiti e condotti a termine nel più breve tempo possibile i lavori per la realizzazione della galleria a quota 640; la Commissione raccomanda, altresì, di insistere nel tentativo di riattivare i fori di spillamento della galleria di sorpasso (*bypass*), sia al fine di agevolare lo svuotamento del lago residuo, in attesa dell'entrata in funzione della galleria a quota 640, sia al

fine di consentire il deflusso delle acque verso la valle del Piave che rappresenta la loro sede naturale.

IX.

La legge 6 dicembre 1964, n. 1321, ha permesso di riprendere le procedure amministrative per l'attuazione dei piani regolatori di Longarone e Castellavazzo che, prima dell'emanazione della detta legge, erano rimaste sospese in attesa della definizione del piano comprensoriale. Nella parte espositiva della presente relazione si è riferito sullo stato delle procedure. Per Longarone, il piano particolareggiato, approvato dal Consiglio comunale, è stato in data 8 aprile del corrente anno esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, unitamente alle opposizioni dei privati e alle controdeduzioni del Comune. La Commissione si augura che il voto del Consiglio superiore possa essere sollecitamente pubblicato e che, quindi, sia al più presto emesso il decreto ministeriale di approvazione del piano. Solo così si potrà dar luogo alle operazioni necessarie per la ricostruzione dell'abitato, provvedendo alle necessarie infrastrutture ed ai servizi pubblici, nonchè alle assegnazione delle aree ai privati, in base ai criteri da stabilirsi col decreto del Ministro dei lavori pubblici, che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 357, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 1321.

Bisogna all'uopo tener conto che — dopo l'approvazione del piano regolatore — si è manifestata, in sede di redazione del piano particolareggiato, la necessità di provvedere anche ad importanti opere di sistemazione, oltre che di urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia; tutto ciò comporterà una spesa ingente che va aggiunta a quella occorrente in ogni caso per l'acquisizione delle aree stesse in base alle leggi nn. 357 e 1321.

La Commissione, pertanto, afferma l'esigenza di stanziamenti integrativi sufficienti per le predette opere di urbanizzazione e di sistemazione delle aree e per la loro acquisizione.

Gli eventuali adattamenti — resi necessari dalla realtà della situazione quale essa si presenterà in relazione alla effettiva consistenza della popolazione che si insedierà nella ricostruita Longarone — potranno, se del caso, essere adottati dal Comune con successive varianti al piano particolareggiato. Al riguardo va ricordato che le relative procedure risultano già semplificate in base al quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1321, che ha sottratto l'approvazione delle varianti alla preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

X.

Per quanto riguarda Castellavazzo, essendo stato approvato il piano particolareggiato dal Consiglio comunale ed essendo scaduto il termine per le opposizioni, la Commissione rivolge vive premure al Ministero dei lavori pubblici affinché, una volta pervenute le eventuali controdeduzioni da parte del Comune, si proceda rapidamente alla definitiva approvazione di tale piano particolareggiato da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed, infine, alla emanazione del prescritto decreto ministeriale.

XI.

Per gli insediamenti industriali di Longarone e Castellavazzo, tenuto conto che è già intervenuta la costituzione del Consorzio, la Commissione sollecita la rapida approvazione dello statuto, nonchè la emanazione del decreto interministeriale per la determinazione delle aree destinate al nucleo industriale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1321.

La identificazione delle aree non presenta difficoltà derivando naturalmente dalla situazione dei luoghi. Si sarebbe, peraltro, dovuto, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, preventivamente eseguire uno studio accurato in merito al tipo di industrie che più opportunamente potranno insediarsi nella zona, anche in rapporto alle disponibilità e alla qualificazione professionale della mano d'opera.

XII.

Per quanto concerne il problema della definitiva sistemazione degli abitanti di Erto-Casso, va sottolineato innanzitutto che l'abitabilità dell'attuale centro di Erto è strettamente connessa al problema della sicurezza che — come è stato detto in precedenza — non può che essere risolto con lo svuotamento del lago che potrà realizzarsi in un periodo di tempo variabile da 18 a 20 mesi dal momento dell'avvenuto appalto dei lavori. Occorre, inoltre, tener presente che una volta entrata in funzione la galleria a quota 640, l'attuale fascia di sicurezza andrà via via crescendo in relazione al progressivo abbassamento del pelo dell'acqua.

D'altra parte, esistono gravi perplessità di ordine socio-economico per il ripristino puro e semplice della situazione anteriore, il che riguarda non soltanto l'abitato di Erto, la cui sicurezza è ancora dubbia, ma anche l'abitato di Casso, per il quale non sussiste ormai alcun pericolo.

Si manifestò, pertanto, l'opportunità del trasferimento in un'altra zona in grado di offrire alla popolazione migliori prospettive dal punto di vista delle risorse economiche.

Peraltro, una parte della popolazione di Erto-Casso intende ritornare nella zona di origine e, a questo proposito, la Commissione ritiene che, nelle decisioni da adottare al riguardo, non si possa prescindere dalla volontà delle popolazioni interessate.

La soluzione del problema è, frattanto, divenuta particolarmente urgente dopo la emanazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° marzo 1965, con il quale è stato disposto il « totale trasferimento » degli abitati di Erto-Casso.

Quanto alle località nelle quali il trasferimento dovrebbe avvenire — località che non sono indicate nel succitato decreto — gli Organi tecnici competenti — in base alle indicazioni contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 7 novembre 1964 ed a quelle emergenti dagli studi preliminari per la compilazione del piano

comprensoriale del versante udinese — si sono orientati verso una soluzione di compromesso che prevede sia un insediamento nel territorio del comune di Maniago, sia un altro insediamento nella zona del territorio del comune di Erto, a monte del vecchio abitato, indicata, soltanto in linea di larga massima, a quota 830 metri.

A proposito della eventuale costruzione di una nuova Erto, per il previsto insediamento a monte dell'attuale centro abitato, la Commissione, nel prendere atto di tale orientamento, ritiene, tuttavia, doveroso richiamare l'attenzione degli Organi competenti sulle seguenti tre osservazioni:

la prima è che il tempo occorrente per l'effettiva costruzione di una nuova Erto a quota 830 sarà quasi certamente superiore a quello necessario per garantire — con il conseguimento delle condizioni di sicurezza da realizzarsi mediante lo svuotamento del lago — l'abitabilità del già esistente centro abitato di Erto;

la seconda si riferisce alla entità, non ancora determinata, ma certamente notevole, della spesa occorrente per le opere di costruzione, urbanizzazione e stradali che si renderebbero necessarie per il nuovo insediamento a quota 830;

la terza è che, costruendosi una nuova Erto e rendendosi al tempo stesso abitabile quella sottostante, si verrebbe a determinare una situazione molto singolare, tenuto conto del fatto che non è stata prospettata alcuna destinazione degli abitati della vecchia Erto nella ipotesi che sia costruito un nuovo centro abitato più a monte.

Ma a prescindere dalle suddette osservazioni circa l'opportunità di costruire una nuova Erto, va rilevato che la soluzione di compromesso, alla quale si è fatto cenno innanzi, non ha potuto avere fino ad oggi neppure un inizio di esecuzione in quanto, in base alla legislazione vigente, detta soluzione non può essere adottata se non nell'ambito del piano comprensoriale che deve essere ancora formulato.

In particolare, per quanto riguarda il previsto insediamento a Maniago — non tenuto

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presente dal piano regolatore di detto Comune, in quanto redatto anteriormente al disastro del Vajont — è indispensabile, evidentemente, provvedere alla modifica e alla integrazione di detto piano.

Inoltre, ove si decida la creazione anche di un altro insediamento abitativo ad Erto alta, occorrerà provvedere ai relativi piani regolatore e particolareggiato.

* * *

Per quanto concerne il rilevante problema delle condizioni socio-economiche della zona, va sottolineata la assoluta necessità che ai predetti insediamenti — quali che siano le scelte circa la loro localizzazione — siano garantite adeguate risorse economiche, da realizzare, oltre che con una razionale riorganizzazione dell'attività agricola, anche con la creazione di una zona industriale che potrebbe sorgere nel territorio di Maniago e di un altro nucleo di industrializzazione nell'alta Val Cellina e sia, infine, con la possibilità di assorbimento di mano d'opera nell'ambito del previsto nucleo industriale di Longarone e Castellavazzo.

La Commissione rileva che il problema di nuovi, idonei insediamenti industriali nei due comprensori — del versante bellunese e di quello udinese — potrebbe trovare più agevole e soddisfacente soluzione se si potesse fare affidamento, oltre che su iniziative di privati, anche su interventi di aziende industriali a partecipazione statale.

Comunque è necessario avviare, nella valle del Vajont, nella Val Cellina e nel versante bellunese, un piano di lavori di sistemazione idraulica e montana e di rimboschimento, lavori che dovrebbero servire ad occupare subito quella parte di popolazione che non può attendere il sorgere dei nuovi insediamenti industriali sia nella valle del Piave che a Maniago e nella Val Cellina.

Per quanto riguarda l'insediamento di una parte della popolazione di Erto-Casso nella zona di Maniago, si pone anche il problema del reinserimento nell'attività agricola di quelle famiglie che vorranno continuare a dedicarsi a tale attività.

* * *

Fatte tutte queste osservazioni e precisazioni, la Commissione rileva che non le spetta di risolvere il complesso problema di che trattasi in ordine alle scelte definitive. Ma, tenuto conto che sono trascorsi ben 19 mesi dalla catastrofe e dal conseguenziale forzato esodo della popolazione, è evidente che una urgente soluzione del problema ormai si impone in termini indilazionabili.

Al riguardo la Commissione insiste affinché le relative decisioni, da parte degli Organi responsabili, intervengano con la massima rapidità, adottandosi i necessari, efficienti strumenti operativi.

Tali decisioni dovranno tener conto della volontà delle popolazioni interessate, alle quali, peraltro, dovranno essere illustrati gli elementi di giudizio sulle risorse economiche e, quindi, sulle reali possibilità di vita che loro si offrono per ciascuna delle soluzioni suggerite, le quali dovranno essere prospettate alle popolazioni stesse in termini precisi e concreti.

Occorre, quindi, adottare — similmente a quanto è stato fatto per i piani regolatori di Longarone e Castellavazzo — le opportune modifiche legislative, che consentano lo stralcio e quindi l'anticipo, rispetto al piano comprensoriale, dei piani regolatori e particolareggiati per i previsti insediamenti abitativi. Detti piani, una volta sganciati da quelli comprensoriali, dovranno seguire un iter autonomo ed il più accelerato possibile.

Anche per quanto concerne la creazione nella zona dei suaccennati agglomerati industriali, si rende necessaria una deroga legislativa alla norma di cui all'articolo 19 bis, sub articolo 16 della legge n. 357 al fine di consentire, nelle more della redazione ed approvazione del piano comprensoriale, la costituzione dei relativi consorzi e la individuazione delle aree da destinare alla industrializzazione.

XIII.

La Commissione sollecita la stipulazione delle convenzioni tra il Ministero dei lavo-

ni pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, e gli Istituti di credito fondiario al fine della concessione, da parte degli Istituti medesimi, dei mutui previsti dal quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 357, a favore dei proprietari che intendono ricostruire le unità immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe, per la parte di spesa che eccede la misura del contributo statale e fino ad un importo massimo di lire 12 milioni.

XIV.

La misura del contributo per le perdite di vestiario, biancheria, mobilio, arredi ed oggetti d'uso è — in base all'articolo 38 della legge 357 — subordinata all'accertamento della misura del contributo spettante per la ricostruzione delle unità immobiliari. La Commissione — considerato tuttavia che sono trascorsi 19 mesi dalla catastrofe e che altro tempo ancora passerà prima che si possa dar corso alla ricostruzione degli edifici privati — suggerisce che si proceda comunque, in ogni caso, alla corresponsione di un congruo acconto a titolo di anticipo su quella che sarà la definitiva liquidazione del danno a favore di coloro che risultano danneggiati.

XV.

Per quanto attiene alle provvidenze di legge a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, va rilevato che, a tutt'oggi, non ha ancora trovato attuazione la norma di cui all'articolo 19, *sub* articolo 15 della legge n. 357, la quale prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, fossero stipulate apposite convenzioni tra il Ministero dell'industria e commercio, di concerto con quello del Tesoro, e gli istituti ed aziende di credito, al fine della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 12 *sub* articolo 10 e dall'articolo 16 *sub* articolo 12 della legge stessa, a favore delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature.

A tale proposito risulta che i Ministri dell'industria e commercio e del tesoro hanno condotto gli opportuni studi, hanno preso contatti con l'Associazione bancaria italiana ed hanno effettuato accertamenti intesi a conoscere il reale fabbisogno finanziario ed a individuare gli istituti di credito che fossero disposti a compiere le operazioni previste dalla legge: tutta questa complessa attività preparatoria ha senza dubbio richiesto del tempo, ma la Commissione non può fare a meno di rilevare che, a circa un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge numero 357, il problema non è stato ancora risolto.

La Commissione raccomanda, quindi, che, con la doverosa sollecitudine imposta dalle particolari circostanze, si provveda a stipulare le convenzioni per l'oggetto sopra richiamato.

XVI.

In relazione al ritardo lamentato per quanto concerne il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per frutti pendenti, a favore delle aziende agricole pastorali o silvane distrutte o danneggiate a causa dell'evento catastrofico, la Commissione raccomanda la sollecita liquidazione delle somme dovute a tale titolo, tenuto anche conto del fatto che le operazioni relative all'accertamento dei danni sono state da tempo condotte a termine.

XVII.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, previsto dall'articolo 18 della legge n. 357, a favore delle aziende agricole pastorali o silvane — sia dei danni relativi ai frutti pendenti, sia di quelli relativi ai terreni coltivati — attualmente limitato alle sole aziende *distrutte o danneggiate* a causa dell'evento catastrofico, la Commissione sottolinea l'opportunità di estendere il predetto risarcimento anche alle aziende agricole *abbandonate* a seguito dello sgombero degli abitati, le quali ultime, del resto, erano

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

espressamente menzionate nell'articolo 21 della precedente legge n. 1457.

L'equiparazione delle aziende agricole abbandonate a quelle distrutte o danneggiate è opportuna anche per quanto concerne l'acquisto dei terreni da parte dell'Azienda per le foreste demaniali, e ciò sia ai fini di un organico assetto idraulico e forestale della zona, sia ai fini della ricomposizione delle unità agricole a favore di coloro che intendono ritornare nella zona di Erto-Casso, ai

quali i predetti terreni acquisiti dal Demanio forestale potrebbero essere successivamente ceduti.

XVIII.

La Commissione, infine, richiama tutte le particolari osservazioni ed i rilievi che ha avuto occasione di fare nella parte espositiva della presente relazione.

Leopoldo RUBINACCI, *Presidente*

APPENDICE

**TESTO ORGANICO DELLE NORME EMANATE
A SEGUITO DEL DISASTRO DEL VAJONT**

A V V E R T E N Z A

Il testo organico delle varie norme emanate a seguito del disastro del Vajont, più che secondo rigorosi princìpi di tecnica legislativa, è stato compilato con finalità eminentemente pratiche.

Esso vuol fornire una visione completa della normativa intervenuta dopo il 9 ottobre 1963, suddivisa in dodici capitoli, corrispondenti ad altrettanti aspetti salienti della legislazione.

Ove una norma (come, per esempio, quella relativa agli stanziamenti) si riferisca a più di un capitolo, si è preferito riportarla in ciascuno, anzichè richiamarla.

Accanto ad ogni singola norma riportata nel testo organico è indicato l'articolo della legge da cui essa deriva.

Al fine di facilitare la consultazione, allorchè in una norma viene richiamato un articolo di una delle varie leggi incorporate, è stato indicato — tra parentesi e in corsivo — il corrispondente articolo del testo organico.

È opportuno, comunque, precisare che il presente testo non pretende di sostituire le singole leggi nella loro originaria struttura: ad esse, pertanto, va sempre fatto riferimento.

**PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
EMANATI A SEGUITO DEL DISASTRO DEL VAJONT**

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1963, n. 1358, in *G. U.* 19 ottobre 1963, n. 274.

Sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Udine e di Belluno colpiti dal disastro del Vajont.

(Convertito in Legge 6 novembre 1963, n. 1523, in *G. U.* 26 novembre 1963, n. 307).

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1408, in *G. U.* 31 ottobre 1963, n. 285.

Norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura causata dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1963.

(Convertito in Legge 27 dicembre 1963, n. 1868, in *G. U.* 3 gennaio 1964, n. 2).

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457, in *G. U.* 9 novembre 1963, n. 292.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1964, n. 150, in *G. U.* 8 aprile 1964, n. 87.

Sospensione dei termini per il disastro del Vajont.

(Convertito in Legge 28 maggio 1964, n. 356, in *G. U.* 6 giugno 1964, n. 137).

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357, in *G. U.* 6 giugno 1964, n. 137.

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1964, n. 767, in *G. U.* 24 settembre 1964, n. 235.

Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 858, in *G. U.* 9 ottobre 1964, n. 249.

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1321, in *G. U.* 16 dicembre 1964, n. 311.

Norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

I N D I C E

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITOLO | I. — Opere pubbliche | artt. 1-12 |
| CAPITOLO | II. — Piani comprensoriali e piani regolatori . . | artt. 13-14 |
| CAPITOLO | III. — Edifici privati | artt. 15-23 |
| CAPITOLO | IV. — Interventi assistenziali | artt. 24-29 |
| CAPITOLO | V. — Provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane . . . | artt. 30-41 |
| CAPITOLO | VI. — Provvidenze a favore delle aziende agricole | artt. 42-49 |
| CAPITOLO | VII. — Provvidenze a favore dei lavoratori . . | artt. 50-56 |
| CAPITOLO | VIII. — Integrazioni dei bilanci comunali e provinciali | artt. 57-59 |
| CAPITOLO | IX. — Esenzioni e agevolazioni tributarie . . | artt. 60-66 |
| CAPITOLO | X. — Disposizioni relative al diritto di rivalsa da parte dello Stato e dei terzi . . . | artt. 67-68 |
| CAPITOLO | XI. — Sospensione dei termini | artt. 69-71 |
| CAPITOLO | XII. — Disposizioni varie e particolari . . . | artt. 72-75 |

CAPITOLO I

OPERE PUBBLICHE

Costruzione e ripristino di opere pubbliche

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2) e n. 3) (*cf. art. 5*), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3 (*cf. art. 13*):

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrano fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2

Articolo 1, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 2, commi primo e quinto, legge 31 maggio 1964, n. 357.

(*cfr. art. 1*) possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonchè nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3 (*cfr. art. 13*).

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera *c*) del precedente articolo 2 (*cfr. art. 1*) può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — ...(*omissis*)... le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione (*omissis*)... delle opere previste dal precedente articolo 2, lettera *c*) e *d*) (*cfr. art. 1*), sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

(*V. anche commi 18° e 19° art. 3 legge 31 maggio 1964, n. 357, compresi nell'art. 13 del presente testo organico*).

Stanziamanti

Art. 4.

Per provvedere ad interventi di somma urgenza ritenuti necessari per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963, è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64.

Articolo 3, comma diciassettesimo, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 1, decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408.

Studi e progettazioni**Art. 7.**

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cf. art. 5*), possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Deroghe alle competenze ordinarie**Art. 8.**

Gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408 (*cf. articolo 4*), saranno progettati ed eseguiti in deroga ai limiti di competenza territoriale e per valore dei Provveditorati alle opere pubbliche interessati, dal Magistrato alle acque di Venezia, su direttive del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti da parte del Magistrato alle acque equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e delle espropriazioni.

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

Articolo 4, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 2, decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408.

Articolo 40, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4) *(omissis)* (cfr. art. 22).

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

Articolo 1, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 6, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1964, n. 134, i Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste sono competenti a pronunciarsi senza limite di valore sui progetti di massima ed esecutivi delle opere di ricostruzione previste dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 11.

Il parere espresso dai Comitati tecnico-amministrativi ai sensi del precedente articolo sostituisce quello di qualsiasi organo consultivo, singolo o collegiale, compresi il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio provinciale di sanità.

Ai fini di cui al precedente comma, la composizione del Comitato tecnico-amministrativo è integrata, in deroga al disposto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dal medico provinciale e dal veterinario provinciale territorialmente competenti e dall'ufficiale sanitario di uno dei Comuni interessati designato dal medico provinciale.

Art. 12.

Nei casi non contemplati dagli articoli 2 e 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cfr. artt. 21 e 13*), la dichiarazione di indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 39 della legge 8 febbraio 1923, n. 422, per le opere eseguite dalle Province e dai Comuni nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, è emessa dai provveditori alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste.

CAPITOLO II**PIANI COMPRENSORIALI
E PIANI REGOLATORI****Piani comprensoriali****Art. 13.**

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno,

**Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica
18 settembre 1964, n. 767.**

**Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica
18 settembre 1964, n. 767.**

**Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica
18 settembre 1964, n. 767.**

Articolo 3, legge 31 maggio 1964, n. 357.

per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonchè dei Comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Province e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2) e 3) (*cfr. art. 5*),

quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'in-

dustria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere *c*) e *d*) (*cf. art. 1*), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati ».

Stralcio del piano regolatore di Longarone e Castellavazzo

Art. 14.

Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760, ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357, nel quale dovrà essere inquadrato.

Al piano regolatore generale suddetto è data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati.

I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.

In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.

Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cfr. art. 13*).

La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente è a totale carico dello Stato. Ad essa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, *sub* articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cfr. art. 5*).

CAPITOLO III

EDIFICI PRIVATI

Ricostruzione di edifici privati

Art. 15.

Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani

utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 (*cf. articolo 5*) e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000,

possono essere concessi da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5 milioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3 (*cf. art. 13*).

I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purchè nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*) o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3 (*cf. art. 13*).

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*). Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

Art. 5. — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2 (*cfr. art. 1*), in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 5-*bis*. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma (*cfr. art. 15*), restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma (*cfr. art. 15*), e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.

Art. 5-*ter*. — Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente articolo 3 (*cfr. art. 13*) graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima (*cfr. art. 23*).

Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-*bis* graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cfr. art. 23*) ».

Art. 17.

In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati rispettivamente, dai pre-

Articolo 7, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 39, legge 31 maggio 1964, n. 357.

cedenti articoli 6 e 10 (*cf. artt. 15 e 30*), ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, numero 1457 e seguenti (*cf. art. 30*), indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'articolo 13 della predetta legge (*cf. art. 30*).

Art. 18.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più la metà del valore dell'edificio.

Articolo 32, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Dimostrazione della proprietà**Art. 19.**

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

Art. 20.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cfr. art. 19*), la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

**Intervento degli Istituti autonomi
per le case popolari****Art. 21.**

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 4 e 5 (*cfr. art. 15*).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i det-

Articolo 31, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 35, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 2, commi secondo, terzo e quarto, legge 31 maggio 1964, n. 357.

ti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge ».

Stanziamenti

Art. 22.

L'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) <i>Omissis</i> ; | } (cfr. art. 5). |
| 2) <i>Omissis</i> ; | |
| 3) <i>Omissis</i> ; | |

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 23.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio,

Articolo 1, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 6, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

CAPITOLO IV

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Perdite di vestiario, biancheria e mobilio

Art. 24.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 6 (*cf. articolo 15*).

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 6 (*cf. art. 15*).

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Articolo 38, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Rendita agli infortunati e ai superstiti**Art. 25.**

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di riversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente alla attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

Assistenza agli orfani e agli studenti**Art. 26.**

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Articolo 22, legge 31 maggio 1964, n. 357.**Articolo 25, legge 31 maggio 1964, n. 357.**

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei Comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

Competenze particolari attribuite ai Prefetti di Udine e di Belluno e all'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone

Art. 27.

Le prefetture di Belluno e di Udine e l'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone provvedono ad ogni utile compito di assistenza e di informazione a favore dei sinistrati della zona del Vajont.

In particolare:

forniscono notizie agli interessati circa la procedura da seguire per ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni;

ricevono istanze e richieste di intervento dirette alle pubbliche Amministrazioni, agevolando l'acquisizione della documentazione occorrente, e le trasmettono agli uffici competenti;

richiedono, a domanda degli interessati, i documenti e le certificazioni necessarie per usufruire dei benefici di legge;

segnalano agli uffici competenti gli eventuali ritardi nell'espletamento delle pratiche relative ai sinistrati.

La presentazione delle domande agli uffici di cui al presente articolo, vale, ad ogni effetto, come presentazione all'ufficio competente

Stanziamenti

Art. 28.

Per interventi urgenti di assistenza e soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal disastro è autorizzata, in via straordinaria, la spesa di lire 3.000.000.000 da stanziarsi

**Articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica
18 settembre 1964, n. 767.**

Articolo 4, decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 29.

E autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

CAPITOLO V

PROVVIDENZE A FAVORE
DELLE AZIENDE INDUSTRIALI,
COMMERCIALI E ARTIGIANE

**Riattivazione delle imprese industriali,
commerciali e artigiane**

Art. 30.

Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 12. — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*), che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19 (*cf. art. 35*), con garanzia

Articolo 7, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 10, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 (*cf.* art. 35) e quello suddetto;

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

Art. 13. — Le provvidenze di cui al precedente articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle provincie di Belluno, di Udine e limitrofe.

La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3 (*cf.* art. 13).

Art. 14. — Le domande per ottenere le provvidenze di cui ai precedenti articoli 12 e 13 devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o delle attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dai precedenti articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dei rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, del direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli :

« Art. 14-bis. — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14 (*cfr. art. 30*), si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge (*cfr. articolo 30*) si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater* (*cfr. art. 37*), per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12 (*cfr. art. 30*), per l'eventuale mag-

Articolo 11, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater* (*cf.* art. 37), ferme restando quelle di cui all'articolo 12 (*cf.* art. 30) per la rimanente parte di spesa.

Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 (*cf.* art. 30) che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 14-*ter.* — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo (*cf.* articolo 30) ».

Art. 32.

L'articolo 15 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) della presente legge (*cf.* art. 30) sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12 (*cf.* art. 30), sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari

Articolo 12, legge 31 maggio 1964, n. 357.

al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*).

I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*) sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro ».

(*V. anche articoli 17, 19 e 20 del presente testo organico*).

Moratoria a favore delle imprese

Art. 33.

L'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma (*cf. articolo 30*), della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*), e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*) è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette ».

Estinzione delle obbligazioni delle imprese

Art. 34.

Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. — Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire

Articolo 12, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 13, legge 31 maggio 1964, n. 357.

gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'IMI, mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

Detto fondo verrà utilizzato dall'IMI per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debentrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'IMI il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debentrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni ».

Garanzie agli Istituti di credito

Art. 35.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 18. — Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 (*cf. art. 30*) e 16, secondo comma (*cf. articolo 33*), entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Articolo 15, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 19. — Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12 (*cf. art. 30*), con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma (*cf. art. 33*);

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma (*cf. art. 33*), nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12 (*cf. art. 30*), compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16 (*cf. art. 33*), l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-*bis* (*cf. art. 34*) e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonchè per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo ».

Provvidenze a favore dei titolari di vendite e rivendite autorizzate

Art. 36.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi ed i loro aventi causa i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*), intendano trasferire in altra zona delle due Province o in Provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti auto-

rità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*) hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per la istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita.

Zone industriali ed incentivi alle nuove imprese

Art. 37.

Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 19-*bis*. — Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, è approvato lo statuto del consorzio dei nuclei di industrializzazione.

Art. 19-*ter*. — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-*bis*, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

Articolo 16, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Art. 19-*quater*. — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-*bis* sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a) (*cf. art. 35*), e quello predetto.

Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*), che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14 (*cf. art. 30*) ».

Agglomerati industriali di Longarone e Castellavazzo

Art. 38.

In sede di prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e di Castellavazzo.

Le aree destinate alle sedi di cui sopra sono determinate in base alle indicazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1 (*cf. art. 14*), con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici. Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successiva-

Articolo 2, legge 6 dicembre 1964, n. 1321.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cf.* art. 13), con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 39.

Ai fini dell'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 19-*bis*, *sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cf.* art. 37), lo statuto del Consorzio del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno prevederà le modalità per la successiva estensione del Consorzio stesso all'intero nucleo di industrializzazione, da determinarsi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 40.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale nei comuni di Longarone e Castellavazzo, nonché alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede il Consorzio di cui al precedente articolo (*cf.* art. 39).

Alle eventuali espropriazioni si applica, per quanto riguarda la determinazione dell'indennità, il disposto dei commi diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cf.* art. 13).

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Stanziamenti**Art. 41.**

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo

Articolo 3, legge 6 dicembre 1964, n. 1321.

Articolo 4, legge 6 dicembre 1964, n. 1321.

Articolo 17, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*) è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 (*cf. art. 30*) ed al secondo comma dell'articolo 16 (*cf. art. 33*), è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*) (*cf. articolo 35*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-*bis* (*cf. articolo 37*), per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* (*cf. art. 37*), è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* (*cf. articolo 37*), è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35

milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

E altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'IMI ai sensi dell'articolo 16-bis (cfr. art. 34).

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge ».

CAPITOLO VI

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Risarcimento dei danni alle colture

Art. 42.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 43.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (cfr. art. 42), l'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge (cfr. art. 5), nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cen-

Articolo 21, primo comma, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 18, legge 31 maggio 1964, n. 357.

to alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali ».

Art. 44.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

« Art. 21-bis. — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 (*cf. art. 43*) sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21-ter. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pasco-

livi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'adeguata sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21 (*cf. art. 43*), corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico ».

(V. anche articoli 19 e 20 del presente testo organico).

Norme a favore della proprietà contadina

Art. 45.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 21-*quater*. — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata ».

Art. 46.

Per le opere di importo fino a 30 milioni di lire la concessione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1964, n. 357 (*cf. articolo 45*), dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è disposta, in deroga all'articolo 17 del decreto del Pre-

Articolo 19, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1964, n. 767.

sidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, dai capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 47.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

**Esenzione dei coltivatori diretti
dal pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali**

Art. 48.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge (*cf. art. 5*).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

Stanziamenti

Art. 49.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di pre-

Articolo 22, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 20, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 21, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965.

La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 18 (*cfr. art. 43*), in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cfr. art. 42*), lire 50 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cfr. art. 44*), lire 15 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*ter* della predetta legge (*cfr. art. 44*), lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*quater* della predetta legge (*cfr. art. 45*), lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'articolo 19 (*cfr. art. 45*), onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

CAPITOLO VII

PROVVIDENZE
A FAVORE DEI LAVORATORI**Indennità di disoccupazione
e altre agevolazioni**

Art. 50.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle località di cui all'articolo 1 (*cfr. art. 5*), ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all'articolo 1 (*cfr. art. 5*), purchè in quest'ultimo caso residenti in località disastrate, nonchè ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

Art. 51.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensile anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

Articolo 24, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 25, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Art. 52.

I lavoratori di cui all'articolo 24 (*cfr. articolo 50*) possono iscriversi senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 24 (*cfr. art. 50*) è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà dell'indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

Art. 53.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 (*cfr. artt. 50 e 52*) è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 54.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 (*cfr. art. 5*) sono ricostituiti,

Articolo 26, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 27, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 28, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

Art. 55.

Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cf. artt. 50 e 52*), sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonchè ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cf. art. 53*).

Assistenza sanitaria

Art. 56.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei Comuni e località indicati dal precedente articolo 1 (*cf. art. 5*) continuano a fruire per sè e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, semprechè non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei Comuni di

Articolo 24, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 23, legge 31 maggio 1964, n. 357.

cui al precedente articolo 1 (*cf. art. 5*), i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa a carico dell'INAM nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPITOLO VIII

INTEGRAZIONI DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 57.

Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9. — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonché ai fini del pareggio del proprio bilancio.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 (*cf. art. 59*) sono aumentate

Articolo 8, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

Art. 10. — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 58.

Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente :

« Art. 10-bis. — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 (*cf. art. 57*) e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

Art. 59.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 (*cf. art. 57*) è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso :

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni ;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni ;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

CAPITOLO IX

ESENZIONI
E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 60.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente :

« Art. 8. — È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al

Articolo 9, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 11, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 26, legge 31 maggio 1964, n. 357.

31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.

Negli altri Comuni e località di cui all'articolo 1 (*cf. art. 5*) della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati ».

Art. 61

Le Intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'indampimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cf. art. 30*).

La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) domanda degli interessati, da presentarsi alle Intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati;

3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti.

Art. 62.

Nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge (*cf. art. 13*) le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (*cf. art. 30*), ed alle nuove imprese che installano i propri impianti entro il 30 giugno 1967.

Art. 63

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata

Articolo 27, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 28, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 29, legge 31 maggio 1964, n. 357.

in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 64.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonché l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei Comuni di cui al precedente articolo 1 (*cf. art. 5*) a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 26 (*cf. art. 60*).

Art. 65.

L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere

Articolo 30, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 31, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi ».

Art. 66.

Sono esenti dall'imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI

RELATIVE AL DIRITTO DI RIVALSA
DA PARTE DELLO STATO E DEI TERZI

Art. 67.

Resta salvo e impregiudicato ogni provvedimento della pubblica Amministrazione in ordine alla concessione di derivazione di acqua, nonché ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

Art. 68.

Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi

Articolo 30, legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 32, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 3, decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, integrato dall'articolo 33, legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Articolo 5, legge 31 maggio 1964, n. 357.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari ».

CAPITOLO XI

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 69.

Nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene della provincia di Belluno, e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine il corso dei termini di prescrizione e decadenza, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 aprile 1964, è sospeso fino al 10 aprile 1964.

Art. 70.

La data del 10 aprile 1964 indicata nell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1523 (*cf. art. 69*), è sostituita dalla data del 10 luglio 1964.

Art. 71.

Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 12 (*cf. art. 33*), la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione

Articolo 1, decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358.

Articolo 2, decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150.

Articolo 36, legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato e integrato dall'articolo 1, legge 9 ottobre 1964, n. 858.

dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza del debitore.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI VARIE E PARTICOLARI

Ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari

Art. 72.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1 (*cfr. art. 5*).

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.

Articolo 33, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Dichiarazione di morte presunta**Art. 73.**

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria per gli abitanti di Erto e Casso**Art. 74.**

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte di appello di Trieste.

Copertura di maggiori oneri**Art. 75.**

Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge (*cfr. artt. 57, 41, 49 e 24*), per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 37, legge 31 maggio 1964, n. 357.

Articolo 41, legge 31 maggio 1964, n. 357.